Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

L'arbitrato tra Stati e investitori stranieri: clausola ISDS e convenzione ICSID

Relatore:

Chiar.mo Prof. Enrico Righetti

Candidato:

Matteo Turci

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



INDICE

Introduzione

pag.V;

Capitolo Primo: Gli accordi internazionali in materia di investimenti:

_	1 I rapporti internazionali di investimentopag.1
	- 1.1 Il contratto di investimento, le sue parti e i loro interessipag.5
	– 1.2 (segue) Le risoluzioni ONU 1803/62, 3202/74 e 3281/74: il NIEO ed il
	CERDSpag.7
	- 1.3 (segue) Una cornice legale per gli investimenti internazionali: gli
	IIApag.12
_	2 Tipi di accordipag.18
	- 2.1 Gli accordi multilateralipag.19
	- 2.2 Accordi regionali e plurilateralipag,21
	- 2.3 I BITpag.24
_	3 Contenuti e struttura dell'accordopag.2'
	- 3.1 La nozione di investimentopag.28
	- 3.2 (Segue) Il contributo allo sviluppo economico del paese
	ospitantepag.33
	- 3.3 Le principali clausole ed i loro effetti:pag.3
	- a) Fair and equitable treatmentpag.38
	- b) Most Favoured Nationpag.39
	- c) Espropriazionepag.44
	- d) Disposizioni in materia di risoluzione delle controversie
	(cenni)pag.46
_	4 Accordi vigenti e in fase di definizione: le nuove linee evolutivepag.47

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Capitolo Secondo: La soluzione delle controversie relative agli accordi:

_	1 Le controversie Stato-Stato (cenni)pag.49;
_	2 Le controversie Stato-Investitori privati: La ISDS Clause e i suoi
	contenuti: pag.52;
	- 2.1 Esistenza di una clausola arbitrale ISDSpag.58;
	- 2.2 Validità della clausola arbitralepag.59;
	- 2.3 Le clausole e la loro portata:pag.63;
	- a) Elementi limitativipag.64;
	- b) Elementi estensivipag.67;
	- c) Le Umbrella Clause (segue)pag.69;
	- d) Ostacoli di origine giurisprudenziale alle decisioni nel
	meritopag.77;
	- 2.4 I tipi di arbitrato previsti dalle clausole (cenni)pag.80;
	- 2.5 I contenuti della clausola:pag83;
	- a) La scelta degli arbitripag.83;
	- b) La sede dell'arbitratopag.85;
	- c) Le regole di procedurapag.87;
	- d) Altri elementipag.90;

Capitolo Terzo: La Convenzione di Washington 1965:

_	1 La Convenzione e la struttura del centro ICSIDpag.92;
_	$2~{\rm Le}$ caratteristiche delle clausole ICSID e la giurisdizione del centropag.96;
	- 2.1 La manifestazione del consensopag.97;
	- 2.2 Requisiti soggettivi delle partipag.99;
	- 2.3 La giuridicità della controversiapag.102;
	- 2.4 La nozione di investimento ai fini della convenzionepag.103;
_	3 L'autonomia della convenzionepag.105;
_	4 "Additional facility rules", l'estensione della giurisdizione ICSIDpag.109;

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Capitolo Quarto: Il procedimento ICSID:

-	1 Gli atti introduttivi nell'arbitrato ICSID	pag.113;
_	2 La costituzione del tribunale arbitrale	pag.114;
_	3 Sede dell'arbitrato	pag.119;
-	4 La legge applicabile al merito della controversia	pag.119;
	- 4.1 La regola del non liquet	pag.131;
	- 4.2 La decisione ex aequo et bono	pag.132;
	- 4.3 I rapporti tra diritto nazionale ed internazionale	pag.133;
	- 4.4 I tribunali ICSID e i principi generali del diritto	pag.134;
-	5 Il lodo: riconoscimento ed esecuzione	pag.136;
-	6 I mezzi di ricorso avverso il lodo ICSID	pag141;
	- 6.1 I motivi di annullamento (segue)	pag.144;
	- 6.2Impugnazione parziale ed effetti dell'annullamento	pag.148;
-	7 I costi delle procedure ICSID.	pag.149;
_	8 Considerazioni conclusive sul sistema ICSID	pag.151;

Capitolo Quinto: le critiche al sistema ISDS e proposte di riforma:

_	1 Criticità dei meccanismi di ISDS	pag.153;
	- a) Diritti superiori in capo agli investitori	pag.155;
	- b) Parzialità dei tribunali	pag.156;
	- c) Il "Regulatory Chill"	pag.159;
	- d) Difetto di trasparenza	pag.160;
	- e) Esiti sproporzionati dei procedimenti	pag.161;
_	2 Proposte e tentativi di riforma	pag.162;
	- a) Incoraggiare l'uso di altri sistemi di ADR	pag.162;
	- b) Caratteristiche soggettive degli arbitri e doveri di "disclosure"	pag.164;

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio Copyright © 2017 – Giuricivile – ISSN: 2532-201X



Redazione: redazione@giuricivile.it

	- c) Intervenire sulla procedura attualepag.164;
	- d) Limitare l'accesso agli arbitratipag.169;
	- e) Introduzione di un sistema di appellopag.171;
	- f) Istituzione di una Corte Permanente per le controversie su Investimenti
	Internazionalipag.172;
_	3 Considerazioni conclusivepag.173;

Allegato 1

pag.178;

Ringraziamenti

pag.202.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



INTRODUZIONE

Il 12 febbraio 2013 il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama annuncia pubblicamente che il governo USA prenderà parte a dei negoziatati con una delegazione rappresentativa degli Stati membri dell'UE, in vista dello sviluppo di un "wide-ranging free-trade agreement". Le sue dichiarazioni sono confermate il giorno successivo dal presidente della commissione europea José Manuel Barroso. L'intento dichiarato di questo Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) è quello di ridurre i dazi doganali e, soprattutto, di rimuovere in una vasta gamma di settori commerciali le barriere di natura non doganale o tariffaria, quali sono i regolamenti tecnici di produzione, conservazione e packaging; regolamenti sanitari e fitosanitari; standard qualitativi e di controllo sui prodotti. Il fine ultimo è aprire alla libera circolazione delle merci tra i due mercati, facilitando il flusso degli appalti, d'opera e di servizi, e degli investimenti in generale.

L'opinione pubblica è presto sollecitata sul tema, nascono movimenti di opinione a sostegno e, soprattutto, in opposizione al progetto. Tra le critiche mosse più frequentemente vi sono certamente quelle di coloro i quali si dichiarano preoccupati, poiché prospettano l'immissione sul mercato europeo di prodotti americani, realizzati secondo standard qualitativi inferiori rispetto a quelli rispettati dai prodotti europei, imponendo, in virtù delle leggi di mercato, un livellamento verso il basso a danno dei consumatori. I timori maggiori sono in particolare suscitati dall'introduzione, in un accordo di tale portata, di una disposizione di *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). La possibilità per le

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



arbitrati internazionali, in caso di lamentate violazioni del TTIP, è vista da

grandi multinazionali americane di convenire i governi europei in costosi

molti come il preludio ad un periodo di "legislazione delle multinazionali".

Queste potranno infatti indirizzare le scelte dei legislatori europei

"minacciandoli" di azionare la clausola arbitrale a fronte di misure legislative

ritenute contrarie al principio di libero mercato posto a fondamento del TTIP.

In attesa che i temi oggetto delle consultazioni per la redazione del TTIP, coperti da una riservatezza ritenuta da taluni eccessiva, vengano ufficialmente resi noti; a fronte della molteplicità e contraddittorietà delle opinioni sollevate in relazione alla questione, ed alla difficoltà nel reperire informazioni organiche sul funzionamento delle clausole ISDS e degli arbitrati internazionali in materia di investimenti da queste disposti; questo lavoro di ricerca mira a chiarire e tratteggiare in modo organico il funzionamento di questo discusso istituto. L'attenzione sarà posta innanzitutto sui rapporti di investimento internazionali nell'ambito dei quali le clausole ISDS hanno visto la loro nascita, ricostruendo le ragioni che hanno spinto i protagonisti di questi rapporti a ritenere necessario adoperare degli strumenti di protezione dell'investimento internazionale, e l'evoluzione di questi strumenti.

Si concentrerà poi l'analisi sulle clausole ISDS: la loro redazione e la validità, i contenuti, l'interpretazione, ed il funzionamento; per spostarsi quindi sull'unica convenzione internazionale in materia, la convenzione di Washington del 1965. Di questa verranno evidenziati in particolare, oltre alla genesi storica ed alla struttura del centro per la soluzione delle controversie che ha costituito, le clausole che legittimano la giurisdizione del centro stesso, ed il regolamento arbitrale che adopera, ponendo l'accento sulle peculiarità dell'arbitrato ICSID che fanno di questo un unicum nel panorama internazionale. Da ultimo si

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



prenderanno in considerazione le critiche mosse al sistema di arbitrati in materia di investimenti internazionali nel suo complesso, a più di sessant'anni dagli accadimenti che ne hanno visto la genesi; evidenziando inoltre le proposte di riforma volte ad aggiornare lo stesso alla pratica corrente dei rapporti di investimento internazionali e la loro percorribilità.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Capitolo Primo:

Gli accordi internazionali in materia di investimenti:

sommario: 1 I rapporti internazionali di investimento. - 1.1 II contratto di investimento, le sue parti e i loro interessi. - 1.2 (segue) Le risoluzioni ONU 1803/62, 3202/74 e 3281/74: il NIEO ed il CERDS. - 1.3 (segue) Una cornice legale per gli investimenti internazionali: gli IIA. - 2 Tipi di accordi. - 2.1 Gli accordi multilaterali. - 2.2 Accordi regionali e plurilaterali. - 2.3 I BIT. - 3 Contenuti e struttura dell'accordo. -

3.1 La nozione di *investimento. -* 3.2 (Segue) Il contributo allo sviluppo economico del paese ospitante. - 3.3 Le principali clausole ed i loro effetti. - a) Fair and equitable treatment. - b) Most Favoured Nation. - c) Espropriazione. - d) Disposizioni in materia di risoluzione delle controversie (cenni). - 4 Accordi vigenti e in fase di definizione: le nuove linee evolutive.

I rapporti internazionali di investimento:

Con "Rapporto internazionale di investimento" si fa' riferimento alla relazione che si instaura tra uno Stato sovrano, o una impresa pubblica, ed un investitore privato, tipicamente una società multinazionale, in vista di un progetto di investimento diretto allo sfruttamento di risorse naturali presenti sul territorio dello stato contraente¹.

La squilibrata distribuzione geografica delle risorse naturali nelle varie regioni del pianeta, nonché il differente grado di sviluppo, in termini di capacità di investimento e conoscenza tecnica, dei diversi attori presenti sulla scena internazionale, ha determinato un rapido e continuo sviluppo di siffatti rapporti a decorrere dalle fasi finali del periodo di dominio coloniale.

Storicamente si registra la tendenza della maggioranza degli ordinamenti statali a sviluppare forme di controllo sulle risorse naturali insistenti sul suolo

Wolfgang Peter, Arbitration and renegotiation of international investment agreements; Kluwer Law International, 1995; p.5.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

nazionale, i diritti di estrazione e commercializzazione sono usualmente inseriti in

quadri giuridici ad hoc il cui esempio più noto e risalente è il contratto di

"concessione"2.

Le obbligazioni, di natura economica ma non solo, contenute nei contratti di

concessione differiscono significativamente tra i diversi ordinamenti, è altresì dato

comune a tutte le concessioni del periodo coloniale l'imposizione in capo agli

investitori stranieri di obblighi notevolmente contenuti. Il tradizionale contratto di

concessione conferiva all'investitore diritti sostanzialmente incondizionati su porzioni

di territorio, di cui poter sfruttare le risorse naturali, a fronte del pagamento di

modeste *royalties* in ragione dei volumi di produzione.

La decolonializzazione segna la fine del periodo in cui gli investitori hanno goduto di

"diritti sovrani" nello Stato ospitante, senza sottostare a forme di controllo statale,

misure di joint-ownership, ed obbligati a solo minimali imposizioni economiche³.

Occorre sinteticamente chiarire la natura dei contratti di investimento internazionale.

nonché le loro parti ed i loro, necessariamente, contrapposti interessi, prima di

indagare gli accadimenti storici, economici e politici che hanno portato la pratica

degli investimenti stranieri all'assetto attuale.

Il contratto di investimento, le sue parti e i loro interessi:

Le specificità dei contratti di investimento internazionale emergono chiare

confrontando questa fattispecie con un contratto commerciale internazionale, quali i

contratti di vendita, appalto, i contratti c.d. Turnkey⁴.

W. Peter, op. cit. p.6.

W. Peter, op. cit. p.7. Equivalente ai c.d. contratti "chiavi in mano".

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Pacifica è la condivisione con questi ultimi di alcune criticità, legate principalmente

alla sopravvenienza di circostanze inaspettate, eventualità frequente nei contratti di

lunga durata, ed amplificate dalla possibilità di combinare più tipi contrattuali tra loro.

Cionondimeno la qualifica di contratti di "investimento", implica un esborso di

capitale da parte dell'investitore, in forma di finanziamento diretto o partecipazione

finanziaria, oltre all'apporto di tecnologia e know how per contribuire ad un

operazione in cui concorre lo Stato ospite con l'apporto di infrastrutture, forza lavoro

e risorse naturali. La nascita di questa partnership si contrappone al tradizionale

scambio di prestazioni di un contratto commerciale, facendo del contratto di

investimento un punto di partenza per un affare comune ai due contraenti, il cui

successo determinerà il buon esito del contratto⁵.

Inoltre l'accordo di investimento include una serie di altri contratti collegati

(costruzione di impianti, acquisto di materiali e macchinari di produzione per citare

una casistica frequente) dai quali possono originare ulteriori controversie, da

risolversi in questa fase iniziale dell'operazione, la quale può avere anche una

durata notevole a seconda del tipo di progetto. In questa fase del rapporto, che già

vede un significativo investimento da parte dei soggetti coinvolti, ha inizio l'attività

produttiva oggetto del contratto.

E' pratica comune che le parti definiscano le fondamenta del loro rapporto con

l'adozione di un *protocol of agreement* al quale seguono diversi e subordinati

contratti con il precipuo scopo di regolamentare i diversi momenti della vicenda.

Ulteriore elemento di complessità è dato dal frequente ricorso, ad opera delle parti,

a contratti di finanziamento con istituzioni quali la Banca Internazionale,

W. Peter, op. cit. p.17.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

collegati con specifiche clausole al contratto di investimento, andando a

costituire un'articolata rete di contratti⁶.

Doveroso, ai fini di una visione di insieme esaustiva, è un accenno alle parti del

contratto di investimento internazionale ed ai loro interessi nonché ai potenziali

conflitti tra questi.

Il ruolo di investitore straniero è, nella quasi totalità dei casi, ricoperto da una

compagnia multinazionale, la cui definizione è di non immediata individuazione,

tanto da essere stata al centro di numerose discussioni in seno al United Nations

Centre on Trasnational Companies (UNCTC) ai fini della stesura di un codice di

condotta per le compagnie transnazionali (termine preferito a "multinazionali"). Una

delle più convincenti formulazioni ricomprende nella definizione ogni impresa,

pubblica, privata o mista, indipendentemente dal suo stato di origine o

appartenenza, dall'organizzazione legale e dai campi di attività, la quale abbia entità

in due o più stati, che operi con comune strategia e sistema decisionale ed in cui le

diverse entità siano legate da un vincolo di proprietà o diverso che implichi la

possibilità per una di esercitare influenza sulle altre'.

Un'impresa transnazionale è quindi composta da distinte entità, ciascuna registrata

sotto la legislazione del suo Stato di appartenenza, la quale comunque non può

completamente ed effettivamente esercitare un controllo sulle attività dell'impresa.

Questa circostanza, unita alla crescente diffusione di siffatte organizzazioni e ad un

certo "abuso" della loro influenza, ha accresciuto le richieste di una legislazione di

carattere internazionale a presidiare e regolamentare il fenomeno. I configgenti

interessi tra i diversi Stati ha ad ora

W. Peter, op. cit. p.19.

Proposta di Codice di condotta per le imprese transnazionali, 31 maggio 1990, ST/CTC 103.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

ostacolato e rallentato questo processo. Gli attori del mercato internazionale hanno

sviluppato strumenti, quali le "linee guida per le imprese multinazionali" del

Organisation for Ecnomic Cooperation and Developement (OECD) ed il succitato

codice di condotta dell'UNCTC, per richiamare principi come il rispetto delle leggi

nazionali, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della sovranità

statale e la non interferenza negli affari interni dello Stato ospitante. Nonostante

l'OECD abbia un suo comitato deputato a fornire interpretazioni delle linee guida e a

vagliarne il rispetto, stante la loro non vincolatività e le scarse possibilità che un

giudice od un arbitro possa prendere in considerazione come parametro di

valutazione dell'operato di un'impresa transnazionale, questi codici comportamentali

trovano sostegno nella maggiore difficoltà a concludere ulteriori contratti per le

imprese che si sono costruite una

fama negativa⁸.

Il ruolo di Stato ospitante è coperto dallo Stato stesso, nella maggioranza dei casi

un paese in via di sviluppo⁹, come nei tradizionali contratti di concessione, o da

un'impresa pubblica, come nelle più recenti forme contrattuali sviluppate al fine di

aumentare la partecipazione ed il controllo da parte dello Stato sullo svolgimento

dell'operazione.

Gli interessi delle parti sono diversi: da parte dell'investitore gli interessi principali

sono una posizione competitiva nel settore; il controllo del mercato; la stabilità del

contratto nonché i fondamentali ritorni economici dell'investimento. Sul versante

dello Stato ospitante primario rilievo è coperto dalle risorse economiche,

acquisizione di tecnologia e know how; aumento dell'impiego ed

W. Peter, op.cit. p.11.

Piero Bernardini, L'arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali ; Giuffré editore, 2001; p.245. e W. Peter, op. cit. p.12.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

indotto; guadagni, in forma di imposizione fiscale o partecipazione all'utile,

dall'attività; attrazione di nuovi investimenti e apertura di nuovi mercati.

La diversità di interessi dello Stato può evolvere in un cambio di priorità alla luce di

nuovi programmi di sviluppo, spesso collegati ad un avvicendamento delle forze

politiche che esprimono il governo, andando a minare la stabilità del contratto.

Altre fonti di conflitto si rinvengono sovente, nella pratica, nella non rinnovabilità

delle risorse naturali, circostanza che spinge gli Stati a ponderare attentamente la

decisione circa un assetto potenzialmente irreparabile. La lunga durata, tra i dieci ed

i venticinque anni, richiesta per giustificare un'attività ad alto rischio e ad alto costo

presta il fianco all'evenienza che una delle parti possa premere per ottenere una

rinegoziazione dei termini contrattuali.

Tra tutte le possibilità, la principale fonte di conflitti tra investitore e Stato ospitante

rimane il controllo del progetto e gli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività. In

tempi più recenti, poi, si aggiungono le controversie originate da circostanze ed

effetti collaterali dell'attività oggetto dell'investimento, principalmente legate a

problematiche di impatto ambientale ed inquinamento da idrocarburi dovute alla

crescente attenzione che queste tematiche riscuotono ad ogni livello. Questo ha

comportato il ricorso ad opere di rinegoziazione dei termini contrattuali dei contratti

in essere, ma anche originato correnti favorevoli all'adozione di stringenti standard,

a carico degli investitori, prefigurando un costo nuovo.

Tratteggiato in questi termini il "Contratto di investimento internazionale", è facile

giustificare e comprendere la maggiore attenzione riservatagli dagli attori del

mercato internazionale rispetto ad altri tipi contrattuali, nonché la sua

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIERASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

posizione di rilievo negli studi di diritto e nelle discussioni in seno ai principali organismi sovranazionali ed intenzionali dediti all'analisi del mercato globale¹⁰.

1.2) (segue) Le risoluzioni ONU 1803/62, 3202/74 e 3281/74: il

NIEO ed il CERDS:

La naturale conseguenza di un rapporto tra soggetti radicalmente diversi, animati da interessi in forte contrapposizione e potenzialmente mutevoli (per esempio in ragione di aggiornamenti della realtà politiche dello Stato ospitante o della necessità dell'investitore di assecondare il mercato), protratto a lungo nel tempo, è l'alta probabilità che si origini un contenzioso. È in questo terreno che emerge un ulteriore elemento di complessità di queste fattispecie: la difficoltà nell' individuare l'organo dotato di giurisdizione su tale rapporto, e la legge a questo applicabile.

Nel periodo coloniale¹¹, un assetto contrattuale fortemente sbilanciato a favore del soggetto investitore non ha messo in rilievo da subito questi fondamentali aspetti.

A seguito della dissoluzione degli imperi coloniali, emerge l'istanza di quasi cento nuove nazioni, nate dal processo di decolonializzazione¹², di riappropriarsi del controllo sulle risorse naturali presenti nei loro territori, sfociata in una crescente ostilità nei confronti dell'investimento straniero manifestatasi attraverso un'ondata di nazionalizzazioni delle proprietà straniere.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10.

P. Bernardini, op. cit. p.245-246.

Il processo di decolonializzazione in senso politico inizia nel 1947 con l'indipendenza dell'India e culmina nel 1999 con la restituzione di Macao alla Cina da parte del Portogallo. Passaggio fondamentale di questa fase storica sono i due conflitti mondiali: le promesse di riforma dei rapporti con la madrepatria in cambio di un contributo allo sforzo bellico, non mantenute al termine della Grande Guerra, ha fornito a diverse colonie la spinta decisiva alla nascita di istanze nazionaliste. Il ripetersi della circostanza al termine del secondo conflitto mondiale, aggravato dall'estensione delle ostilità ai territori di Africa ed Asia, divenute pedine strategiche, rese impossibile ristabilire lo status quo.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Per la prima volta le nazioni esportatrici di investimenti avvertono la necessità di forme di protezione per le operazioni di investimento transnazionali: nasce il diritto

internazionale degli investimenti¹³.

Il crescente interesse nei settori della ricerca mineraria e della produzione di

idrocarburi, in virtù dell'alto grado di rischio dell'investimento e dell'ingente

movimentazione di capitali e tecnologie richiesto, e dell'instabilità dei regimi politici

delle nazioni in cui queste stesse attività vengono svolte, ha stimolato la

configurazione di strumenti contrattuali particolarmente raffinati, volti ad offrire

garanzie all'investitore. Esempi di questo apparato giuridico sono da ritrovarsi in

quel complesso di clausole indirizzate a sottrarre il rapporto di investimento

all'applicabilità della legge locale, vincolando lo Stato a non modificare, con una

legislazione successiva al contratto, le disposizioni di questo ovvero richiamando il

diritto internazionale, o i principi generali del diritto, quale unica legge applicabile al

rapporto, nella ricerca di una pretesa internazionalizzazione di questo.

Sul versante relativo alla soluzione delle controversie, i primi esempi di accesso

diretto delle rivendicazioni di un privato straniero avverso uno Stato, si individuano

nei meccanismi che già negli anni immediatamente successivi alla fine del primo

conflitto mondiale, disponevano la costituzione di commissioni miste o di tribunali

arbitrali, la cui attività era temporalmente circoscritta alla

soluzione delle questioni in occasione delle quali erano state originate¹⁴. Questo

delicato sistema di rapporti viene ad essere messo in crisi, a decorrere dagli anni

cinquanta, dall'incremento, tra le ex colonie, degli Stati che ottengono

P. Bernardini, op. cit. e W. Peter, op. cit.

P. Bernardini, op. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

l'indipendenza e dall'azione di neonate organizzazioni internazionali a carattere

regionale, esponenziali degli interessi di questi nuovi Stati sovrani¹⁵.

Il tema centrale è il diritto, reclamato dai paesi in via di sviluppo, di riappropriarsi

della sovranità sulle risorse naturali, tramite processi di nazionalizzazione disposti

all'uopo, senza necessariamente corrispondere un

"pronto, adeguato ed effettivo" risarcimento all'investitore espropriato 16. Queste

istanze sono volte a sovvertire la regola di diritto internazionale consuetudinario

c.d. Hull Rule¹⁷, formulata originariamente dall'allora segretario di Stato USA Cordell

Hull, come "risarcimento pronto, adeguato e effettivo", in risposta alla

nazionalizzazione dell'industria petrolifera operata nel 1938 dal Messico, e da allora

interpretata dalla dottrina statunitense come risarcimento "pieno" ovvero

riflettente il valore di mercato dei beni espropriati¹⁸. Confidando nella nuova

posizione di maggioranza assunta in seno all'assemblea delle Nazioni Unite

(NU)¹⁹ è in questa sede che i paesi in via di sviluppo sfidano la posizione espressa

dagli Stati Uniti, trovando i primi segni di apertura verso le loro istanze²⁰.

Nel 1952 l'assemblea generale delle UN adotta una breve risoluzione²¹ che

introduce per la prima volta il concetto di "sovranità permanente sulle risorse

naturali", definendolo come un diritto e raccomandando inoltre a tutti gli stati membri

di astenersi dal porre in essere ogni atto, diretto o indiretto, volto ad

P. Bernardini, op. cit.

Jason Webb Yackee, *Pacta Sunt Servanda and state promises to foreign investors before bilateral investment treaties: mith and reality;* in Fordham International Law Journal, 2009; Vol.32, p. 1559.

Andrew T. Guzman, Why LDC's Sign Treaties That Hurt Them: Explaning The Popularity of BIT's; in 38 Virginia Journal of International Law

639, 1998. J. W. Yackee, op. cit. p. 1560.

W. Peter, op. cit. p.7.

J. W. Yackee, op. cit.p.1560; W. Peter, op. cit. p.7. e P. Bernardini, op. cit. p.247.

UNGA 626/1952.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

impedire l'esercizio di questa sovranità da parte di uno stato sulle sue risorse

naturali.

Il concetto di sovranità permanente sopracitato, a distanza di dieci anni, è la

tematica al centro di una successiva e ben più rilevante risoluzione delle UN, la

1803/62²². Approvata da una maggioranza, comprensiva degli Stati Uniti,

dall'assemblea generale, questa risoluzione sembra accogliere le richieste avanzate

dai paesi in via di sviluppo. Al riconoscimento del principio di sovranità permanente,

però, si accompagnano le due interessanti disposizioni contenute negli articoli 3 e 4:

il primo dei quali si esprime nel senso del riconoscimento di un vincolo giuridico

nelle promesse compiute da uno Stato ospitante nei confronti di un investitore

straniero, mentre il secondo riconosce il diritto ad una "appropriata compensazione

in conformità alle regole di diritto internazionale" a favore dei privati assoggettati a

procedure di espropriazione e nazionalizzazione, e dispone che le controversie

nascenti dal rapporto di investimento siano decise tramite arbitrato internazionale

qualora le parti abbiano concordato in questo senso²³.

Non fu difficile, per i rappresentanti dei paesi in via di sviluppo, notare che l'uso del

termine "appropriato" in luogo di "adeguato", indice di un apparente superamento

della Hull Rule, segnava una concessione lessicale ma non necessariamente

sostanziale in quanto, interpretato alla luce dell'esplicito richiamo alle "regole del

diritto internazionale", da tribunali arbitrali internazionali in luogo delle corti statali, si

sarebbe tradotto in un risarcimento

W. Peter, op. cit. p.7. e J. W. Yackee, op. cit. p. 1561.

J. W. Yackee, op. cit. p.1561.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



pieno, essendo la *Hull Rule* stessa riconosciuta come diritto internazionale consuetudinario²⁴.

La risoluzione 1803, a discapito della sua articolazione ostentatamente orientata all'interesse dei paesi in via di sviluppo, rappresenta invece una riaffermazione dei principi di diritto internazionale quali il diritto al risarcimento per il caso di nazionalizzazione, la quantificazione di questo in base al diritto internazionale stesso, la vincolatività delle promesse di uno Stato in favore di un investitore privato e dell'eventuale pattuizione di un compromesso tra le parti, con la conseguente possibilità delle parti private di convenire direttamente lo stato ospitante in arbitrato²⁵.

Il vero punto di svolta della vicenda è segnato da due fondamentali risoluzioni datate 1974, numero 3202 e 3281²⁶.

Queste contengono rispettivamente la "Declaration of a New International Economic Order" e "Charter of Economic Rights and Duties of States", note rispettivamente come NIEO e CERDS.

La disposizione di maggior rilievo, ai fini di questa analisi, è l'articolo 2 del CERDS:

"Each State has the right... (to) nationalize, expropriate, or transfer ownership of foreign property, in which case appropriate compensation should be paid... taking into account... all circumstances that the state considers pertinent. In any case where the question of compensation gives rise to a controversy, it shall be settled under the domestic law of the nationalizing State and by its tribunals, unless it is freely and mutually agreed by all States concerned that other peaceful means be sought on the basis of sovereign equality of States and in accordance with the principles of free choice of means"

J. W. Yackee, op. cit. p. 1562.

J. W. Yackee, op. cit. p. 1562 e nota 55.

P. Bernardini, op. cit. p.246; W. Peter, op. cit. p.7. e 1 J. W. Yackee, op. cit. p. 1562,1563.

J. W. Yackee, op. cit. p. 1564.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Oltre ad esplicitare il principio di sovranità permanente ed il diritto degli Stati a

nazionalizzare beni di proprietà di investitori stranieri, l'uso della forma permissiva

should implica che il diritto al risarcimento non deve essere necessariamente

riconosciuto in ogni ipotesi di espropriazione o nazionalizzazione. Inoltre la

decisione circa l'entità dell'eventuale risarcimento è presa in base alla legge dello

stato ospitante, applicata dalle corti di questo.

Il CERDS si segnala, inoltre, per l'estensione del suo campo di applicazione, il quale

oltre a ricomprendere il settore dalle risorse naturali, nucleo centrale della questione

e origine della stessa, richiama esplicitamente "ogni attività economica", andando

idealmente ad allargare ed uniformare la disciplina applicabile agli investimenti

privati con carattere di internazionalità.

1.3) (segue) Una cornice legale per gli investimenti

internazionali: gli IIA:

La circostanza che queste risoluzioni siano assurte al valore di diritto internazionale

vincolante, segnando effettivamente il superamento definitivo della dottrina Hull, non

è pacifica.

Parte della dottrina²⁹ propone un'analisi per cui l'estromissione della prassi

precedente dal diritto internazionale degli investimenti, lascia lo stesso in una

situazione di incertezza in cui ogni stato ha la possibilità di riempire di significato il

concetto di "appropriate compensation" 30.

J. W. Yackee, op. cit. p.1563.

A.T. Guzman, art. cit.

A.T. Guzman, art. cit. p. 650 651. e W. Peter, op. cit. p.8.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

La conseguenza più notevole di questo "spazio vuoto di diritto internazionale"

sarebbe il venire meno di un principio generale di diritto quale il principio "Pacta

Sunt Servanda"; questo non è da intendersi come un principio rigido che obbliga

uno Stato a rispettare alla lettera le promesse fatte agli investitori privati a

prescindere da ogni cambiamento delle circostanze in cui il rapporto si deve

svolgere. Più pragmaticamente si può dire che il principio esiste, a livello di diritto

internazionale se, eccetto limitate eccezioni, un'autorità neutrale incaricata di

decidere una controversia in materia di investimenti tende a considerare, quale che

sia la legge applicata, che le promesse fatte agli investitori debbano essere

mantenute, salvo il risarcimento per il caso in cui non lo siano. Questo legittima la

possibilità per gli Stati di infrangere le promesse contrattuali per i casi di forza

maggiore, cambiamenti determinanti di circostanze, senza elevare il rischio degli

investitori ad un livello difficilmente tollerabile³¹.

L'azione compatta di tutti gli Stati in via di sviluppo avrebbe quindi avuto come

risultato la creazione di un "cartello legale" consistente nell'assenza di protezione, a

livello di diritto internazionale, per gli investitori, con chiaro beneficio degli Stati

ospitanti³².

Il desiderio di attrarre un numero sempre crescente di investitori, in vista di un più

rapido procedimento di sviluppo dell'economia, ha però rapidamente portato gli Stati

membri di questo "cartello" ad entrare in competizione, minando la compattezza del

loro agire e l'uniformità della loro proposta agli investitori internazionali. Dapprima

alcuni Stati modificarono in senso più favorevole agli investitori le loro legislazioni

interne in materia di investimento, racchiuse in

J. W. Yackee, op. cit. p. 1572.

J. W. Yackee, op. cit. p. 1564.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

codici disposti ad hoc in seguito all'affermazione del NIEO quale "cornice legale"

in materia di investimenti³³, quindi offrendo agli stessi possibilità di rinegoziare i

contratti anche in deroga alla legislazione nazionale. Successivamente l'apertura in

senso favorevole agli investitori torna sul terreno del diritto internazionale con un

numero sempre maggiore di Stati disposti ad adottare trattati volti a disciplinare la

materia dell'investimento internazionale, arrivando presto a riconoscere il diritto al

pieno risarcimento per il caso di inadempimento delle promesse contrattuali.

Lo strumento internazionale si propone come unica soluzione possibile per ristabilire

il principio "Pacta sunt Servanda" e vede uno sviluppo ed una crescita nel suo

impiego sempre maggiore, in particolare dagli anni '90 per arrivare ad oggi³⁴.

I detrattori di questa ricostruzione³⁵ fanno leva su alcune interessanti

considerazioni: in primo luogo si sottolinea come ci sia assoluta ambiguità circa il

fatto che le risoluzioni dell'assemblea generale costitutive del NIEO abbiano

effettivamente assunto il ruolo di legislazione vincolante per tutti gli Stati membri,

avendo quindi la forza necessaria a modificare il diritto precedente. Ancora si fa

notare come le due risoluzioni del 1974 non abbiano espressamente rinunciato alla

precedente risoluzione in materia, la citata 1803 del 1962, il cui contenuto è nella

sostanza di segno opposto. Il punto focale poi fa perno sull'effetto reale delle

risoluzioni del 1974. Se queste effettivamente hanno determinato il venire meno del

principio generale "Pacta sunt Servanda", necessariamente vi deve essere traccia

della sua assenza nelle pronunce,

W. Peter, op. cit. p.25.

J. W. Yackee, op. cit. p. 1564.

J. W. Yackee, op. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

principalmente lodi arbitrali visto il costante ricorso a questo istituto nei contratti di

investimento internazionali. L'analisi di diversi lodi, riconosciuti dalla letteratura

scientifica sull'argomento come i più significativi, però, consegna un'immagine

diversa, mettendo in luce una uniformità di giudizio tra le controversie instauratesi

prima del NIEO e quelle successive, con il risarcimento riconosciuto sempre come

diritto dell'investitore, e determinato tendenzialmente con riferimento al valore delle

proprietà espropriate³⁶.

In accordo con questa teoria si restituisce dignità alle risoluzioni del 1974, che a

prima vista parrebbero quindi non aver inciso significativamente a favore dei paesi

in via di sviluppo, prestando attenzione ai rapporti contrattuali di investimento tra

Stati e privati³⁷.

Intanto, il motivo dell'apparente fallimento del movimento a favore della sovranità

permanente: questo si può individuare, oltre che nel carattere ambiguo delle

risoluzioni UN e nell'incertezza circa i rapporti tra le diverse risoluzioni aventi ad

oggetto questa materia, ma anche in un fattore umano. Di fronte a tribunali ed

istituzioni arbitrali, composte da una prevalenza di avvocati occidentali o di

formazione occidentale, non appare poi sorprendente che nella scelta tra

l'attribuzione di valore vincolante alle risoluzioni del 1974 in alternativa

all'applicazione dei principi generali del diritto o il principio di buona fede o, ancora,

la risoluzione 1803, questi propendano per la seconda impostazione, con il

riconoscimento del principio "Pacta sunt Servanda" quale elemento fondamentale di

ogni ordinamento giuridico moderno³⁸.

Casi significativi in questo senso sono il c.d. caso *Aboilard;* il c.d. caso *Antioquia Railroad;* il c.d. caso *Cheribon Steamship* ed il noto caso *Lena Goldfish;* ed infine, sempre con riferimento a pronunce antecedenti le risoluzioni, i casi ARAMCO e *Sapphire*. Esempi di decisioni successive sono da rinvenirsi nei lodi dei casi: *Aminiol e* AGIP c. *Congo.*

Vedi meglio supra, paragrafo 1.1.

J. W. Yackee, op. cit. p.1597.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

A fronte della mancata affermazione del principio di sovranità permanente, inteso

come possibilità di infrangere le promesse contrattuali contratte con gli investitori

senza l'obbligo conseguente di rifondere questi, è sul terreno dei rapporti

contrattuali tra stato ospitante ed investitore straniero che il movimento centra il suo

risultato più rilevante.

Negli anni '70, all'apogeo del movimento per la sovranità permanente, l'era delle

"classiche" concessioni di sfruttamento delle risorse naturali, imposte in condizioni di

dipendenza coloniale o quasi - coloniale, per un eccessivo lasso di tempo, e con

termini altamente sbilanciati era finita.

Il risultato è quello di dare ai neo – indipendenti Stati in via di sviluppo la possibilità

di liberarsi da vincoli legali insopportabili, e viene raggiunto gradualmente di pari

passo con l'avanzamento del processo di decolonializzazione, con la rinegoziazione

dei termini contrattuali concessa dalle potenze ex - coloniali agli Stati in via di

sviluppo, stante le presa di coscienza della difficoltà di giustificare, almeno

moralmente, l'imposizione a fragili e appena indipendenti stati di mantenere in vita

contratti eccessivamente onerosi

e contrattati in condizioni di dipendenza o soggezione³⁹.

Al tempo del NIEO e del CERDS, in pratica, quasi tutti i contratti di investimento in

essere non erano più il prodotto dell'imposizione coloniale: quello che il movimento

poteva ragionevolmente ambire ad ottenere lo aveva già ottenuto⁴⁰.

A prescindere che si sposi l'una piuttosto che l'altra analisi, quello che emerge con

sicurezza è che finita la decolonializzazione e terminata la fase di pressione dei

neonati paesi in via di sviluppo, volta ad allentare le pressioni esercitate dai

J. W. Yackee, op. cit. p.1599.

J. W. Yackee, op. cit. p. 1601

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

vecchi contratti di investimento ed a ristabilire la loro sovranità sulle risorse naturali,

si assiste alla nascita di nuovi tipi contrattuali: le tradizionali

concessioni lasciano il posto a contratti di Joint Venture⁴¹ in cui il desiderio del

paese ospitante di esercitare la sua sovranità sulle risorse naturali si esprime

attraverso la creazione di una società tra investitore privato e lo Stato, o un suo

ente. La partecipazione in minoranza o maggioranza dello Stato è bilanciata tramite

contratti ancillari (di gestione per esempio) e diritti minori, la relazione

vantaggi – svantaggi va letta alla luce del Master Agreement⁴². I ricavi sono ripartiti

tramite distribuzione dei dividendi in aggiunta a royalties e vari livelli di tassazione.

L'ultima generazione di contratti di investimento vede la diffusione dei "Contratti di

servizio",43 che possono comportare comunque un ingente capitale investito ma

senza l'appesantimento della formale comproprietà tra Stato ed investitore. Le

forme più comuni sono i contratti di "management", di "coproduzione", e "contratti di

lavoro". Lo scopo è minimizzare l'impatto e il ruolo dell'investitore straniero

consentendo allo Stato capace di finanziare con le sue forze l'operazione di avere

l'effettivo controllo su questa, ragione per cui taluni ritengono che con questi tipi

contrattuali l'investitore non sopporti alcun rischio ma esegua sotto il controllo di uno

Stato straniero una prestazione di servizi. È importante la definizione degli obblighi e

diritti delle parti, poiché possono essere distribuiti in modi altamente differenziati.

Anche se appaiono segnare un riavvicinamento al modello di concessione con

l'investitore straniero libero di agire nei termini della stessa a suo rischio, le

differenze sono notevoli: oltre alle

W. Peter, op. cit. p. 21.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

diverse tassazioni in aggiunta alle royalties, lo Stato ospitante mantiene il controllo

sull'operazione, sovente tramite una società pubblica.

L'altro rilievo che emerge al cadere degli anni '70 è l'esigenza, avvertita dagli

operatori del mercato internazionale, di predisporre delle "cornici legali" a sostegno

e protezione delle operazioni di investimento transnazionali. Vuoi perché unico

mezzo per reintrodurre nell'ordinamento internazionale i principi sovvertiti

dall'instaurazione del NIEO, o in alternativa, al solo fine di attrarre più investimenti

da parte dei paesi in via di sviluppo, si assiste all'affermazione dello strumento degli

"International Investment Agreement" (IIA): accordi internazionali tra Stati, volti a

garantire condizioni di trattamento certe e protette per le operazioni di investimento

intraprese vicendevolmente dai soggetti nazionali dell'uno nel territorio dell'altro, i

quali hanno di fatto sopperito alle incertezze createsi circa le norme di diritto

internazionale degli

investimenti⁴⁴, e che vedranno un progressivo sviluppo ed una crescita

esponenziale a partire dagli anni '90 fino ad oggi.

Tipi di accordi:

Il diritto commerciale internazionale contemporaneo è ampiamente basato su

accordi internazionali, predisposti in forma di trattati bilaterali, regionali, plurilaterali o

multilaterali, questi sono lo strumento principe per lo sviluppo e l'applicazione di

norme di diritto internazionale. La materia dell'investimento internazionale non fa

eccezione. Da un lato il loro contenuto riflette le posizioni comuni e concordate tra

due o più stati, dall'altro sono giuridicamente

W. Peter, op. cit. p. 27 e seguenti e P. Bernardini, op cit. p. 248 e seguenti.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

vincolanti, e impongono agli Stati contraenti un dovere di rispettare le loro

previsioni⁴⁵.

Per quanto attiene agli investimenti internazionali non esiste ad oggi una

convenzione multilaterale, globale e onnicomprensiva, nonostante numerosi sforzi in

questa direzione siano stati intrapresi, in passato così come in tempi

più recenti⁴⁶. Ciononostante numerosi strumenti multilaterali, con oggetto più

circoscritto, sono certamente rilevanti. A questi si aggiungono trattati regionali che si

stanno diffondendo rapidamente nel territorio degli investimenti transnazionali,

talvolta anticipando i trends in materia⁴⁷.

Più di ogni altro strumento la continua evoluzione ed espansione della rete

internazionale di accordi bilaterali ha sviluppato i principi relativi al trattamento ed

alla protezione degli investimenti stranieri⁴⁸.

2.1) Gli accordi multilaterali:

La divergenza di interessi tra Stati esportatori e importatori di capitali ha vanificato

ogni tentativo di addivenire ad una convenzione internazionale multilaterale, in

materia di investimenti, che potesse disciplinare ogni aspetto della materia⁴⁹.

Uno sforzo diretto alla creazione di siffatto strumento, benché non vincolante, è

stato intrapreso negli anni '70 e nei primi anni '80. Lo strumento in questione è

United Nations Conference on Trade and Development: International Investment Agreements key issues vol. $1\,2004-UNCTAD/ITE/IIT/2004/10$ P.17

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.17 e P. Bernardini, op. cit. p. 248.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.17 e P. Bernardini, op. cit. p. 248.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.17 e Andrea Giardina, *Gli accordi bilaterali sugli investimenti e l'accordo nordamericano di libero scambio;* in enciclopedia degli idrocarburi, vol. 4 p. 539. W. Peter, op. cit. p.27.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

il già menzionato⁵⁰ progetto di codice di condotta per le imprese transazionali

sviluppato dalle UN, il quale avrebbe risolto diverse delle preoccupazioni degli Stati,

ospitati ed ospitanti, riflettendo naturalmente le politiche e le posizioni del periodo⁵¹.

Degli accordi multilaterali in essere se ne segnalano alcuni che trattano di questioni

correlate agli investimenti internazionali, come nel caso del General Agreement on

Tariffs and Trades (GATT) sviluppato dal Fondo Monetario Internazionale nel 1947

nell'intento di porre le basi di un sistema multilaterale di relazioni commerciali al fine

di favorire la liberalizzazione del commercio

mondiale, evolutosi dopo il c.d. "Uruguay Round" ⁵²; ultima fase di trattative tra 124

Stati terminata nel 1994 dopo sette anni di lavori, con l'istituzione della World Trade

Organization (WTO), l'unica struttura esistente di portata effettivamente globale,

direttamente o indirettamente rilevante per gli

investimenti internazionali⁵³. Alcuni accordi sono stati quindi conclusi

successivamente nell'ambito del "Uruguay Round" tra questi risalta il General

Agreement on Trade in Services (GATS) del 1995 che sostituisce il GATT quale foro

mondiale per la liberalizzazione degli scambi, nonostante la sua copertura sia molto

più ampia, con una definizione, implicita, di commercio di servizi ben oltre il

semplice scambio transfrontaliero rinvenibile nel GATT. La struttura flessibile ne

limita l'incisività viste le possibili deroghe all'applicazione del principio del

trattamento nazionale e l'applicazione dei suoi contenuti limitata a quanto dichiarato

e sottoscritto dai singoli stati in appositi elenchi nazionali⁵⁴.

Vedi meglio supra, paragrafo 1.1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Parimenti interessanti sono due convenzioni concluse sotto l'egida della "World

Bank": la convenzione di Washington del 1965 istitutiva del "International

Centre for Settlement of Investment Disputes" (ICSID) il cui ruolo determinante è

analizzato successivamente⁵⁵, e l'accordo costitutivo della "Multilateral Investment

Guarantee Agency" (MIGA) nel 1988. Questa si pone come obbiettivo di

implementare gli investimenti stranieri nei paesi in via di sviluppo migliorando il

trattamento e la protezione offerta a questi o garantendo contratti di investimento⁵⁶.

Le convenzioni multilaterali, nello specifico quelle di portata globale, sono quanto di

più vicino ad una "legislazione" che si possa trovare nel panorama del diritto

internazionale. Rendono possibile la formulazione e l'applicazione di regole

"universali", concordate da ed applicabili alla totalità degli Stati, o quantomeno ad

una larga maggioranza di questi. Sovente questi trattati sono implementati con la

predisposizione di apparati istituzionali che sopraintendano alla loro applicazione,

revisione e sviluppo. Il contraltare è dato dal fatto che la necessità di trovare un

terreno comune ad un grande numero di Stati spesso comporta la formulazione di

previsioni molto generali o crivellate di eccezioni e casi speciali. Le difficoltà a

trovare accordi in materie come l'investimento internazionale risiede anche nella

mancanza di strumenti globali come questi⁵⁷.

2.2) Accordi regionali e plurilaterali:

Si classificano come "regionali" o "plurilaterali" quegli accordi internazionali cui

prendono parte solamente un limitato numero di Stati e che solitamente non

Vedi in proposito i capitoli terzo e quarto. W. Peter, op. cit. p.27.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.17.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

sono aperti alla partecipazione di Stati ulteriori. Sono ovviamente vincolanti solo per

i paesi che li hanno sottoscritti ad applicabili solo a questi. Questi strumenti vanno

acquisendo rilevanza sempre maggiore in materia di investimenti internazionali⁵⁸.

Una significativa sottocategoria di questi è data dagli accordi di integrazione

economica regionale, i quali spesso implicano un livello di cooperazione tra gli Sati

contraenti superiore al normale e frequentemente si contraddistinguono per la

presenza di istituzioni "sopranazionali". È quindi difficoltoso trarre conclusioni

generali dai loro testi⁵⁹.

L'esempio più significativo di queste realtà è da individuarsi nella Comunità

Europea, Unione Europea, cui l'effettiva liberalizzazione ora in

movimentazione di capitali, l'eliminazione di misure discriminatorie e l'adozione di

regole comuni a tutti gli Stati membri ha avuto un impatto notevole sugli investimenti

tra Stati membri e in/da Stati terzi⁶⁰.

Altro esempio di accordo volto ad un'integrazione regionale è il "North-Atlantic Free

Trade Agreement" concluso nel 1992 tra Stati Uniti, Canada e Messico, in vigore dal

'94. Benché questo comporti un grado di integrazione di molto inferiore rispetto

all'UE, qualificandosi come costitutivo di una zona di libero scambio e non di un

mercato comune, i suoi effetti in materia di investimenti

sono notevoli⁶¹. internazionali Si elimina ogni restrizione

limitatamente ai beni originati⁶² in uno degli stati contraenti, ed altresì si vengono

liberalizzati gli investimenti, definiti in modo estensivo, e le prestazioni

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.18.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

di servizi, con l'esplicita inclusione di quelli finanziari. Si riconosce agli investimenti il

favore del trattamento nazionale, quello conforme al diritto

internazionale o della nazione più favorita⁶³. Inoltre per il caso di nazionalizzazione

si prevedono significative garanzie: equo indennizzo, processo rispettoso dei diritti

della parte e necessario interesse pubblico sotteso all'atto. Significative anche le

disposizioni in materia di soluzione delle controversie che richiamano la

convenzione ICSID, il suo meccanismo supplementare 64 o il

regolamento arbitrale UNCITRAL⁶⁵.

Un esempio recente di accordo "interregionale" è l' "Energy Charter Treaty"

concluso nel 1994 tra l'Unione Europea e tutti i suoi stati membri, la Russia, gli stati

già membri dell'ex Unione Sovietica, la Turchia, il Giappone e l'Australia, ed entrato

in vigore nel '98⁶⁶.

Il trattato copre solo un settore, sebbene uno dei più importanti, il commercio ed il

transito dei prodotti energetici e le questioni ambientali connesse. Le sue previsioni

in materia di investimenti sono abbastanza elaborate e necessitano di essere

implementate da un secondo accordo che disciplini l'ammissione degli

investimenti⁶⁷.

Il particolare meccanismo di soluzione delle controversie disciplinato all'articolo 26

prevede la possibilità, per l'investitore, di scegliere se prestare il suo consenso ad

un procedimento arbitrale, nonché di individuare una preferenza tra il regolamento

della convenzione di Washington, il meccanismo supplementare di

P. Bernardini, op. cit. p. 251.

Richiamo necessario stante la non ratifica della convenzione di Washington da parte del Canada.

P. Bernardini, op. cit. p. 251.

P. Bernardini, op. cit. p. 251.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.18.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

questa, il regolamento UNCITRAL o il regolamento della camera di commercio

di Stoccolma⁶⁸.

Quando tutti gli Stati membri di una convenzione di integrazione regionale sono

paesi in via di sviluppo, le disposizioni circa gli investimenti stranieri tendono a

seguire schemi similari alle legislazioni nazionali. È il caso del Andean Pact, la cui

disciplina degli investimenti stranieri ha seguito l'evoluzione delle legislazioni

nazionali nel periodo tra gli anni '70 e la metà degli anni '90, passando dalle

restrizioni e limitazioni fino alle crescenti liberalizzazioni⁶⁹.

Gli strumenti plurilaterali e regionali hanno delle similitudini con quelli multilaterali:

sono necessari più paesi per la conclusione e l'entrata in vigore, spesso prevedono

strutture istituzionali e contengono previsioni volte a garantire lo sviluppo e la

crescita della convenzione. Nel contempo, il numero di Stati coinvolti è minore e

spesso si tratta di Stati omogenei. In materia di investimenti stranieri siffatti

strumenti hanno contribuito a modificare le leggi e le politiche preesistenti e a creare

schemi applicabili su un più ampio livello internazionale, sebbene non ancora

universale. A controprova di questo si

registra la tendenza di questi ad essere precursori di innovazioni in materia⁷⁰.

2.3) I BIT:

I Bilateral Investment Treaties (BIT) costituiscono l'elemento principale

dell'attuale disciplina degli investimenti internazionali¹¹.

Il numero degli accordi bilaterali in materia di investimenti è particolarmente elevato

e oggetto di una progressiva crescita negli ultimi anni: da meno di cento

P. Bernardini, op. cit. p.254. UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.18.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

accordi negli anni '60 si è passati agli oltre duemila degli anni '90, tremila ad oggi. Questo modello di accordo nasce nel 1959, con gli accordi della Repubblica Federale di Germania con il Pakistan e poi con la Repubblica Domenicana⁷². Essi trovano sicuramente un precedente nei tradizionali trattati di *Friendship, Navigation and Commerce*, stipulati dagli Stati Uniti a partire dall'accordo del 1778 con la Francia, ed abbandonati solo negli anni '80 a favore del recepimento del modello BIT⁷³.

Ad oggi i BIT sono conclusi da tutti i paesi industrializzati, dai paesi dell'ex blocco sovietico fino ai paesi dell'America Latina, tradizionalmente restii ad aprirsi ad impegni internazionali in materia di investimenti in nome della c.d. "dottrina Calvo" del infine, in tempi più recenti Algeria, Messico, Brasile ed India 15.

Le ragioni di questa affermazione e del successivo rapido sviluppo, sono da ricercarsi nello stato di incertezza del diritto consuetudinario in materia, esasperato dalle risoluzioni UN degli anni '60 e '70 ⁷⁶.

Nel contesto di questa diffusa incertezza, e di confronto diretto tra opposte concezioni politico-ideologiche, lo strumento bilaterale si pone come elemento fondamentale per incoraggiare e proteggere gli investimenti, definendo regole pattizie capaci di ridurre le incertezze e di porre le basi per una proficua

Andrea Giardina, Gli accordi bilaterali sugli investimenti e l'accordo nordamericano di libero scambio; in enciclopedia degli idrocarburi Vol. IV, p. 540.

P. Bernardini, op. cit. p.249.

Dottrina elaborata dal giurista Carlos Calvo, ed ancora incorporate in talune costituzioni di stati Latino-Americani, propone l'assoluta esclusione di ogni intervento straniero nei settori delle risorse naturali e delle attività economiche di uno stato, rivendicando inoltre le giurisdizione esclusiva delle corti nazionali al riguardo. In proposito vedi P. Bernardini, op. cit. p.249. P. Bernardini, op. cit. p.249.

A. Giardina, art. cit. p.540; Vedi inoltre supra, paragrafo 1.2.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

collaborazione, offrendo una disciplina speciale alternativa a quella generale,

connotata da contorni incerti e discussi⁷⁷.

Il loro oggetto d'elezione è stato, fin dagli inizi, la protezione dell'investimento, nel

più ampio contesto delle politica di promozione e favore per gli investimenti stranieri.

Protezione avverso nazionalizzazioni ed espropriazioni, garanzia della libertà di

trasferimento di fondi e previsione di meccanismi arbitrali per la soluzione delle

controversie con lo Stato ospitante sono elementi ricorrenti nella quasi totalità della

casistica⁷⁸.

I BIT coprono inoltre una varietà di altri argomenti, in particolare si evidenziano

previsioni volte a garantire la non discriminazione nel trattamento delle attività di

investitori stranieri, in alcuni casi la disciplina dell'ingresso di imprese straniere nel

mercato nazionale ed anche la possibilità di surrogazione, in caso di pagamento del

premio assicurativo, della società, con sede nel paese esportatore di capitale, che

garantisce l'investimento⁷⁹.

Quali elementi della disciplina internazionale degli investimenti, i BIT si sono

mostrati fondamentali strumenti di sviluppo di nuove disposizioni per gli IIA, con

particolare riferimento a quelle connesse alla protezione degli investimenti. Benché

la struttura di questi trattati rimanga quasi standardizzata, sono in grado di riflettere,

con le loro clausole, le diverse posizioni degli Stati che hanno

concluso tali accordi⁸⁰.

Inizialmente indirizzati alle sole relazioni tra paesi sviluppati, esportatori di capitali, e

in via di sviluppo, hanno mostrato negli anni la capacità di diversificarsi, muovendo

verso altri rapporti, quali sono quelli tra soli paesi in

A. Giardina, art. cit. p.540.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

via di sviluppo o in transizione economica. Pur scontando, rispetto ai trattati

multilaterali e regionali, la mancanza di strutture istituzionali di riferimento, appaiono

capaci di adattarsi a circostanze speciali, avendo ricoperto, per esempio, un ruolo

importante nel passaggio degli Stati dell'est europeo ad un'economia di mercato.

Sono ad oggi il principale indice di un generale favore

per gli investimenti internazionali⁸¹.

Contenuti e struttura degli accordi bilaterali:

In virtù della loro influenza sul diritto internazionale degli investimenti, della loro

diffusione e dello sviluppo costante, nonché della frequenza con cui questi

vengono invocati negli arbitrati internazionali in materia⁸², i BIT meritano di essere

analizzati con riferimento alla loro struttura ed ai loro contenuti tipici. Pur con delle

differenze di formulazione e nella non completa coincidenza delle previsioni

normative, i trattati bilaterali seguono uno schema consolidato.

Fissate le definizioni di "investitore" e di "investimento protetto" ai fini

dell'applicazione del trattato, questo normalmente prosegue prevedendo un

determinato standard di trattamento (Full protection and security o Fair and

equitable treatment per esempio), seguono quindi le disposizioni che limitano e

disciplinano le possibilità di nazionalizzazione, le disposizioni riquardanti il

trasferimento dei capitali ed il rimpatrio dei profitti, e sempre più spesso trovano

spazio la clausola della Most Favoured Nation e la c.d. Umbrella

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.18. UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 P.18.

Su questo punto vedi meglio infra, paragrafo 3.1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIURICIVIE RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Clause; è invece una costante la presenza di disposizioni relative alla soluzione

delle controversie o Investor State Dispute Settlement Clause (ISDS)⁸⁴.

3.1) La nozione di investimento e di investitore:

Una questione, per sua natura, fondamentale sollevata nel diritto internazionale

degli investimenti è la definizione stessa di "investimento". Quantunque possa

apparire singolare, ritenendo che la distinzione tra i due maggiori ambiti delle

relazioni economiche internazionali, gli investimenti internazionali ed il commercio

internazionale, debba ormai essere chiara, la questione si presenta di estrema

difficoltà⁸⁵.

La distinzione è rilevante tanto in ambito economico⁸⁶ quanto in ambito giuridico,

essendo questa connotata da elementi di complessità; paradigmatica in questo

senso è l'assenza di tale definizione in seno alla Convenzione di Washington del

1965⁸⁷, la più importante in materia, stante l'impossibilità di

addivenire ad una formulazione che soddisfacesse tutti gli stati contraenti⁸⁸.

I BIT contengono una definizione di investimento da loro presa in considerazione,

spesso completata da un'elencazione, non esaustiva, di operazioni economiche

prototipo, cui il trattato si ritiene pacificamente applicabile. Gli stessi accordi

prevedono, in caso di controversie, la devoluzione di queste a tribunali arbitrali

internazionali, il cui primo compito sarà stabilire se l'operazione, in concreto, rientra

nelle operazioni previste dal trattato da cui

P. Bernardini, op. cit. 249.

Charles Leben, La partecipazione allo sviluppo economico di uno stato è una condizione per la protezione degli investimenti in base ai trattati?; Relazione presentata al convegno italo-francese Il nuovo diritto internazionale degli investimenti, Napoli 26 maggio 2008, presso l'università Federico II.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

giuricivie RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

origina la loro competenza, fornendo un'interpretazione in concreto della

definizione di investimento⁸⁹.

per questo motivo che, oltre all'analisi delle definizioni contenute nei trattati, ci si

deve riferire anche alla giurisprudenza arbitrale, prevalentemente dei tribunali

costituiti secondo la Convenzione Washington del 1965, per individuare gli elementi

costitutivi della definizione "vivente" di investimento internazionale.

La definizione adottata dai trattati è generalmente ampia, tendendo a comprendere

sia i beni che i diritti e gli interessi degli stranieri. È altresì dichiaratamente non

esaustiva, indicando alcune operazioni a mero titolo esemplificativo, come la

seguente formulazione, contenuta nei BIT inglesi sviluppati nella seconda metà

degli anni '90:

"Investment means every kind of asset, including: (i) movable and immovable property and any other related property rights such as mortgages; (ii) shares in, stock, bonds and debentures of, and any other form of participation in a company of business enterprise;

claims to money, and claims to performance under a contract having financial value; (iv) intellectual property rights, technical processes, know-how and any other benefit or advantage attached to a business; (v) rights conferred by law or under contract to undertake any commercial activity, including search for, or cultivation, extraction

or exploitation of natural resources".

La pratica più recente ha evidenziato la tendenza a dettagliare maggiormente

queste definizioni. Si fa esplicito richiamo ai diritti di proprietà su beni mobili ed

immobili; ad altri diritti reali, compresi quelli di garanzia; ai diritti di natura

economica, legali o contrattuali, relativi alle attività aventi ad oggetto le risorse

00

Analogamente lo stesso discorso si ritiene applicabile ai tribunali ICSID stante la mancanza di una definizione di investimento nella Convenzione di Washington.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

naturali; alle proprietà intellettuali ed industriali ed il Know How; sono inoltre

comprese le partecipazioni in società che operano nello Stato ospite, a fugare i

dubbi circa la posizione degli azionisti, distinti dalla società di cui sono soci; ricorre

spesso, soprattutto nei BIT americani, l'estensione della protezione anche ad attività

semplicemente connesse⁹⁰.

Il richiamato carattere non esaustivo di queste definizioni espone comunque alla

possibilità che si debba determinare, in concreto, se una determinata fattispecie

possa essere o meno ricompresa nella definizione e di conseguenza protetta

secondo le norme del trattato. Quello che si pone è un problema di interpretazione

del trattato, ed in quanto tale si deve fare riferimento alla

Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati⁹¹, alla luce della quale

dirimenti saranno lo scopo e l'oggetto del trattato, alla luce del testo,

comprensivo del preambolo, di questo e delle circostanze in cui è stato concluso⁹².

doveroso premettere, prima di fare rifermento ai criteri ermeneutici emergenti

dalla giurisprudenza arbitrale circa la definizione di investimento, che ogni tribunale

arbitrale internazionale, anche quelli costituiti secondo la Convenzione di

Washington, non è tenuto a prendere in considerazione le decisioni già emesse in

casi affini. Decide, con effetti inter partes, unicamente con riferimento al caso di

specie. Come è noto in alcun settore del diritto internazionale esiste un principio di

stare decisis, ed il diritto internazionale degli investimenti non fa eccezione⁹³.

Questo tuttavia non ha prevenuto, in questo come in altri settori, la possibilità che si

formasse una giurisprudenza, la quale ricopre un ruolo centrale nello

A. Giardina, art. cit. p. 541.

Adottata il 22 maggio 1969, è entrata in vigore il 28 gennaio 1980.

A. Giardina, art. cit. p. 541.

A. Giardina, art. cit. p. 541.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

sviluppo del diritto: la ripetizione, nelle pronunce, di alcune soluzioni già adottate in

precedenza ha portato alla generalizzazione di alcuni concetti ed analisi⁹⁴.

Il problema di una definizione di investimento viene sollevato innanzi ai tribunali

arbitrali solo in tempi recenti, in concomitanza con la grande diffusione dei BIT negli

anni '90. Ovvero nel momento in cui questi non sono aditi in forza di una clausola

compromissoria, concordata tra le parti nel testo di un contratto che già qualifica

come investimento l'operazione che ne è l'oggetto, bensì unilateralmente da una

parte (tipicamente l'investitore) in virtù di una disposizione contenuta in un trattato,

circostanza che ha obbligato i tribunali arbitrali ad elaborare una nozione oggettiva

di investimento⁹⁵.

Per quanto attiene ai criteri di riferimento, delineati dalla giurisprudenza arbitrale, per

individuare un'operazione di investimento, quelli generalmente ricorrenti sono i

sequenti: una certa durata nel tempo dell'attività, ad esclusione quindi delle

operazioni istantanee di compravendita o di brevissima durata; l'attesa di un profitto

da parte del soggetto investitore; l'assunzione da parte di questo di un certo rischio,

non limitato al semplice rischio di inadempimento; un certo valore delle risorse

impiegate dall'investitore; il contributo allo sviluppo economico dello stato ospite 96 97.

Quanto emerge dall'analisi congiunta delle definizioni contenute nei trattati e dalla

loro interpretazione presso i tribunali arbitrali, è una continua espansione della

nozione, sufficiente a ricomprendere, al ricorrere di determinate circostanze, nella

definizione di investimento operazioni precedentemente

Charles Leben, rel. cit.

Charles Leben, rel. cit.

Charles Leben, rel. cit.

A. Giardina, art. cit. p. 542 – 543.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

escluse, quali una compravendita, e ad escluderne altre pur avendo queste la forma

giuridica tipica dell'investimento, mettendo in luce l'insufficienza dei caratteri

generali delineati sopra⁹⁸.

Nell'attribuzione della qualifica di investitore protetto tutti i modelli di BIT fanno

riferimento agli individui cittadini ed alle società nazionali degli stati

contraenti⁹⁹.

In riferimento alle persone fisiche, la cittadinanza viene determinata secondo le

regole dello Stato che la attribuisce. Le sole problematiche che emergono sono

legate alla presenza di un soggetto dotato di doppia o plurima cittadinanza: se un

soggetto ha anche la cittadinanza di uno Stato terzo rispetto al trattato, si

applica il criterio enucleato dalla Corte Internazionale di Giustizia 100, che vede la

prevalenza della cittadinanza del paese con cui il soggetto intrattiene il legame più

intenso. Se, diversamente, un soggetto presenta la cittadinanza di ambedue gli Stati

contraenti, si fa riferimento alla soluzione generalmente accolta in materia di

protezione diplomatica dei cittadini, la quale prevede che il

soggetto non sia considerato come straniero 101. Si segnala però il più recente

orientamento che vede anche in questo caso la regola della cittadinanza effettiva 102.

Per quanto concerne le società e le persone giuridiche in generale, il punto di

riferimento di ogni ricostruzione ai sensi del diritto internazionale consuetudinario è

la sentenza della corte internazionale di giustizia nel c.d. caso

Vedi meglio infra, paragrafo 3.2.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Barcelona Traction 103, per cui la protezione diplomatica di una società spetta allo

Stato ove questa è costituita ed ha la sede statutaria e non allo Stato nazionale

della maggioranza degli azionisti, fintanto che il legame con lo Stato di costituzione

non sia puramente fittizio 104.

3.2) (Segue) Il contributo allo sviluppo economico del paese

ospitante:

Tratteggiando la definizione di investimento ai sensi dei trattati bilaterali è emerso

come la sua interpretazione sia soggetta alla Convenzione di Vienna del 1969 sul

diritto dei trattati, che impone di riferirsi alle circostanze di conclusione del trattato ed

al testo interamente considerato, comprensivo quindi del preambolo. Inoltre si è

fatto cenno, da ultimo, al processo di estensione del

suo contenuto¹⁰⁵, ed alla conseguente introduzione, nella nozione, di fattispecie

precedentemente escluse, così come dell'espunzione di altre precedentemente

ammesse. Nello stesso tempo si è evidenziato il ruolo assunto dalla giurisprudenza

arbitrale nell'enucleare dei criteri generali per individuare in concreto gli investimenti

internazionali ai sensi dell'applicazione dei trattati, e tra questi criteri si è fatta

menzione del contributo apportato, dall'operazione di investimento, allo Stato

ospitante 106.

Questi elementi sono profondamente collegati e meritano un'ulteriore analisi. La

questione centrale è se la nozione di investimento protetto, inserita nei trattati, copra

ogni operazione economica tra un privato ed uno Stato straniero,

Belgio v. Spagna, ICJ 1970.

A. Giardina, art. cit. p. 543.

W. Ben Hamida, ne L'arbitrage transnational unilateral parla di deriva e diluizione della nozione.

Vedi meglio al paragrafo precedente.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

che si presenti nella veste giuridica tipica dell'investimento, ovvero se questa abbia

una sua specificità. In effetti una serie di pronunce arbitrali aggiunge alla definizione

di investimento una condizione: che questo costituisca un contributo, significativo,

allo sviluppo del paese ospitante, da valutarsi nell'ottica di questo. Su questo criterio

trovano fondamento alcune pronunce le quali qualificano come investimenti

operazioni tipicamente di commercio internazionale, quali compravendite e contratti

di finanziamento, in virtù del significativo apporto offerto da queste allo sviluppo

dell'economia dello Stato ospitante 107.

Si tratta di stabilire se sia sufficiente essere in presenza di un investimento, alla

stregua dei criteri stabiliti dai trattati, oppure se a questi si debba affiancare una

condizione ulteriore e necessaria, basata sul contributo di questi investimenti nel

paese ospitante.

Per ricostruire lo stato attuale del diritto internazionale degli investimenti su questo

punto si deve, naturalmente, prendere in considerazione la giurisprudenza in virtù

dei motivi già delineati, in particolare si citano di seguito delle pronunce emesse

secondo il regolamento della già richiamata

Convenzione ICSID¹⁰⁸.

Nel caso Fedax c. Venezuela 109, si trattava di capire se l'acquisto da parte della

società Fedax, tramite girata, di alcune cambiali emesse dal governo Venezuelano

fosse o meno un investimento protetto ai sensi della Convenzione di Washington, in

quanto si contestava la competenza del tribunale arbitrale ritenendo l'operazione

non rientrante nella definizione di investimento. Il tribunale risolve la questione

richiamando quattro caratteri costitutivi di un

Charles Leben, rel. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA

investimento: durata nel tempo; stabilità in materia di profitti e ricavi; impegno

sostanziale dell'investitore ed un interesse certo per lo sviluppo del paese ospitante.

Si afferma inoltre come l'ultimo sia il criterio prevalente e dirimente. Su questa base,

avendo rilevato che l'operazione rivestiva un interesse pubblico fondamentale, si

pronuncia nel senso di considerare l'operazione un

investimento protetto¹¹⁰. Il caso CSOB c. Slovacchia¹¹¹ trova un fondamento

testuale al riferimento allo sviluppo economico del paese ospitante nel preambolo

della Convenzione di Washington, il quale invoca "la necessità di cooperazione

internazionale ai fini dello sviluppo economico... e il ruolo giocato in tale ambito

dagli investimenti privati internazionali". Ritenendo quindi un investimento il prestito

erogato dalla banca Ceca CSOB all'organo di riscossione delle imposte Ceco, nella

cornice di un accordo di consolidamento tra Slovacchia e Repubblica Ceca, che

garantivano il prestito, e la banca stessa, ben potendo un prestito contribuire in

maniera significativa allo sviluppo economico di uno stato¹¹².

Nello stesso senso il caso Salini c. Marocco¹¹³, in cui, nell'ambito di un contenzioso

tra due società Italiane e lo stato del Marocco, il tribunale si pronuncia nel senso di

ritenere la costruzione di un'autostrada un inequivocabile apporto allo sviluppo

economico di un paese, riconoscendo nel caso di specie un

operazione di investimento¹¹⁴.

Charles Leben, rel. cit. ARB/97/4 24 maggio 1999. Charles Leben, rel. cit. ARB/00/4 23 luglio 1981.

Charles Leben, rel. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Nonostante si trovino anche pronunce di segno diverso¹¹⁵ lo stato attuale della giurisprudenza vede, in una maggioranza di casi, consacrato il contributo allo sviluppo dell'economia dello Stato di accoglienza quale elemento fondamentale della nozione di investimento¹¹⁶.

La circostanza che tutte le pronunce richiamate ad esempio siano state rese in procedimenti disciplinati dalla Convenzione di Washington, a fronte della mancanza, nel testo di questa, di una definizione autonoma di investimento, non

una spiegazione del ragionamento compiuto dagli arbitri nell'individuazione del criterio. Questo si giustifica in ragione della preoccupazione di alcuni tribunali ICSID di scartare le operazioni economiche ordinarie, non meritevoli di beneficiare della disciplina di vantaggio riservata agli investimenti. Nulla osta affinché tribunali arbitrali diversi addivengano al medesimo ragionamento, in forza delle medesime ragioni¹¹⁷.

A rafforzare questa considerazione l'analisi dei preamboli di diversi BIT¹¹⁸ mostra riferimenti, talvolta impliciti, talaltra espliciti, alla necessità che un investimento, ai fini del trattato, contribuisca all'economia dello Stato di destinazione¹¹⁹, di fatto riprendendo il preambolo della Convenzione ICSID nel quale i tribunali arbitrali avevano trovato un fondamento testuale al criterio. ¹²⁰ In conclusione, si rileva una prima tendenza della giurisprudenza arbitrale^{121 122}, volta ad ampliare in misura prima sconosciuta la nozione di investimento,

ARB/03/8 10 gennaio 2005 e ARB/99/7 9 febbraio 2004.

Charles Leben, rel. cit.

Charles Leben, rel. cit.

Francia 1990 "Volendo rafforzare la cooperazione economica tra i due stati..."; Algeria 2000 "...Volendo rafforzare la cooperazione economica..."; Australia 1993 "(le parti) riconoscono l'importanza nel promuovere il flusso di capitali per l'attività economica e lo

sviluppo.."
Charles Leben, rel. cit.

Vedi supra il riferimento a: CSOB c. Slovacchia.

Vedi supra, paragrafo 3.1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

andando a ricomprendervi i crediti e i diritti a qualsivoglia prestazione suscettibile di

valutazione economica, ed inoltre i diritti di proprietà industriale,

commerciale ed intellettuale 123, assicurando agli operatori economici una protezione

giuridica rafforzata dalla possibilità di ricorso ai tribunali arbitrali internazionali, in

caso di controversia contro lo Stato ospitante, in base ad un trattato di protezione

degli investimenti anche in assenza di un legame

contrattuale tra le parti 124. A fronte di questa, con l'introduzione del criterio del

contributo allo sviluppo economico, gli arbitri hanno voluto mettere un limite a

questo ampliamento indefinito della nozione di investimento protetto 125. La ricerca di

nuovi investimenti spinge gli Stati a sopportare una considerevole compressione

della loro giurisdizione, accettando di sottoporre controversie con privati, sorte nel

loro territorio, ad una forma di giustizia privata. Ma una tale compressione delle

prerogative Statali non si può giustificare se non in ragione del contributo che le

operazioni così tutelate apportano allo sviluppo del paese e della sua economia 126,

è questa la conclusione che si può ragionevolmente trarre

dai preamboli degli stessi trattati¹²⁷.

3.3) Le principali clausole ed i loro effetti:

Contenuto essenziale dei BIT, oltre alle definizioni di investitore e di

investimento 128, necessarie a delimitare il campo di operatività degli stessi, sono

"Giurisprudenza" è da intendersi nel senso indicati supra al paragrafo 3.1.

Charles Leben, rel. cit.

Valgono qui le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti circa il "rapporto di investimento".

Charles Leben, rel. cit.

Charles Leben, rel. cit.

Vedi supra in questo paragrafo.

Vedi meglio al paragrafo 3.1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

le previsioni che disciplinano lo standard di trattamento degli investimenti da quelle

individuate.

Fair and equitable treatment:

lo standard più risalente nonché quello più frequentemente invocato dagli

investitori per far valere la violazioni di un BIT da parte dello Stato ospitante. Nato

con l'Havana Charter for an International Trade Organization nel 1948, mai entrato

in vigore, è oggi presente in tutti i principali trattati bilaterali sulla protezione degli

investimenti, nonché nel NAFTA e nel Energy Charter Treaty¹²⁹.

In assenza di una definizione la portata di questo standard ha originato varie

interpretazioni in dottrina ma soprattutto nella pratica del contenzioso arbitrale.

Nel caso Waste Management v. United Mexican States 130 il tribunale ha optato per

una definizione pragmatica, ritenendo lo stesso uno standard flessibile che

deve essere adattato alle specificità del caso concreto 131. Si possono individuare

situazioni che integrano la nozione in alcune pronunce; la pronuncia sul caso

MTD v. Republic of Chile, 132 richiamando la Convenzione di Vienna sul diritto, e

l'interpretazione, dei trattati ha ritenuto il significato ordinario dei termini (Fair ed

Equitable) quello di "giusto", "imparziale" e "legittimo", riferendosi poi al preambolo

del trattato in cui le parti esprimevano l'intenzione di favorire il reciproco flusso di

investimenti tra i due Stati, riconoscendo la necessità di

P. Bernardini, op. cit. p.256.

NAFTA – 30 aprile 2004 – FILJ, 2000, p. 214 e seguenti.

P. Bernardini, op. cit. 257.

25 maggio 2004; in proposito: http://ita.law.uvic.ca/index.htm.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

proteggere gli stessi, nell'ottica di favorire la prosperità economica degli Stati

contraenti¹³³.

Più incisiva l'analisi compiuta dagli arbitri del caso Tecnicas Mediambientales

Tecmed v. United Mexican States 134 nel quale la clausola viene interpretata alla

luce del principio di buona fede, proprio del diritto internazionale, il quale richiede

che lo Stato non leda le aspettative generate negli investitori nel momento in cui

questi hanno optato per l'operazione, dovendo questi attendersi, da parte dello

Stato, un comportamento coerente, trasparente e scevro da ambiguità, conoscendo

la legislazione in materia di investimenti nonché gli obiettivi e la politica del paese

ospitante in anticipo al fine di pianificare conseguentemente la propria attività 135.

La buona fede è, peraltro, da intendersi come elemento dello standard in questo

senso: un comportamento contrario viola senz'altro lo standard, ma sono altresì

ipotizzabili comportamenti in buona fede, da parte dello stato, che costituiscano

comunque una violazione di questo 136.

Most Favoured Nation:

Presente nella quasi totalità degli accordi internazionali sulla protezione degli

investimenti, è questa una delle clausole più frequentemente invocate dagli

investitori in sede di arbitrato¹³⁷. Con l'inserimento di questo tipo di previsione, gli

Stati contraenti si obbligano a garantire, l'uno all'altro nonché l'uno agli investitori

dell'altro, un trattamento che sia non meno favorevole rispetto a

P. Bernardini, op. cit. p. 257

29 maggio 2003 ILM,2004,133.

P. Bernardini, op.cit. p. 258.

P. Bernardini, op.cit. p.258

P. Bernardini, op. cit. p. 258

GiuriCivile - Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

quello offerto, per gli stessi rapporti richiamati dalla clausola, ad uno Stato terzo od agli investitori provenienti da questo 138.

II BIT tra Stati Uniti ed Argentina, una delle principali fonti di arbitrati internazionali in materia¹³⁹, prevede siffatta clausola con la sequente formulazione:

> "Each Party shall permit and treat investment, and activities associated therewith, on a basis no less favourable than that accorded in like situations to investment or associated activities of its own nationals or companies, or of nationals or companies of any third country, whichever is the more favourable, subject to the right of each Party to make or maintain exceptions falling within one of the sectors or matters listed in the Protocol to this Treaty" 140

Tali clausole sono classificabili come "generali" o "speciali": le prime accordano lo standard di trattamento in tutte le relazioni tra le parti con riferimento ad aree genericamente definite, "all matters relating to trade, navigation and all other economic relations", per usare le parole del GATT¹⁴¹; viceversa le seconde limitano il trattamento ad alcune specifiche materie puntualmente individuate 142. A prescindere da questa classificazione, la clausola MFN non può non essere dettata se non con riferimento a materie determinate 143.

Particolari problemi sorgono a causa delle differenti formulazioni della clausola presenti nei diversi trattati, che possono portare ad interpretazioni, ed esiti giudiziali, difformi. Tra le più usate abbiamo formule che vogliono la clausola

P. Bernardini, op. cit. p. 258

Michele Marchesiello, L'arbitrato internazionale nelle dispute investitori-Stato: una nuova idea di giustizia o creazione di un suo mercato

globale?; in Nuova Giurisprudenza ligure, 2016, n. 1, p. 37 U.S.- Argentina BIT, 14 novembre 1991, Art. 2.

Vedi meglio supra, paragrafo 2.1.

P. Bernardini, op. cit. p. 259.

Questa regola, nota come eiusdem generis rule è fonte di contrasti diversi interpretativi. Vedi P. Bernardini, op. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

applicabile "a tutte le materie coperte dal trattato", "in situazioni quali..." o "agli

investimenti ed alle attività a questi collegate" 144.

Generalmente escluse sono la materia fiscale e quelle disciplinate da apposite

unioni doganali o accordi di libero scambio 145.

L'effetto potenziale di una tale previsione è quello di ampliare il novero dei diritti

sostanziali e procedurali dell'investitore oltre quelli specificatamente previsti nel

trattato alla luce del quale questi chiede protezione. Se da un lato questo può

essere ritenuto lo scopo precipuo della clausola stessa, non mancano correnti

critiche a questa apertura a pratiche definite di "Treaty shopping" da parte degli

investitori, con la ricerca del regime più favorevole previsto dai

trattati conclusi dallo Stato in cui si va realizzando il proprio investimento 146.

Particolarmente controversa è l'applicabilità della clausola alle disposizioni in

materia di ISDS¹⁴⁷ 148.

Esempio paradigmatico di questa questione è il c.d. Caso Maffezini 149: il cittadino

argentino Augusto Maffezini, avendo effettuato degli investimenti in prodotti chimici

in Galizia, si lamenta circa il trattamento riservatogli dalle autorità spagnole. In base

alle norme contenute nel BIT tra Argentina e Spagna, questi avrebbe potuto

chiedere giustizia in via di arbitrato internazionale, solo dopo aver già cercato, senza

successo e per almeno diciotto mesi, una soluzione presso le corti spagnole. Per

aggirare l'ostacolo, chiede di azionare per il tramite della clausola MFN di cui

all'articolo 4 del BIT tra Argentina e Spagna, la disposizione in materia di risoluzione

delle controversie contenuta in un altro

Per quest'ultimo richiamo vedi nota 144.

P. Bernardini, op. cit. p. 259. P. Bernardini, op. cit. p. 260.

P. Bernardini, op. cit. p. 260

P. Bernardini, op. cit. p. 260.

Per ISDS (investor state dispute settlement) vedi al successivo capitolo secondo.

ICSID Report, 419: Emilio Augusto Maffezini v. Kingdom of Spain - Gennaio 2000.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

BIT concluso dalla Spagna (con il Cile) la quale prevede la possibilità di accedere

direttamente all'arbitrato ICSID senza obbligo di sottoporre preliminarmente la

controversia alle corti nazionali 150.

Il tribunale ICSID incaricato della controversia si pronuncia in senso favorevole

all'importazione della clausola ISDS, prevista dal BIT Spagna – Cile, nel BIT tra

Argentina e Spagna¹⁵¹. Consapevole dell'effetto fortemente espansivo della

decisione, e delle sue possibili implicazioni, lo stesso tribunale si premura di

sottolineare una serie di distinguo. In primo luogo mette in risalto la formulazione

molto ampia della clausola MFN, "in all matters subject to this Agreement", che

consente un'interpretazione estensiva. Inoltre esclude che si possa operare una

simile interpretazione qualora questa si ponga in contrasto con i principi di ordine

pubblico dello Stato ospitante o che possa essere invocata la previsione di maggior

favore, contenuta in un accordo avente un oggetto diverso¹⁵².

La decisione Maffezini ha avuto seguito in altre pronunce 153, non senza, tuttavia,

che si siano registrate decisioni in senso contrario 154. Queste ultime sottolineano, a

fondamento delle loro disposizioni, come l'accordo arbitrale debba essere chiaro e

non si possa realizzare tramite un rinvio ricettizio, richiamano poi l'esigenza di non

incidere sull'equilibrio negoziale, realizzato dalle parti con il BIT, mediante

il richiamo di principi rinvenuti in trattati diversi¹⁵⁵.

P. Bernardini, op. cit. p. 260-261.

P. Bernardini, op. cit. p. 261 – 262.

Il richiamo è alla già menzionata Eiusdem Generis Rule.

Vedi Simens v. Argentina, 3 giugno 2004. http://ita law.uvic.ca/index.htm.

Vedi Salini Costruttori e italstrade v. Jordan, 29 novembre 2004; Palma v. Bulgaria 8 febbraio 2005; Techmed v. Mexico 29 maggio 2003. In proposito: http://ita law.uvic.ca/index.htm.

P. Bernardini, op. cit. p.262.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

In conclusione si deve sottolineare, quindi, l'esistenza di una contrapposizione tra

due interpretazioni della clausola MFN: una in senso espansivo, sulla scia della

decisione Maffezini, l'altra restrittiva, votata alla ricerca dell'effettiva intenzione delle

parti nel dettare la clausola. Il frequente richiamo al diverso tenore letterale di queste

clausole nei diversi BIT, nella decisione circa l'operatività o meno delle stesse, a ben

vedere, attutisce questa contrapposizione. Rimane fermo che una corretta

applicazione delle clausole MFN deve passare attraverso un'interpretazione

condotta sulla base dei criteri

di cui alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 156, sulla sussistenza o meno

dell'identità di oggetto tra le previsioni della clausola e quelle che si ambiscono

importare nel trattato mediante questa 157.

La presenza della clausola MFN in tutti i principali trattati, bilaterali ma non solo, è il

principale strumento "multilateralizzante" del diritto internazionale degli investimenti.

In assenza di un regime giuridico internazionale uniforme, infatti, si assiste ad

un'armonizzazione dal basso, per il tramite delle decisioni arbitrali sull'applicazione

dei trattati stessi. Con l'estensione dei benefici accordati agli investitori stranieri da

determinati trattati anche ad investimenti originariamente non protetti da questi, si va

ad assicurare una tutela giuridica minima ed equivalente agli investitori, a

prescindere dallo Stato in cui

decideranno di effettuare il loro investimento¹⁵⁸.

Vedi supra.

P. Bernardini, op. cit. p.263.

P. Bernardini, op. cit. p.259.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Espropriazione:

Terreno di origine degli accordi internazionali in materia di protezione degli investimenti¹⁵⁹, la possibilità per uno stato di espropriare o nazionalizzare dei beni di soggetti, investitori, stranieri è oggetto di disciplina in ogni BIT¹⁶⁰. Ormai sono consolidati i principi cardine in materia, in base ai quali tali procedure sono lecite purché l'atto statale che le dispone sia non discriminatorio; sia disposto con legge; in vista di un interesse pubblico e, naturalmente, accompagnato da un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo¹⁶¹.

Accanto alla forma diretta di espropriazione, realizzata con il formale passaggio del diritto di proprietà e la fisica apprensione del bene da parte dello Stato, si evidenziano forme "indirette" di espropriazione che pongono, oggi, i maggiori problemi. Si ha un'espropriazione indiretta se la privazione del diritto di proprietà è la conseguenza di un'interferenza, da parte del potere statale, nell'utilizzo del bene o nel godimento dei benefici da questo derivanti¹⁶², anche in assenza di formale passaggio di proprietà o fisica apprensione del bene¹⁶³.

Differenziare tra misure statali che interferiscono con la proprietà privata, come la normazione in materia fiscale o di restrizione al commercio, e le misure che realizzano una forma indiretta di espropriazione, può presentarsi poco agevole. Indici quali la circostanza che la misura vada a incidere in maniera non discriminatoria su proprietà sia straniere che nazionali, o colpisca una specifica attività, e che integri un normale potere regolamentare dello Stato, sono da

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

leggersi nel senso di escludere l'illegittimità dell'atto statale 164. Infatti l'investitore

non è garantito contro il rischio di ogni intervento normativo, con effetti sfavorevoli,

da parte dello Stato ospitante, ma solamente avverso modifiche sostanziali del

quadro normativo di riferimento per come era stato preso in considerazione al

momento di iniziare l'attività di investimento.

Tutti i BIT contengono previsioni sulla protezione da misure statali equivalenti

all'espropriazione ed in concreto la giurisprudenza arbitrale ha enucleato dei criteri

per stabilire se una misura ha carattere espropriativo o meno, e quindi se legittimi

una richiesta di indennizzo. A questo proposito assumono rilievo: il grado di

interferenza con l'esercizio del diritto, che deve essere sostanziale e privare

l'investitore delle facoltà fondamentali derivanti dalla proprietà e l'interferenza con

l'attività oggetto di investimento per un significativo periodo

di tempo¹⁶⁵. Varie decisioni¹⁶⁶ hanno ritenuto che non si fosse in presenza di una

misura espropriativa indiretta in situazioni in cui l'investitore aveva mantenuto il

controllo della società locale. Interessante è quanto stabilito dal tribunale del caso

Tecnicas Medioambiuentales Tecmed S.A. v. The United Mexican States il quale ha

ritenuto che per accertare la sussistenza o meno di un'espropriazione indiretta

"There must be a reasonable relationship of proportionality between the charge of

weight imposed to the foreign investor and the aim sought to be realized

by an expropiatory measure" 167.

P. Bernardini, op. cit. p.263.

P. Bernardini, op. cit. p.263.

Vedi Methanex v.USA, 3 agosto 2005 e Feldman v.Mexico, 16 dicembre 2002.

P. Bernardini, op. cit. p.264.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

<u>Disposizioni in materia di risoluzione delle controversie (cenni):</u>

Alle disposizioni che contengono lo standard di trattamento, reciprocamente

riservato agli investimenti privati tra i due Stati contraenti, si affiancano di norma

delle previsioni che disciplinano la soluzione di eventuali controversie.

Tra queste troviamo in primis le *clausole ISDS* ¹⁶⁸, le quali prevedono, normalmente,

la possibilità, per gli investitori privati, di adire direttamente un tribunale arbitrale per

pretese violazioni del trattato (violazione dello standard di trattamento previsto o

abusi di potere volti ad influenzare ed indirizzare il procedimento a svantaggio

dell'investitore sono ipotesi frequenti) da parte dello Stato ospitante, c.d. Treaty

Claims.

Altra clausola soggetta a veloce diffusione, ad oggi presente nella maggioranza dei

BIT è la c.d. Umbrella Clause. Questo tipo di previsione ha l'effetto di elevare una

controversia di per sé soltanto contrattuale, c.d. Contract Claim, al livello di una

controversia in base al trattato 169.

L'effetto di "internazionalizzare" le controversie contrattuali tra investitore privato e

Stato si ottiene con formulazioni come questa, tratta dal testo del BIT tra Argentina e

Stati Uniti: "Each party shall observe any obbligation it may

have entered into with regard to investments" 170, l'obbligo cui si fa riferimento può

essere assunto, non solo contrattualmente, ma anche mediante dichiarazioni

unilaterali non equivoche.

Vedi infra al capitolo secondo.

P. Bernardini, op. cit. p.267.

P. Bernardini, op. cit. p.267.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GRUFICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Come è intuibile la corretta interpretazione ed applicazione di clausole come questa

è oggetto di discussioni a livello di dottrina, nonché di contrasti nelle diverse

pronunce dei tribunali arbitrali internazionali¹⁷¹.

Accordi vigenti e in fase di definizione: le nuove linee

evolutive:

Ad oggi il totale dei BIT ammonta a 2923¹⁷², e vede la conclusione di 25/30 nuovi

accordi ogni anno.

L'esame dei più recenti trattati bilaterali fornisce indicazioni estremamente

interessanti sulle linee di sviluppo che questi seguono, nel tentativo di rispondere

alle questioni più delicate evidenziate dalla pratica degli investimenti internazionali,

offrendo agli studiosi ed ai soggetti coinvolti la possibilità di formulare previsioni

circa i possibili sviluppi di questa.

Tra le novità più significative si segnala l'introduzione di norme a garanzia della fase

immediatamente antecedente all'investimento, con l'estensione del trattamento

nazionale, e financo della clausola MFN, alla fase di acquisizione e insediamento

dell'attività da parte dell'investitore 173.

Altra linea di recente sviluppo, che emerge chiara dalla lettura dei recenti BIT è

l'introduzione di disposizioni orientate ad uno "sviluppo sostenibile".

Da una parte emergono eccezioni generali in favore della protezione della vita

umana, animale e vegetale sulla terra, o a salvaguardia delle risorse naturali non

rinnovabili.

Vedi infra al capitolo secondo.

UNCTAD/WEB/DIAE/PCB/2015/1, Unctad IIA issues note n°1 febbraio 2015.

UNCTAD/WEB/DIAE/PCB/2015/1, Unctad IIA issues note n°1 febbraio 2015.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Altri trattati prevedono, invece, clausole che esplicitamente inibiscono gli Stati

contraenti dal ridurre gli standard di protezione della salute e dell'ambiente allo

scopo di attrarre maggiori investimenti stranieri.

Alcuni richiamano la tematica nel preambolo ed includono anche i diritti dei

lavoratori tra i valori da salvaguardare.

Queste disposizioni a tutela dello sviluppo sostenibile sono talvolta accompagnate e

rafforzate da elementi del trattato che intendono preservare un più ampio spazio per

l'esercizio dei poteri regolatori dello Stato ospitante, riducendo l'esposizione ad

eventuali arbitrati internazionali. Tra queste troviamo clausole che limitano l'ambito

di applicazione del trattato (escludendo certi assetti dalla definizione di investimento

per esempio), altre che chiariscono le obbligazioni (meglio specificando lo standard

fair and equitable treatment ad esempio), limitando le disposizioni contrattuali

soggette alla clausola ISDS (escludendo aree quali la tassazione), inoltre va

scomparendo nei recenti modelli di BIT la controversa *Umbrella Clause* 174.

UNCTAD/WEB/DIAE/PCB/2015/1, Unctad IIA issues note n°1 febbraio 2015.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

giuricivie
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Capitolo Secondo:

La soluzione delle controversie relative agli accordi:

sommario: 1 Le controversie Stato-Stato (cenni). - 2 Le controversie Stato-Investitori privati: La ISDS *Clause* e i suoi contenuti. - 2.1 Esistenza di una clausola arbitrale ISDS. -

2.2 Validità della clausola arbitrale. - 2.3 Le clausole e la loro portata. - a) Elementi limitativi.

- b) Elementi estensivi. - c) Le Umbrella Clause (segue). - d) Ostacoli di origine giurisprudenziale alle decisioni nel merito. - 2.4 I tipi di arbitrato previsti dalle clausole

giurisprudenziale alle decisioni nei merito. - 2.4 i tipi di arbitrato previsti dalle clausole (cenni). - 2.5 i contenuti della clausola. - a) La scelta degli arbitri. - b) La sede dell'arbitrato. -

c) Le regole di procedura. - d) Altri elementi.

Ogni operazione internazionale di investimento costituisce una relazione trilaterale

che coinvolge: uno Stato ospitante, un investitore privato e lo Stato di

origine di questo 175. Insito nella nozione di sovranità statale è il potere di uno Stato

di ammettere entro il suo territorio un investitore, regolamentare la sua attività e

proteggere gli investitori nazionali, che operino in territorio estero, da comportamenti

contrari al diritto internazionale. Questo potere si esplica oggi, in prevalenza, con la

stipulazione di accordi internazionali di investimento tra

stati¹⁷⁶, nel contesto dei quali possono emergere dei conflitti. Questi possono

sorgere tra gli stessi Stati o tra uno Stato e l'investitore straniero che in questo

opera, o ambisce operare.

Le controversie Stato-Stato (cenni):

Le controversie interstatali relative ai rapporti di investimento possono nascere

direttamente tra i soggetti firmatari del BIT, o del diverso accordo di protezione

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10, p. 316.

Vedi supra al capitolo primo.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

degli investimenti, od anche originarsi nei rapporti tra investitore e Stato ospitante,

per elevarsi in un momento successivo al livello di una lite interstatale 177.

Un raffronto quantitativo con le controversie Stato – investitore, mostra come

l'esperienza di questo tipo di conflittualità sia alquanto limitata 178 . Si potrebbe,

peraltro, sostenere come ogni lite che sia nata nel contesto di un accordo

internazionale in materia di investimenti abbia un'intrinseca componente interstatale.

La pratica mostra però come questa situazione non incida sulla classificazione della

lite, la quale rimane equiparata ad una che sia sorta al di

fuori di qualsivoglia accordo 179.

La spiegazione più convincente della carenza di liti interstatali risiede

investimento¹⁸⁰. La nell'evoluzione stessa dei rapporti internazionali di

previsione, in quasi tutti i contemporanei trattati in materia 181, di clausole ISDS 182

con la consequente possibilità per gli investitori stranieri di convenire direttamente

gli Stati ospitanti di fronte a tribunali arbitrali internazionali, ha limitato notevolmente

la richiesta di protezione diplomatica da parte di questi allo Stato di origine,

lasciando spazio a controversie interstatali quasi esclusivamente con riferimento a

problemi interpretativi del testo dei trattati.

Individuare una tipizzazione delle possibili liti Stato – Stato non è agevole, avendo

ogni accordo sulla protezione degli investimenti elementi di differenziazione circa il

suo scopo e la sua ampiezza. Indicativamente si possono

Vedi infra nel presente paragrafo.

Vedi supra al capitolo primo.

Vedi supra al capitolo primo.

Vedi supra al capitolo primo.

Per un'eccezione si veda la situazione dei BIT tedeschi, su Gerhard Wegen *Dispute settlement and Arbitration,* in S.J. Rubin & R.W. Nelson eds, *Internationals Investment Disputes: Avoidance and Settlement*.

Vedi supra al capitolo primo, paragrafo 3.3, lettera d; ed infra al paragrafo 2.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

rinvenire conflitti nati con riferimento ad uno specifico rapporto di investimento,

coperto da un trattato qualora, a fronte della lamentata lesione di questo,

l'investitore invochi la protezione diplomatica del suo Stato di appartenenza. Già si è

messo in luce come questa eventualità sia oggi residuale, stante la preferenza degli

investitori ad agire avverso lo Stato ospitante in via diretta. Similarmente l'intervento

statale può rendersi necessario nel caso in cui l'operazione di investimento si trovi

messa in pericolo da disordini civili o conflitti armati, qualora gli Stati contraenti

abbiano pattuito nel senso di garantire protezione all'investitore in queste

circostanze¹⁸³.

poi possibile che la situazione di conflitto tra Stati emerga a prescindere dalla

connessione con uno specifico investimento internazionale. È il caso di quelle liti

che si sviluppano con riferimento all'applicazione del IIA¹⁸⁴: sia riguardo

l'individuazione del territorio degli Stati contraenti in cui il trattato è applicabile,

circostanza che invero rimane eccezionale, sia, e con maggiore probabilità,

relativamente ai rapporti di gerarchia tra differenti accordi internazionali in materia di

investimenti, che coinvolgano gli stessi Stati, situazione resa sempre più possibile

dal grande sviluppo che hanno riscontrato questi strumenti pattizi nell'ultimo

ventennio¹⁸⁵.

Altra ipotesi è quella che si può presentare allorquando l'obbiettivo del IIA di

riferimento sia di più ampio respiro, mirando a ridurre il coinvolgimento, il controllo

ed il potere regolatore degli Stati, limitatamente alle materie per cui è adottato e ad

aprire la politica nazionale degli Stati contraenti agli investimenti esteri, il tutto

predisponendo apposite clausole le quali permettano il controllo

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10, p. 317. UNCTAD/ITE/IIT/2004/10, p. 320 - 322.

Vedi supra al capitolo primo.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

reciproco degli Stati sulle norme nazionali che siano passibili di avere riflessi

sugli investimenti coperti dal trattato di protezione 186. Queste disposizioni, poi,

possono essere ulteriormente rafforzate quando siano combinate con l'imposizione

alle parti di obblighi nel senso di adottare, o di non adottare, specifiche norme

sull'ammissione e lo svolgimento di operazioni di investimento internazionale.

In circostanze come quelle evidenziate, sono sufficienti questi obblighi reciproci a

fornire il terreno per lo sviluppo di eventuali controversie, senza che la situazione

patologica debba necessariamente afferire ad uno specifico

investimento¹⁸⁷.

I meccanismi predisposti dagli accordi per condurre a soluzione situazioni di

conflittualità sorte tra gli Stati contraenti vedono un netto favore per le procedure

negoziali bilaterali, le quali spesso sono rafforzate dall'obbligo di esperire tentativi

negoziali e di consultazione come condizione per potere validamente ricorrere

all'intervento di un soggetto terzo. Questo può essere un tribunale arbitrale,

costituito ad hoc o amministrato e gestito presso un idoneo organismo

internazionale, o anche un'istituzione, politica od amministrativa, la cui decisione

può essere vincolante o meramente propositiva 188.

Le controversie Stato-Investitori privati: La ISDS Clause e i suoi

contenuti:

Nel contesto di generalizzato sviluppo degli investimenti internazionali,

operazioni volte a creare nuove e maggiori opportunità di sviluppo economico per

....

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

paesi in via di sviluppo e paesi più avanzati, si assiste ad un continuo

affinamento degli strumenti di diritto internazionale pattizio dedicati¹⁸⁹. Laddove gli

standard di trattamento ed ammissione degli investimenti, ed i limiti al potere di

nazionalizzazione degli Stati ospitanti, erano oggetto d'elezione degli accordi

internazionali in materia, si fa spazio un nuovo elemento

cruciale: la Investor State-Dispute Settlement Clause, c.d. clausola ISDS 190.

La maggior parte degli accordi, bilaterali e regionali in particolare, in tema di

protezione degli investimenti contengono disposizioni che disciplinano la soluzione

delle controversie 191.

Tradizionalmente gli strumenti di composizione delle controversie, nel diritto

internazionale, sono associati a liti che coinvolgono Stati. Il rapporto trilaterale

che si costituisce nelle operazioni di investimento 192, invece, predispone alla

possibilità che si originino situazioni di conflitto tra uno Stato ed una parte privata 193.

Per questi casi il diritto internazionale consuetudinario prevede che l'investitore

privato faccia valere le sue pretese di fronte alle corti dello Stato in cui svolge la

sua operazione di investimento 194. Potendo guesta soluzione presentarsi come

insoddisfacente, per la mancanza di strumenti effettivi volti all'esecuzione di una

decisione avverso uno Stato sovrano o per un diniego di giustizia, per esempio, gli

investitori hanno sempre cercato di ricorrere alla protezione diplomatica del loro

paese di origine 195. Questo si spiega osservando che,

Vedi meglio al capitolo primo.

August Reinish, *The scope of investor-state dispute settlement agreements,* ASIA PACIFC LAW REVIEW,Vol.21 N°1. 2013.

Vedi capitolo primo (3.3, b). Vedi inoltre UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 p. 348.

Vedi supra al capitolo primo, paragrafo 1.1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

negando giustizia presso le proprie corti nazionali, lo Stato ospitante commette una

violazione del diritto internazionale: mancando il privato investitore della qualità

necessaria per essere soggetto al diritto internazionale consuetudinario, ossia la

personalità internazionale, propria solo degli Stati sovrani, questi non può far valere

la violazione se non a mezzo del suo Stato di origine 196.

Anche il sistema di protezione diplomatica, dal punto di vista degli investitori, sconta

alcuni difetti. In primo luogo il diritto alla protezione diplomatica spetta allo Stato di

appartenenza dell'investitore il quale, per ragioni politiche, potrebbe decidere di non

attivarsi. Anche qualora lo Stato si sia attivato, ed abbia portato avanti con successo

le istanze dell'investitore suo cittadino, esso non avrebbe l'obbligo di trasferire a

quest'ultimo i proventi che ne siano derivati 197. Ulteriore problema sorge nel caso in

cui il ruolo dell'investitore sia

ricoperto da una società multinazionale 198: avendo questa sedi in Stati diversi si

pone la questione, affatto di immediata soluzione, di individuare lo Stato il quale sia

legittimato ad esercitare il potere di protezione diplomatica 199.

Alla luce di queste difficoltà si capisce come uno Stato ospitante da una parte e un

investitore dall'altra, in un'ottica strategica, possano voler evitare che si attivi un tale

meccanismo, a maggior ragione per un piccolo reclamo tra le parti che rischierebbe

poi di evolversi in un più ampio conflitto tra gli Stati²⁰⁰.

Avendo a disposizione un diverso strumento, le parti prediligono evitare una

soluzione passibile di incrinare i rapporti tra Stato ed investitore ed ancora di più i

rapporti amichevoli tra gli Stati coinvolti.

Il sistema di diritto internazionale consuetudinario è dettato con riguardo ai suoi soggetti principali, gli stati. Sono quindi questi i soggetti

ttimati a invocarne una violazione. UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 p. 349.

Vedi supra capitolo primo, paragrafo 1.1.

Vedi meglio al capitolo secondo, paragrafo 1 e supra capitolo primo, paragrafo 1.1.

Vedi meglio al capitolo secondo, paragrafo 1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Le situazioni che possono portare ad un contenzioso tra Stato ospitante ed

investitore spesso concernono problemi interpretativi circa i rispettivi obblighi e

doveri. È altresì comune che le parti sollevino doglianze non fondate sul

contratto di investimento²⁰¹, come il mancato raggiungimento di determinati

standard o la mancata garanzia di uno specifico tipo o livello di protezione previsto

dal diritto consuetudinario. Queste questioni possono essere ricomposte in via

amichevole, senza che sia necessario il ricorso agli strumenti previsti

dall'IIA applicabile²⁰² e difficilmente portano ad una lite effettiva: molto dipende dalle

condizioni del rapporto e dalla disponibilità delle parti a porvi

eventualmente fine²⁰³.

Le clausole ISDS contenute negli accordi, sono dettate in riferimento a casi di più

profondo disaccordo ed in queste situazioni mirano a ricomporre le divergenze

salvando il rapporto tra le parti dell'investimento, qualora questo non sia ormai

compromesso, ed inoltre il sistema mirerà ad assicurare alle stesse che l'operazione

si possa svolgere con un adeguato grado di sicurezza e correttezza, e a fare sì che

le loro aspettative circa l'operazione siano, nella

misura possibile, soddisfatte ²⁰⁴.

Il fondamentale effetto di contenimento dei rischi così ottenuto lascia le parti molto

più libere nel condurre il loro rapporto di investimento.

Questi importanti, e vantaggiosi, effetti non devono indurre a considerare scevra di

problematiche la materia in esame; esistono infatti numerose questioni controverse.

Vedi supra al capitolo primo, paragrafo 1.1. Tipicamente una clausola ISDS.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Innanzitutto, ricordiamo che ancora ci si interroga circa l'opportunità di utilizzare l'arbitrato internazionale in luogo delle corti nazionali per la composizione di queste liti; inoltre il sistema talvolta è visto, dai paesi in via di sviluppo ma non solo²⁰⁵, con

un certo sospetto²⁰⁶.

La composizione di una controversia, anche fuori dal terreno dell'investimento internazionale, richiede l'adozione di strumenti che siano il più possibile veloci, amichevoli e con costi contenuti. Da qui nasce la grande attenzione riservata, negli ultimi anni, ai sistemi di *Alternative Dispute Resolution* i c.d. ADR²⁰⁷. Questi

meccanismi permettono di comporre una lite evitando di dover ricorrere alle corti

nazionali o internazionali. Di solito comprendono sia sistemi bilaterali, quali la

negoziazione, sia il coinvolgimento di una terza parte come nelle mediazioni e

conciliazioni.

L' arbitrato ben si può considerare un ADR, anche se, almeno laddove si abbia un

certo grado di controllo legale sulle modalità di arbitrato, domestico o

internazionale, si presenta talvolta più vicino ad un procedimento giudiziale²⁰⁸.

Considerando la questione dal punto di vista di un investitore, l'arbitrato è un

metodo di soluzione delle controversie più accessibile rispetto alla protezione

diplomatica²⁰⁹, poiché non è in alcun modo inficiato dalla mancanza di personalità

internazionale del privato investitore, limite che rende difficoltoso, inoltre, l'accesso

alle corti internazionali (International Court of Justice per esempio). Benché residui

la possibilità di adire corti internazionali su base

Come emerge dai commenti al NAFTA (De Palma 2001, Foy e Dane 2001) e dal infruttuoso tentativo di introdurre una clausola del genere nei progetti di convenzioni multilaterali (il caso del MAI sviluppato in seno all'OECD è il principale esempio).

In proposito vedi più diffusamente infra al capitolo quinto.

Vedi in generale: Enrico Righetti, *La deroga alla giurisdizione*, Giuffré editore, 2002; e Sergio La China, *L'arbitrato: il sistema e l'esperienza*, Giuffré editore, 2011.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 p. 349-350.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

regionale, come la Corte Europea di Giustizia, queste spesso pongono limiti e

restrizioni all'accesso per le parti private, lasciando l'arbitrato come principale e più

desiderabile strumento di composizione delle liti in questo ambito²¹⁰.

importante rilevare come il primo approccio alla composizione di una

controversia dovrebbe avvenire in via bilaterale ed informale, con i negoziati che

molti BIT moderni prevedono di esperire preliminarmente. Solo successivamente si

dovrebbe passare al coinvolgimento di una figura terza ed in ultima istanza ricorrere

all'arbitrato. Tuttavia le misure informali ed amichevoli stentano a prendere piede,

con le parti, private soprattutto, che prediligono, ove possibile, il ricorso diretto allo

strumento arbitrale²¹¹.

La scelta di adoperare strumenti di Dispute Settlement non è obbligata per le parti,

che hanno a disposizione la possibilità di adire le corti nazionali, opzione che

naturalmente comporta le sue, diverse, criticità.

Questa impostazione, invero oggi in desuetudine, era in particolare adottata dai

paesi dell'America Latina, in nome della c.d. "Dottrina Calvo" 212, nella conclusione

dei loro BIT. Oggi anche questi Stati prevedono meccanismi di composizione delle

controversie nei loro accordi sulla protezione degli investimenti; ciononostante il

punto rimane tra le aree di maggiore discussione in seno alla stesura del testo di

questi.

Dalla parte degli investitori, invece, i sistemi di Dispute Settlement sono

tradizionalmente stati prescelti come metodo per la soluzione dei contenziosi tra

Stati ed investitori stessi: governati dal diritto e dagli standard internazionali e

W. Peter, op. cit. p. 271.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

con l'arbitrato internazionale all'apice del sistema²¹³. Questa presa di posizione

netta è supportata principalmente da rilievi concernenti una supposta imparzialità

insita nell'affidarsi ad un arbitro internazionale ed indipendente, in luogo delle corti

nazionali dello Stato che ospita l'investimento, le quali sono passibili di subire

influenze esercitate dal governo dello stesso. Questo atteggiamento può essere

letto dagli Stati in via di sviluppo come un segno di sfiducia nei confronti delle loro

leggi e del loro sistema giudiziario, sfiducia che

non sempre è giustificata nei singoli casi concreti²¹⁴. In ogni caso il desiderio degli

Stati in via di sviluppo di attrarre investimenti esteri e di creare per questi un clima

ottimale, li spinge ad accettare sistemi internazionali di composizione

delle controversie²¹⁵, legittimandoli ad attendersi che il sistema internazionale sia

effettivamente imparziale con entrambe le parti della controversia.

2.1) Esistenza di una clausola arbitrale ISDS:

Si è già messo in luce come alcuni ordinamenti possano essere (o almeno essere

stati) ideologicamente contrari all'inserimento di una clausola di ISDS²¹⁶ nei loro

rapporti di investimento internazionali.

Altre volte, benché non si sia in presenza di un rifiuto radicale dei sistemi di Dispute

Settlement (in particolare il riferimento è allo strumento principale, nonché più usato,

dell'arbitrato internazionale) il rapporto potrebbe non essere coperto da un BIT che

preveda una disposizione di ISDS e le parti potrebbero non aver inserito una

clausola all'uopo nel loro contratto, posponendo

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 p. 350.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 p. 350-351.

Vedi supra al capitolo primo, paragrafo 2.2.

Il riferimento è alla c.d. "dottrina Calvo" abbracciata dagli stati dell'America Latina citata al capitolo primo, paragrafo 2.2 e da ultimo al

capitolo secondo, paragrafo 2.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

all'insorgere di una eventuale lite il momento in cui accordarsi nel senso di un

arbitrato. Questo tipo di situazione è chiaramente molto pericolosa per l'investitore:

essendo già difficile azionare le clausole ISDS quando queste sono presenti,

addivenire ad un risultato equipollente in assenza della previsione di

queste è particolarmente disagevole²¹⁷; solo una clausola preesistente offre infatti

sufficienti garanzie di poter portare la questione in arbitrato anche contro il volere di

una delle parti.

2.2) Validità della clausola arbitrale:

Si è fatto cenno²¹⁸ al fatto che la clausola ISDS possa essere prevista da un BIT o

diverso accordo di protezione degli investimenti²¹⁹, ma anche essere prevista

direttamente nel contratto di investimento²²⁰, qualora vi sia incertezza sulla

possibilità di ricondurre il rapporto ad un IIA che la preveda (sia direttamente

sia mediante il ricorso ad una clausola MFN²²¹) o quando l'accordo di riferimento

non contenga una clausola di guesta portata.

Sia che la clausola ISDS sia prevista in un accordo internazionale, sia che questa

sia prevista ad un livello inferiore nel contratto di investimento tra le parti, si pone il

problema della sua validità per poterla fare valere. Nei due casi

la questione si presenta con sfaccettature diverse²²².

Una prima tematica, riferita principalmente al caso di una clausola contrattuale che

non sia inserita nel quadro di un accordo internazionale, è quella del c.d. principio di

autonomia o separazione della clausola arbitrale. È oggi

W. Peter, op. cit. p. 270/271.

Vedi paragrafo precedente.

Vedi capitolo secondo, paragrafo 2.

Vedi capitolo primo, paragrafo 1.1.

Vedi capitolo primo, paragrafo 3.3, lettera b.

W. Peter, op. cit. p. 272.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

ampiamente riconosciuto come principio generale quello per il quale una questione

circa l'invalidità del contratto non colpisce anche la clausola arbitrale ivi contenuta,

lasciando intatta la giurisdizione degli arbitri. Si concepisce infatti la clausola

compromissoria come un accordo autonomo e separato dal resto del testo

contrattuale²²³.

Le argomentazioni a sostegno del riconoscimento di siffatto principio risiedono

fondamentalmente nella statuizione di cui all'articolo 27 della convenzione di Vienna

sul diritto dei trattati, alla luce della quale l'esecuzione di un trattato deve prevalere

sull'eventuale legge nazionale in conflitto. L'interpretazione (non

pacifica ad oggi²²⁴) a sostegno del principio di autonomia considera che i contratti di

stato debbano essere attratti nella sfera del diritto internazionale pubblico,

considerando quindi un contratto che disponga al suo interno di una clausola a

favore di un arbitrato internazionale, internazionale "per natura" 225.

Si può in ogni caso dire che l'autonomia è diventata o sta divenendo un principio

generale del diritto: si trova infatti menzione di questo nelle principali

regolamentazioni in materia di arbitrato, quali la convenzione ICSID²²⁶ e la

convenzione UNCITRAL²²⁷ nonché nel regolamento arbitrale della Camera di

Commercio Internazionale. La questione ha forte rilevanza in quanto associata alla

problematica, di origine procedurale, dell'individuazione dell'organo competente a

pronunciarsi sulla sussistenza, o meno, della giurisdizione in capo

W. Peter, op. cit. p. 274.

W. Peter, op. cit. p. 274-275.

W. Peter, op. cit. p. 275.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

agli arbitri. È peraltro ampiamente riconosciuto che sono gli arbitri stessi a

doversi pronunciare sulla loro giurisdizione²²⁸.

Una tecnica utilizzata per rinforzare il principio di autonomia è quella di inserire una

clausola che faccia riferimento (anche) al diritto internazionale quale legge

applicabile, richiamando così i principi generali di diritto, tra i quali troviamo quello di

autonomia della clausola compromissoria. Si può inoltre prevedere una clausola che

resista anche all'eventuale termine dell'accordo principale cui accede o rinunciando

espressamente ad ogni privilegio o immunità rispetto alla giurisdizione arbitrale.

Un'impostazione restrittiva, poi, opta per l'invalidità della clausola contraria ai

principi costituzionali di uno Stato contraente o adottata da un soggetto privo

del potere necessario²²⁹. In una tale circostanza all'investitore che sia in buona fede

rimarrebbe la possibilità di chiedere l'intervento del proprio Stato di cittadinanza per

far valere la responsabilità internazionale dello Stato ospitante. Naturalmente questo

ricorso alla protezione diplomatica non è paragonabile alla possibilità di agire

direttamente avverso lo Stato mediante

procedura arbitrale²³⁰. Per ovviare a questa situazione si è ad oggi affermato come

principio generale la conferma della clausola arbitrale che sia stata

firmata in buona fede²³¹. L'affermazione di questo principio è rafforzata dal richiamo

ad altri principi di diritto internazionale: tra questi certamente il principio di buona

fede; il divieto di abuso del diritto e di venire contra factum proprium. Si deve inoltre

notare come, nel caso in cui vi sia la presenza di una

W. Peter, op. cit. p. 275.

Si è messo in luce al capitolo primo (1.1) come parte del rapporto, dal lato dello Stato, possa essere anche un potere di

quello o un ente pubblico.

W. Peter, op. cit. p. 272-273.

W. Peter, op. cit. che riprende un argomentazione di G. R. Delaume.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

clausola contratta da un soggetto apparentemente fornito del potere necessario, e

nel quale abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per un certo periodo, senza

che da parte dello Stato fosse sollevata alcuna questione circa la validità

della clausola, questa deve intendersi ratificata²³². Il problema, nell'ottica

dell'investitore, può complicarsi qualora sia presente, nella stessa disposizione o in

una diversa clausola, il rinvio alla legge nazionale del paese ospitante quale legge

applicabile al rapporto, in particolare con riferimento al riconoscimento ed

all'esecuzione del lodo²³³.

La problematica più di interesse nel valutare la validità di una clausola ISDS,

riguarda le sole clausole inserite in accordi internazionali, circostanza che peraltro

ricorre ormai nella quasi totalità dei casi²³⁴.

Tra le condizioni di validità di una clausola arbitrale, al primo posto, troviamo il

consenso delle parti, espresso validamente²³⁵ ed in modo non equivoco²³⁶.

Nell'ambito di un IIA si assiste ad una singolare modalità con cui le parti del

rapporto, lo Stato e l'investitore, si scambiano il loro consenso. Una radicata

interpretazione ritiene che con la conclusione di un accordo internazionale

contenente una disposizione di ISDS, ciascuno degli Stati contraenti formuli

un'offerta di ricorso allo strumento arbitrale, rivolta ad una pluralità di soggetti privati,

non individuati, ed accumunati dalla caratteristica da possedere la nazionalità di un

diverso Stato, che sia parte dell'accordo, e di essere, potenziali, investitori nello

Stato che formula l'offerta di cui sopra²³⁷.

111 JDI (1984), c.d. lodo Framatome.

W. Peter, op. cit. p. 273-274.

UNCTAD/ITE/IIT/2004/10, in generale.

Vedi supra circa il difetto di potere del soggetto statale firmatario della clausola.

P. Bernardini, op. cit. p. 255.

P. Bernardini, op. cit. p. 255.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Per accettare l'offerta il privato investitore ha diverse opzioni, variamente collocate

temporalmente rispetto all'insorgere di una data controversia.

Questa può essere rivolta alla generalità delle controversie che potrebbero originare

dal rapporto di investimento, sia prima della loro insorgenza, sia, e più

frequentemente, a lite iniziata con un'apposita manifestazione di accettazione.

La manifestazione espressa di accettazione può anche concretizzarsi nella notifica.

direttamente allo Stato, della domanda di arbitrato per il caso di arbitrato ad hoc, sia

per il tramite dell'istituzione prescelta dall'investitore, nel caso di arbitrato

amministrato, tra le diverse opzioni generalmente contenute

nella disposizione dell'accordo²³⁸.

Perché l'accettazione sia valida e dia luogo ad una valida convenzione è necessario

che abbia ad oggetto la specifica offerta per come è formulata dallo

Stato, con riferimento a tutti i suoi contenuti e limiti, e che sia incondizionata²³⁹.

2.3)Le clausole e la loro portata:

Nonostante il successo riconosciuto al sistema di arbitrati internazionali nel garantire

certezza e stabilità agli investimenti internazionali, questo è venuto

recentemente a trovarsi sotto pressione²⁴⁰, da una parte criticato per il suo

apparente favore nei confronti delle parti private e per il notevole effetto

conformativo operato sulle legislazioni nazionali²⁴¹, dall'altra sempre più utilizzato

anche in paesi storicamente restii ad adottarlo (paesi Asiatici, in particolare con

riferimento alla Cina).

Per una classificazione tra arbitrati ad hoc ed amministrati vedi infra al capitolo secondo, paragrafo 2.4 e 2.5.

In realtà sono frequenti pronunce di senso diverso, qualora si sia in presenza anche di una clausola MFN nel trattato. Vedi meglio al capitolo primo, paragrafo 3.3, lettera h

Vedi più diffusamente infra al capitolo quinto.

A. Reinish, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

I diversificati approcci alla questione trovano un contraltare nelle formulazioni delle

clausole, che sono il risultato di negoziazioni spesso condotte all'insegna di

esperienze precedenti, le quali vedono le incertezze emergere attraverso

formulazioni non di rado ambigue ed infelici. La conseguente incertezza sulla

portata delle clausole è un dato ora quasi sistematico che si traduce in un costo

aggiuntivo non necessario²⁴².

Diversi sono gli elementi limitativi ed estensivi della portata delle clausole arbitrali in

materia di investimenti.

Elementi limitativi:

Il consenso preventivo all'arbitrato da parte degli stati, elemento distintivo e

peculiare degli IIA^{243} , non è necessariamente onnicomprensivo, anzi le parti

tendono a limitare l'obbligo di sottoporre le liti coperte dall'accordo internazionale ad

arbitrato con diverse tecniche.

Una prima ipotesi è quella, frequente, di limitare l'operatività delle clausole ISDS ai

c.d. Treaty Claims, ovvero alle liti nascenti direttamente sotto l'IIA, come quelle

relative alla violazione di standard da questo previsti, escludendo i c.d. Contract

Claims, comprensivi di tutte le questioni inerenti al rapporto contrattuale che, sulla

base dell'accordo internazionale, si instaura tra uno degli Stati contraenti di questo

ed un privato investitore proveniente da un diverso Stato firmatario dello stesso²⁴⁴.

Molti BIT, e IIA in genere, richiedono alle parti di tentare una soluzione amichevole

della controversia, prima di sollevarla innanzi al tribunale

A. Reinish, art. cit.

Vedi supra capitolo secondo, paragrafo 2.2.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

arbitrale²⁴⁵. Questo si traduce solitamente in una previsione che obbliga le parti ad

attendere un dato periodo di tempo, da dedicare a negoziazioni e consultazioni,

prima di proporre domanda di arbitrato²⁴⁶.

Similarmente, nel solco della c.d. Dottrina Calvo²⁴⁷ in una sua versione edulcorata,

molti Stati richiedono un favore verso la giurisdizione domestica, che non si esprime

nel rifiuto categorico di sollevare la lite in arbitrato, come propone il pensiero del

giurista latinoamericano, ma prevede di esaurire i rimedi offerti dalla giurisdizione

dello Stato ospitante, prima di poter validamente proporre domanda di arbitrato.

Altre volte ci si limita a posticipare la possibilità di arbitrato internazionale,

obbligando l'investitore ad attendere, per un periodo di tempo limitato, che le corti

nazionali offrano una soluzione, in assenza della

quale la questione può essere devoluta al tribunale arbitrale internazionale 248. Un

diverso metodo che mette in correlazione la possibilità di avviare una procedura di

arbitrato internazionale con l'inizio di una procedura presso le corti nazionali è la c.d.

clausola Fork in the road²⁴⁹.

Originariamente prevista dal modello Americano di BIT del 1994, questa clausola

disponeva che l'investitore non potesse validamente azionare un arbitrato fondato

sul BIT qualora avesse precedentemente azionato un diverso

metodo di soluzione delle controversie previsto dal contratto²⁵⁰. Questo meccanismo

imponeva all'investitore di operare una scelta tra la giurisdizione interna dello Stato

ospitante e la procedura arbitrale. Ne derivavano seri problemi interpretativi

ogniqualvolta fosse in discussione l'identità tra la

Vedi supra capitolo secondo, paragrafo 2.2.

A. Reinish, art. cit.

Vedi supra al capitolo primo.

A. Reinish, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 269.

A. Giardina, art. cit. p.545.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

domanda eventualmente proposta alla corte nazionale e quella successivamente

proposta in arbitrato²⁵¹.

Il modello attuale prevede, invece, che l'arbitrato ai sensi del BIT possa essere

sempre e comunque iniziato, a condizione che l'investitore rinunci a iniziare o

proseguire ogni altra e diversa procedura, sia essa civile, amministrativa o

arbitrale²⁵².

Diverso, invece, è l'effetto del c.d. "no-U-turn", che consente di rinviare la scelta fino

al momento nel quale le corti nozionali si siano pronunciate in modo definitivo²⁵³.

Da ultimo taluni IIA circoscrivono l'operatività delle clausole di ISDS ad alcune

materie. Tipicamente vengono escluse le materie che afferiscono alla fiscalità.

Forme più radicali di limitazioni sostanziali sono da rinvenirsi in particolari clausole

espressamente applicabili solo a talune controversie, in particolare quelle

concernenti l'individuazione del metodo di compensazione, e della sua misura, per il

caso di espropriazioni e nazionalizzazioni, lasciando alla competenza delle corti

nazionali la decisione circa l'esistenza o meno di siffatta

situazione (questione delicata in caso di espropriazione c.d. indiretta²⁵⁴)²⁵⁵.

Clausole del genere erano adottate, prevalentemente, dai paesi dell'Europa dell'est

e dalla Cina.

A. Reinish, art. cit.

A. Reinish, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 269.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Elementi estensivi:

Benché i tribunali arbitrali internazionali siano soliti osservare scrupolosamente i

limiti di cui sopra, si registrano tecniche adottate da questi al fine di eludere le

limitazioni dei loro poteri decisori. Da questo discende la difficoltà nel prevedere se

un tribunale arbitrale riterrà sussistente, o meno, la propria giurisdizione in

merito ad una determinata controversia²⁵⁶.

Una prima tecnica interpretativa è volta a svuotare di ogni effetto la previsione delle

clausole Fork in the road.

Facendo perno sulla distinzione tra Treaty Claim e Contract Claim²⁵⁷, alcuni

tribunali²⁵⁸ hanno ritenuto di confermare la loro giurisdizione basandosi sull'assunto

che, anche qualora nascenti dai medesimi fatti, i due tipi di domande siano

radicalmente diversi a causa del differente fondamento giuridico in forza del quale

vengono proposte.

Secondo questa impostazione, anche in presenza di una domanda, precedente o

ancora pendente presso una corte nazionale, per una violazione del contratto di

investimento, l'investitore avrà la facoltà di adire il tribunale arbitrale internazionale,

senza incorrere nella preclusione imposta dalla clausola Fork in

the road²⁵⁹ contenuta nell'IIA di riferimento, per la violazione di questo che dipenda

dagli stessi fatti, poiché le due domande sono riferibili a violazioni di

due distinti atti vincolanti e hanno conseguentemente diverso fondamento 260.

Le limitazioni sostanziali apposte all'ambito di applicazione delle disposizioni ISDS,

principalmente relative alla materia fiscale ed alle questioni strettamente

A. Reinish, art. cit.

Vedi supra alla lettera a.

ICSID ARB/03/3, 22 aprile 2005; ICSID ARB/04/13 16 giugno 2006.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

connesse, sono state superate²⁶¹ da alcune pronunce che hanno ritenuto tali misure

contrarie allo standard fissato dal BIT di riferimento in materia di espropriazione 262.

Le clausole che limitano la giurisdizione del tribunale arbitrale alle sole domande

volte alla determinazione del quantum e della species dell'eventuale risarcimento,

che offrono quindi una ridotta protezione degli interessi

dell'investitore, soprattutto di fronte a ipotesi di espropriazione indiretta²⁶³, in cui è

fondamentale, dapprima, riconoscere la sussistenza del diritto ad un

risarcimento, sono state superate²⁶⁴ con un interpretazione estensiva di siffatte

clausole ISDS, rendendole attuali in un periodo in cui gli Stati non operano più

grandi espropriazioni in forma diretta ma agiscono per il tramite di misure diverse 265.

Laddove non residuino spazi interpretativi per ampliare la portata di disposizioni di

ISDS soggette a limitazioni agendo sulle stesse, alcuni tribunali arbitrali hanno fatto

leva su una diversa clausola, presente in un grande numero di IIA, la già

menzionata clausola MFN²⁶⁶.

A partire dalla storica pronuncia sul c.d. Caso Maffezini²⁶⁷, in cui gli arbitri hanno

ritenuto la clausola MFN sufficiente a superare un ostacolo di carattere

procedurale²⁶⁸, si è affermata la convinzione che clausole di questo tipo non

potessero andare oltre questo effetto, importando la possibilità di devolvere la

giurisdizione a favore di un tribunale arbitrale quando ciò non era previsto dal

ICSID ARB/07/6 7 luglio 2011 e LCIA UN 3467 1 luglio 2004.

A. Reinish, art. cit.

Vedi capitolo primo, paragrafo 3.3. lettera c.

ICSID ARB/07/6 19 giugno 2009.

A. Reinish, art. cit.

Vedi capitolo primo, paragrafo 3.3, lettera b.

ICSID ARB/97/7 25 gennaio 2000.

Nel caso di specie un periodo di attesa di 18 mesi in cui non poter presentare validamente domanda di arbitrato.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

testo del BIT di riferimento²⁶⁹. Le più recenti decisioni²⁷⁰ hanno segnato una rottura

con questa teoria, con tribunali che hanno seguito tutte le possibilità: dalla

negazione della possibilità di qualsivoglia effetto favorevole fino al riconoscimento

del potere di estendere ogni vantaggio di carattere sostanziale, procedurale e

giurisdizionale previsto da un BIT diverso da quello applicabile, che preveda tra le

sue disposizioni una clausola MFN.

Le Umbrella clause (segue):

Tra gli strumenti ampliativi della portata di una clausola ISDS, merita un'attenzione

particolare la c.d. Umbrella Clause.

Le disposizioni di ISDS coprono solamente i Treaty claims, negando la possibilità di

adire i tribunali arbitrali sugli investimenti per domande diverse, in particolare i c.d.

Contract claims. All'atto pratico però, questa restrizione può essere stemperata

mediante un'apposita clausola: la c.d. Umbrella clause, detta talvolta anche clausola

pacta sunt servanda²⁷¹.

Il risultato effettivo dipende, ovviamente, dall'interpretazione che di questa clausola

viene data²⁷². La domanda è: se, e in caso affermativo con quale estensione,

un'Umbrella clause permetta ad un investitore privato di portare innanzi ad un

tribunale arbitrale internazionale una lite sorta in relazione ad un contratto di

investimento, coperto da un'IIA, avverso lo Stato che lo ospita.

A. Reinish, art. cit.

ICSID ARB/04/14 8 dicembre 2008 e SCC Arb V079/2005.

P. Bernardini, op. cit. 266.

A. Reinish, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUPICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

A questo interrogativo i tribunali arbitrali hanno dato varie risposte, che si

possono ricondurre a due fondamentali filoni interpretativi²⁷³.

Il primo fa capo alla pronuncia sul caso SGS v. the Republic of the Philippines²⁷⁴,

nella quale la Umbrella clause contenuta nel BIT tra Svizzera e Filippine del 1997, la

quale impone alle parti di "osservare ogni obbligazione assunta riguardo agli

specifici investimenti nel suo territorio da parte di investitori (aventi cittadinanza)

dell'altra parte dell'accordo", è stata riconosciuta avere un tenore letterale chiaro ed

un contenuto imperativo evidente, esplicitato dalla formula "shall observe", e

conseguentemente interpretata in senso estensivo,

comprendente sia i Treaty claims sia i Contract claims²⁷⁶.

A supporto della sua decisione il tribunale ha rilevato come un'interpretazione

estensiva sia anche volta a prevenire l'instaurazione di più giudizi relativi allo stesso

investimento in fori diversi, riducendo di conseguenza le possibili incertezze sulla

giurisdizione²⁷⁷.

Inoltre una diversa interpretazione avrebbe reso difficile individuare un

ragionevole senso alla previsione di tale clausola²⁷⁸.

Un'interpretazione affine dell'Umbrella Clause, come una disposizione capace di

elevare semplici Contract Claims attraendoli nella sfera del diritto internazionale

pubblico, con la consequente possibilità di invocare le clausole ISDS, si riscontra

anche in altre importanti pronunce dei tribunali arbitrali. Paradigmatico, in questo

senso, è quanto statuito dalla pronuncia conclusiva del

Elisabeth Meurling e Bart Volders: Umbrella Clauses in international investment litigation, in European Public Private Partnership Law

Review, n°80/2007. ICSID ARB/02/6 29 gennaio 2004.

P. Bernardini, op. cit. p. 267.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.; A. Reinish, art. cit. e P. Bernardini, op. cit. p.267.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 267.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

caso che ha visto opposti il Consorzio Groupemente L.E.S.I. PENTA e la

Repubblica di Algeria²⁷⁹, nonché da quanto stabilito dal coevo collegio arbitrale

costituitosi per la vertenza Eureko B.V. v. Polonia²⁸⁰.

Affianco al favore riscontrato in sede di arbitrato, la teoria trova il sostegno della

dottrina più autorevole: la maggioranza degli studiosi vi aderisce rilevando come

questo tipo di clausole "attragga le obbligazioni contrattuali sotto l'ombrello protettivo

del BIT; conformando il contratto, o il diverso accordo di investimento con lo Stato

ospitante, allo standard previsto dal BIT. In questo modo la violazione di tale

contratto diviene una violazione del BIT stesso" ²⁸¹.

La prima delle possibili interpretazioni di una Umbrella Clause, sopra delineata,

previene la difficoltà di differenziare tra Contract e Treaty Claims, operazione che in

concreto potrebbe non essere agevole. Inoltre, estendendo la portata della clausola

ISDS, va a rafforzare la posizione dell'investitore, il quale si vedrà legittimato ad

adire il, neutrale, tribunale arbitrale per tutte le questioni che

attengono all'operazione di investimento²⁸². Essendo peraltro possibile che il

contratto di investimento contenga una sua, diversa, clausola arbitrale questa

interpretazione si espone al rischio che sorgano complesse questioni di concorrenza

tra diversi fori arbitrali.

Resta da domandarsi se un'interpretazione di questo tipo sia conforme alle iniziali

intenzioni delle parti. Se lo Stato contraente abbia effettivamente voluto assumersi il

rischio di vedere tutte le liti relative al contratto elevate al grado di violazioni di un

trattato internazionale, con i costi che inevitabilmente ne derivano.

ICSID ARB/03/08/ 10 gennaio 2005.

Particolare in quanto arbitrato *ad hoc*, 19 agosto 2005, disponibile su: http://investment-claims.com.

In questo senso Cristoph Shreuer, e similarmente Prosper Weil e Fritz A. Mann in E. Meruling e B. Volders, art. cit. nota 34.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Sebbene non manchi chi sostiene che siffatta interpretazione sia contraria al

diritto consuetudinario²⁸³, se questa persevererà nella sua affermazione, questo

porterà gli Stati ad una riflessione nel senso di, eventualmente, emendare od

eliminare le clausole *Pacta Sunt Servanda* dai loro IIA²⁸⁴.

Un secondo orientamento interpretativo, di senso contrario, trae origine dal lodo nel

caso SGS Société Générale de Surveillance v. Repubblica Islamica del

Pakistan²⁸⁵, il quale nuovamente vede coinvolta una società Svizzera ed ha al

centro l'interpretazione dell'Umbrella clause contenuta in un BIT della Repubblica

federale Svizzera, anch'esso del 1995, contratto in questo caso con il Pakistan.

L'articolo di riferimento è l'11 del trattato. Nonostante il tenore letterale della

disposizione inviti ad un'interpretazione ampia dell'Umbrella Clause, adoperando

una formulazione che ricorda molto quella di cui al BIT Svizzera-Filippine, il tribunale

arbitrale investito del caso rifiuta

un'interpretazione estensiva della clausola 286. Ritenendo quindi che la clausola non

sia da intendersi nel senso di un'automatica elevazione degli accordi di

investimento, tra uno degli Stati firmatari del BIT e un soggetto nazionale dell'altro,

al livello di trattati internazionali con le conseguenze note in caso di insorgenza di

controversie.

Il tribunale inoltre rileva come un'interpretazione ampia finirebbe per incorporare per

relazione un illimitato numero di contratti di stato in obbligazioni nate sotto il diritto

internazionale.

Questa impostazione deriva da una scelta politica, volta a bilanciare gli interessi

degli investitori privati con quelli, di senso contrario, degli Stati ospitanti gli

Stanimir A. Alexandrov citato in E. Meruling e B. Volders, art. cit. nota 37.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

http://ita.law.uvic.ca/index.htm, 27 agosto 2003.

P. Bernardini, op. cit. p. 267.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

stessi. Non prevedere la possibilità di sollevare la lite presso un'istituzione arbitrale

internazionale, lasciando che questa rimanga nella giurisdizione delle

corti nazionali, o del tribunale arbitrale previsto dal contratto di investimento²⁸⁷,

elimina l'eventualità di un conflitto tra giurisdizioni di diverse istituzioni arbitrali²⁸⁸,

diversamente da quanto accade sotto l'interpretazione estensiva.

A controbilanciare il vantaggio di cui sopra emerge il rilievo che un'interpretazione

restrittiva di questo genere va a svuotare l'Umbrella Clause della sua vincolatività.

Questo, naturalmente, si ripercuote sulla tutela offerta dalle stesse agli investitori, la

quale risulta evidentemente diminuita. All'atto pratico rende nullo o quasi il valore di

una clausola di questo genere dal punto di vista dell'investitore, presumibilmente

contraddicendo la volontà degli Stati contraenti il BIT, o di almeno uno di questi²⁸⁹.

Tra le due opposte teorie più radicate, si inserisce una nuova impostazione che

emerge dalla più recente giurisprudenza arbitrale.

Questa nuova interpretazione mira a ridurre l'ampiezza della portata delle

disposizioni Pacta Sunt Servanda, senza peraltro privarle di ogni effetto; riducendo,

ma non eliminando, la possibilità che un Contract Claim possa essere sollevato in

arbitrato internazionale. A questo scopo la teoria si incentra sulla nozione di

sovranità dello Stato ospitante per individuare il confine tra le violazioni contrattuali

che integrano violazione del BIT e le altre: solo le questioni, relative al contratto,

nate dall'esercizio di prerogative sovrane dello Stato ospitante, vuoi per sfuggire ai

suoi obblighi contrattuali, vuoi per alterarli

Il contratto tra SGS e Pakistan prevedeva la possibilità di portare la lite in arbitrato, in Pakistan e secondo le regole del Pakistan Arbitration

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

nella protezione sostanza, violano gli standard del trattato di degli

investimenti²⁹⁰.

Impostazione questa, già anticipata dagli arbitri del caso Joy Mining Machinery v.

Egitto²⁹¹, i quali, nel pronunciarsi nel senso di non riconoscere alla clausola l'effetto

di rendere la violazione del contratto di investimento una lesione del

BIT²⁹², sottolineano come questo effetto sia salvo per quelle violazioni degli obblighi

contrattuali di una gravità tale da innescare il meccanismo di protezione previsto dal

trattato, con la conseguente possibilità di risolvere la controversia mediante le

strutture arbitrali internazionali. La pronuncia, sebbene esplicitamente riconosca

l'effetto della clausola di coprire alcune liti di origine contrattuale, manca di

enunciare un criterio generale chiaro per distinguere tra le normali violazioni

contrattuali e quelle di una gravità tale da

consentire alla parte lesa di valersi del sistema protettivo predisposto dai BIT²⁹³.

Più completa appare la pronuncia nel caso CMS Gas Transmission Company v.

Repubblica Argentina²⁹⁴, nel quale il tribunale arbitrale riprende la posizione

secondo la quale un'Umbrella Clause non è da sola sufficiente ad attrarre ogni

lesione del contratto nella sfera del diritto internazionale pubblico, ma solo alcune di

queste. La pronuncia si spinge però oltre, offrendo un criterio distintivo per

individuare le violazioni contrattuali passibili di essere portate in arbitrato

internazionale dalle altre: il discrimine tre le due ipotesi è fissato stabilendo che gli

aspetti puramente commerciali del contratto non siano protetti dal BIT, la cui

protezione è offerta però nei casi in cui emerga

E. Meruling e B. Volders, art. cit. ICSID ARB/03/11 6 agosto 2004.

P. Bernardini, op. cit. p. 268.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

ICSID ARB/01/8 12 maggio 2005.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

un'indebita interferenza del governo o di una società pubblica a danno dei diritti dell'investitore²⁹⁵. Questa impostazione mediana trova conferma e compimento nella statuizione del caso *El Paso Energy International Company v. Repubblica*

Argentina²⁹⁶.

In questo gli arbitri operano un bilanciamento degli interessi in conflitto, tenendo

conto, sia della sovranità statale e della responsabilità dello Stato nel creare le

adeguate condizioni per favorire lo sviluppo delle attività economiche,

sia della necessità di proteggere gli investimenti stranieri²⁹⁷. Viene posto alla base

della distinzione tra violazioni del contratto meritevoli della tutela offerta dal BIT e

non, il ruolo dello Stato come controparte contrattuale, ovvero se questo agisca

quale operatore commerciale "iure gestionis" o in virtù di prerogative sovrane "iure

imperii". Si dispone quindi che la protezione internazionale sia offerta nel secondo

caso, in presenza, quindi, di una lesione di un contratto in cui lo Stato agisce quale

tutore dell'interesse pubblico, offrendo in questa veste particolari garanzie

all'investitore e non sia riconosciuta nel

primo, a fronte di lesioni dei contratti a carattere puramente commerciale²⁹⁸. Alla

luce di questa impostazione le rivendicazioni per violazioni del contratto in forma di

Treaty Claim potranno essere fatte valere unicamente ad opera della parte che

abbia sottoscritto l'accordo con lo Stato²⁹⁹.

Questo approccio bilanciato alla questione, benché ancora lontano dall'affermarsi in

giurisprudenza, presenta alcuni aspetti di indubbio interesse. Innanzitutto consente

al tribunale arbitrale internazionale di accettare la

Laddove firmataria sia una società locale, quindi, la pretesa non potrà essere fatta valere, in queste forme, dagli azionisti di questa. Vedasi :P. Bernardini, op. cit. p. 268-269.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

ICSID ARB/03/15 27 aprile 2006.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 268.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

propria giurisdizione anche in quei casi nei quali è lecito dubitare se si sia in

presenza di una violazione del contratto tale da comportare la lesione dello standard

previsto dal trattato, una clausola dettata in vista di conferire una protezione

maggiore sul versante dell'investitore, legittima infatti a valutare i Contract Claims "in

dubio pro conventionis"300.

Altro considerevole vantaggio è quello rilevato da uno dei più illustri

commentatori della Convenzione di Washington, Christoph Shreuer³⁰¹, il quale

sottolinea come la soluzione adottata nel caso El Paso eviti di considerare

violazione di trattato ogni inadempimento di un contratto internazionale in cui

sia una parte pubblica, per il quale sono esperibili i normali rimedi contrattuali;

ma fa salva l'ipotesi che lo Stato tenga un comportamento volto a vanificare o ad

ostacolare l'esecuzione di quei contratti, integrando una lesione dello standard

previsto dal BIT (Fair and Equitable Treatement) da farsi valere con le modalità dallo

stesso previste³⁰².

In conclusione si può rilevare come entrambe le interpretazioni più risalenti scontino

talune criticità: laddove una concezione estensiva della clausola si espone ad un

possibile conflitto tra diverse giurisdizioni arbitrali, l'impostazione restrittiva riduce

l'Umbrella Clause ad una disposizione priva di contenuto o quasi.

Più importante ancora è analizzare la questione dal punto di vista del rapporto tra gli

interessi delle parti coinvolte, il quale risulta in ambedue i casi sbilanciato: a favore

dell'investitore da una parte, a favore dello Stato che lo ospita dall'altra.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 269.

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIV

Alla luce di queste ulteriori considerazioni, un terzo filone interpretativo, benché

ancora in corso di consolidamento nella giurisprudenza arbitrale, appare come

risolutivo di queste problematiche: salvaguardando l'equilibrio dell'assetto di

interessi oggetto di ogni BIT e conformandosi al diritto internazionale

consuetudinario³⁰³.

Ostacoli di origine giurisprudenziale alle decisioni nel merito:

La giurisprudenza dei tribunali arbitrali si segnala, oltre che per la ricerca di soluzioni

interpretative volte ad estendere l'ambito di applicazione delle clausole ISDS come

innanzi illustrato, anche per aver sviluppato interpretazioni in senso restrittivo³⁰⁴.

Un'importante limitazione della loro giurisdizione è stata recentemente ricavata

da alcuni tribunali arbitrali ICSID³⁰⁵, e sembra essersi consolidata nella

giurisprudenza arbitrale³⁰⁶. Questa ha ad oggetto uno degli elementi tipici delle

clausole ISDS ovvero il periodo di attesa, inteso a favorire una soluzione amicale

della vertenza tra le parti, durante il quale non è possibile azionare i

meccanismi di arbitrato internazionale previsti dalla clausola³⁰⁷. I tribunali in materia

di investimenti hanno tradizionalmente trattato questi periodi di consultazione come

aventi carattere meramente procedurale, alla stregua di una condizione di

ammissibilità al cui mancato rispetto reagivano con la sospensione del

procedimento al fine di permettere alle parti di esperire il tentativo di conciliazione.

Con il revirement operato dalle due pronunce del 2010 si va oggi a

E. Meruling e B. Volders, art. cit.

A. Reinish, art. cit.

ICSID ARB/08/5 2 giugno 2010 (c.d. caso PetroEquador); ICSID ARB/08/4 15 dicembre 2010.

A. Reinish, art. cit.

Vedi al capitolo secondo, paragrafo 2.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

considerare il mancato rispetto di questi periodi di attesa come una circostanza

comportante un difetto di giurisdizione, il quale risulta in una nuova limitazione

temporale della portata delle clausole di ISDS, sebbene l'interpretazione sia

aderente al tenore letterale delle clausole stesse³⁰⁸.

Altra importante limitazione, ratione materiae in questo caso, è quella che attiene

alla necessità che la lite, che una parte voglia portare in arbitrato, origini nel

contesto di un rapporto di investimento.

Stante l'assenza di una esaustiva definizione di "investimento", sia negli IIA 309, sia

nella Convezione di Washington del 1965 per gli arbitrati a questa soggetti, la

giurisprudenza si è fatta carico di individuare i criteri distintivi delle operazioni di

investimento rispetto a quelle meramente commerciali. Nell'ambito degli arbitrati

ICSID, ai normali caratteri di durata del rapporto; apporto di capitali e conoscenze

tecniche; assunzione del rischio ed ampiezza di

questo; l'ormai consolidata giurisprudenza riferita al c.d. Caso Salini³¹⁰, considera

necessario e dirimente un contributo allo sviluppo economico del paese ospitante.

La circostanza che anche negli arbitrati non soggetti alla Convenzione di

Washington i tribunali per gli investimenti si siano uniformati ai criteri sviluppati dalla

giurisprudenza arbitrale a questa riferita introduce un nuovo

ostacolo, di origine giurisprudenziale, all'arbitrabilità delle controversie³¹¹.

Gli ostacoli al riconoscimento della giurisdizione dei tribunali per gli investimenti,

comportano un incremento nel numero di controversie che si arrestano senza che vi

sia discussione, e conseguente pronuncia, sul merito.

A. Reinish, art. cit.

Vedi supra al capitolo primo, paragrafo 3.1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GRUFICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Sebbene le clausole ISDS siano dettate in riferimento a determinate controversie,

con l'intenzione di escluderne delle altre (quelle a carattere puramente commerciale

per esempio), per raggiungere lo scopo, alla base di tutti gli IIA, di creare un clima

ottimale per lo sviluppo di investimenti tra due Stati,

fondamentale garantire che ogni controversia sia decisa nel merito³¹². Si può

infatti ipotizzare che la parte la cui domanda sia respinta senza giungere al merito

cerchi soddisfazione azionando un diverso meccanismo arbitrale qualora previsto

come alternativa, o che si rivolga al suo paese di origine per avere protezione in via

diplomatica, con il rischio di politicizzare la questione a danno dei rapporti tra gli

Stati coinvolti. Potrebbe infine proporre la sua domanda nelle corti nazionali dello

Stato ospitante, ove l'eventuale frustrazione della stessa andrebbe a incrinare il

clima attorno agli investimenti, frenando potenziali nuovi investitori con un danno

anche per lo Stato ospitante. Un'interpretazione estensiva delle disposizioni ISDS,

quindi potrebbe essere a vantaggio, non del solo investitore nel caso specifico, ma

in proiezione futura anche dello Stato che continuerebbe ad attrarre nuovi

investimenti. Lasciando a specifiche disposizioni il compito di consentire al collegio

arbitrale di rifiutare i casi che siano manifestatamente infondati, onde evitare che un

sistema così aperto si esponga alla proliferazione di liti temerarie³¹³. Spetta, in ogni

caso, alla volontà dalle parti dell'IIA determinare quali siano le controversie arbitrabili

secondo le disposizioni di quello.

Peraltro, l'evoluzione dell'economia globale in riferimento agli investimenti, sta

rendendo i BIT "bilaterali" di fatto e non nel solo nome, con Stati tradizionalmente

esportatori di investimenti che ne diventano importatori e

A. Reinish, art. cit.

A. Reinish, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

viceversa, rendendo più difficoltoso individuare la parte che si avvantaggerebbe di

un'interpretazione più estensiva delle clausole arbitrali e quella che trarrebbe

beneficio da un'impostazione di senso contrario.

In definitiva spetta agli Stati il compito di ridurre gli spazi per controversie non

necessarie, delineando in fase di negoziazione clausole ISDS il più possibile

precise, prevenendo sia l'eventualità che una parte privata sia indotta a proporre

una domanda irragionevole, sia che uno Stato si difenda avanzando insostenibili

questioni di giurisdizione, concedendo ai tribunali lo spazio necessario per decidere i

veri problemi, sostanziali, che affliggono i rapporti

internazionali di investimento³¹⁴.

2.4) I tipi di arbitrato previsti dalle clausole (cenni):

Come per l'arbitrato domestico, anche per l'arbitrato internazionale, e nello specifico

quello in materia di investimenti, la clausola che lo prevede come sistema di

composizione delle controversie alternativo alla giurisdizione Statale, può

presentarsi in due forme, a cui corrispondono due diversi tipi di arbitrato:

amministrato o Ad Hoc³¹⁵.

La scelta tra queste due opzioni non sempre è prevista nel campo degli investimenti

internazionali. Laddove ambedue le parti siano concordi nell'affidare ad

un'istituzione apposita l'amministrazione delle, eventuali, future procedure arbitrali

tra loro, si avrà il vantaggio di una procedura con maggiori probabilità di concludersi

senza che sopraggiungano intoppi, alla luce del fatto che le principali istituzioni che

si occupano della gestione di arbitrati

A. Reinish, art. cit.

W. Peter, op. cit. p. 277 e, sulla distinzione tra arbitrati amministrati ed ad hoc, Sergio La China, L'arbitrato: il sistema e l'esperienza, Giuffrè

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

internazionali, adottano regolamenti specificamente redatti per guidare la

procedura attraverso tutte le principali difficoltà messe in luce dall'esperienza³¹⁶. La

scelta dell'arbitrato amministrato, contempla inoltre il vantaggio di godere

dell'autorità e della reputazione proprie dell'istituzione cui la procedura viene

affidata. Per esempio, tra le principali istituzioni di questo genere troviamo la

Camera di Commercio Internazionale (ICC), la cui camera di arbitrato è stata

fondata nel 1923. Anche a fronte delle numerose critiche che investono i costi di

questa procedura e gli aspetti di burocrazia, non si può non rilevare il successo che

questa istituzione ha riscontrato, facendosi forte della sicurezza e della coerenza

procedurale che il suo regolamento offre.

Altra, e fondamentale, istituzione a cui fare riferimento è il centro ICSID³¹⁷, fondato

con la Convenzione di Washington del 1965. La fondamentale differenza tra gli

arbitrati che fanno capo a questo (direttamente o a mezzo delle c.d.

Additional Facility Rules³¹⁸) e tutti gli altri, risiede nel fatto che, essendo questa

fondata su un trattato multilaterale ratificato da 160 Stati, si presenta come

completamente autosufficiente ed indipendente rispetto a leggi e corti nazionali,

laddove gli altri meccanismi traggono forza dal regolamento scelto dalle parti, stante

il loro carattere privato, scontando quindi necessarie interferenze da parte delle

norme del luogo ove l'arbitrato ha sede³¹⁹.

Nei casi in cui una delle parti non acconsenta alla scelta di un arbitrato istituzionale,

le parti opteranno per una clausola arbitrale Ad Hoc, la cui stesura è però alquanto

difficoltosa, dovendo essa contenere tutti gli elementi necessari

W. Peter, op. cit. p. 277.

Già menzionata supra capitolo primo; vedi infra capitoli terzo e quarto specificatamente dedicati.

Vedi meglio infra al capitolo terzo.

P. Bernardini, op. cit. p. 253-254.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

per fronteggiare ogni possibile problematica nel momento della sua attuazione,

già a partire dall'individuazione degli arbitri³²⁰.

In merito alla redazione di tali disposizioni, la dottrina è divista tra la posizione di chi

ritiene che una clausola arbitrale sia in difetto ogniqualvolta non faccia riferimento

ad un regolamento arbitrale, anche se si tratta di una clausola altamente dettagliata

quali quelle inserite nei contratti a lungo termine come

sono quelli di investimento internazionale 321, e l'impostazione più mite di coloro i

quali ritengono possibile la redazione di una clausola sganciata da ogni riferimento a

regolamenti arbitrali, benché tale difficile compito richieda grande esperienza. In

sintesi estrema una clausola di questo genere deve assolvere a quattro

fondamentali funzioni: avere effetti che siano obbligatori per le parti; impedire

ingerenze delle corti nazionali fino al momento nel quale la vertenza non sia

conclusa; conferire agli arbitri il potere di decidere in merito a tutte le controversie

che possano sorgere tra le parti, in relazione al contratto cui la clausola è riferita;

avere una procedura fluida ed efficiente che si concluda con un lodo capace di

essere riconosciuto ed eseguito³²².

Tra le due forme canoniche di arbitrato che una clausola può prevedere, si inserisce

una terza opzione, in cui un'istituzione assolve al solo compito di individuare gli

arbitri, mentre la clausola prevede essa stessa a disciplinare gli aspetti procedurali

dell'arbitrato. Slava la più ampia libertà possibile per le parti di redigere le

disposizioni ISDS, attingendo elementi di entrambe le ipotesi classiche, la pratica si

è fatta carico di evidenziare come queste clausole siano difficili, quando non

impossibili, da adoperare. Spesso, naturalmente, nel

Vedi infra al paragrafo 2.5. lettera a.

C. M. Schmitthof – in W. Peter, op. cit. p. 278, nota 244.

F. Eisenmann – in W. Peter, op. cit. p. 278, nota 245.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

momento in cui optano per siffatta impostazione le parti non sono

sufficientemente consapevoli delle potenziali insidie che questa cela³²³.

2.5) I contenuti della clausola:

Si è messo il luce³²⁴ come siano sempre più frequenti i casi nei quali le parti

decidono di introdurre delle limitazioni, di vario genere, all'applicabilità della clausola

arbitrale.

Al di là di eventuali disposizioni in questo senso, le clausole arbitrali hanno dei

contenuti obbligati.

La scelta degli arbitri:

Questo primo compito fondamentale è normalmente affidato dalle clausole

all'accordo tra le parti in causa. Le difficoltà emergono nel caso in cui questo fallisca,

per qualche motivo, di assolvere alla sua funzione. Quando si tratta di arbitrato

amministrato, si può fare affidamento sull'istituzione di riferimento, in

quanto tutte le istituzioni arbitrali, come la ICC e il centro ICSID³²⁵, dispongono di

adeguati meccanismi per sopperire alla mancata scelta concorde ad opera delle

parti o alla mancata nomina da parte di una di gueste³²⁶.

Quando si versa, invece, in un caso nel quale questo compito non è, e non può

essere, riferito ad un'istituzione arbitrale, se le parti hanno dettato requisiti particolari

che un soggetto debba presentare per essere nominato, possono sorgere delle

difficoltà fino a trovarsi ad un punto morto. Si tratta, per esempio, di situazioni nelle

quali le parti hanno richiesto qualifiche professionali di alto

W. Peter, op. cit. p.278.

Vedi supra al paragrafo 2.3.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

profilo, unitamente a particolari abilità linguistiche o requisiti circa la nazionalità, tali

per cui la nomina dell'arbitro risulta farraginosa o impossibile. Allo stesso modo può

darsi il caso in cui uno specifico soggetto sia stato individuato dalle parti come

arbitro, senza però che sia disposto un adeguato meccanismo per individuare un

sostituto nel caso in cui questo sia impossibilitato, vuoi per morte o incapacità, ma

anche per un rifiuto, rendendo la clausola inutilizzabile³²⁷.

Si deve ricordare che le clausole arbitrali Ad Hoc hanno il compito di provvedere

adeguate soluzioni sia nel caso in cui una della parti rifiuti di nominare il suo arbitro

di parte, sia in quello in cui le parti non addivengano ad un accordo sulla persona

del presidente del collegio arbitrale. Soluzione tipica per risolvere queste situazioni è

disporre che il compito di nominare l'arbitro si affidato ad un soggetto terzo. Le

difficoltà, peraltro, si ripropongono nel caso non infrequente in cui il terzo non

ottemperi all'incarico: in questo caso l'impasse può essere superato solo da quelle

clausole le quali prevedano un meccanismo alternativo per la nomina. A questo

proposito si rinvengono nella pratica varie soluzioni. Spesso le corti nazionali hanno

il potere di nominare l'arbitro a fronte del disaccordo o dell'inerzia delle parti.

Sembra in ogni caso preferibile che la clausola indichi essa stessa l'autorità cui fare

riferimento in queste occasioni, alla luce del fatto che l'arbitrato può avere sede in

un paese in cui la

legislazione³²⁸ in materia di arbitrato non esista o non sia particolarmente raffinata.

L'affidarsi alla legislazione nazionale potrebbe, peraltro, risultare in ulteriori ostacoli

alla prosecuzione della procedura arbitrale³²⁹.

W. Peter, op. cit. p. 280.

Si veda il punto b del presente paragrafo per l'influenza della legislazione del paese in cui l'arbitrato ha sede sullo stesso.

W. Peter, op. cit. p. 280.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

La sede dell'arbitrato:

L'indicazione del luogo ove avranno sede gli eventuali arbitrati derivanti dal contratto

riveste un ruolo altamente significativo³³⁰. Nell'ambito dei contratti internazionali di

investimento, le parti sono solite concordare un luogo neutro a questo fine o, in

alternativa, riferirsi allo Stato in cui l'operazione di investimento si svolge.

L'importanza di una tale scelta risiede nella circostanza che vede la legge

procedurale di tale luogo applicabile e vincolante nei confronti della procedura

arbitrale ivi tenuta³³¹: la scelta di un luogo neutro, quindi, si inserisce nell'ottica di

indipendenza della procedura determinata dalla clausola ISDS e di parità tra le parti,

nessuna delle quali impone all'altra la sua legge procedurale.

Quando la scelta delle parti ricade sulle corti del paese che ospita l'investimento si

riscontrano vantaggi circa l'istruzione probatoria, dovuti alla vicinanza con il luogo di

esecuzione del contratto. Per converso la procedura sconta il rischio di essere

qualificata come arbitrato domestico quando ne venga chiesta l'esecuzione nello

stesso luogo, perdendo la garanzia ulteriore data dalla possibilità di applicare le

norme della Convezione di New York del 1958, la quale disciplina specificatamente

il riconoscimento e l'esecuzione delle pronunce arbitrali straniere ³³².

L'importanza della scelta in merito alla sede del procedimento arbitrale emerge

ancora di più prendendo in considerazione i poteri di controllo ed intervento che la

legge nazionale di questo luogo esercita sull'arbitrato. Ogni legge nazionale

Vedi punto a del presente paragrafo: la legge del paese in cui la procedura ha sede sopperisce all'inerzia di una parte nel nominare un arbitro evitando la paralisi del procedimento.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

annovera infatti disposizioni in materia³³³, le quali possono essere più o meno

liberali. Nell'atto di concludere un accordo in materia di investimenti le parti devono

porre particolare attenzione alla clausola arbitrale, non affidandosi a formule

standard ma andando a prevedere ogni possibile situazione di

conflitto³³⁴, in questo modo potranno minimizzare la necessità di un intervento della

legge nazionale. Questo intervento peraltro, potrebbe rivelarsi necessario

comunque, per garantire la costituzione del tribunale arbitrale; per raccogliere delle

prove; o per prendere dei provvedimenti di natura provvisoria.

Tra i più importanti poteri riferibili alla legge del luogo ove la procedura ha la sua

sede si annoverano quelli di controllo, soprattutto qualora si prenda in

considerazione che solitamente è presso le corti di questo luogo che il lodo potrà

essere impugnato dalle parti, quando è data questa possibilità, circostanza che

aumenta l'importanza in merito alla decisione delle parti sull'individuazione di quello.

Naturalmente le parti devono essere a conoscenza della possibilità di appellare

avverso la decisione degli arbitri. Sull'eventualità che il lodo possa essere annullato

nel merito, tematica delicata e di grande importanza, spesso

sorgono controversie³³⁵. Nella pratica si riscontra la volontà delle parti di limitare il

potere di intervento della corte ove la procedura ha avuto sede, con la previsione,

ad opera delle parti, di un diverso giudice ritenuto adatto a questo scopo.

Alcuni Stati³³⁶ hanno adottato legislazioni fortemente liberali per favorire la libertà

delle parti nell'individuazione del giudice cui affidarsi in queste

Così l'articolo 185 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato: "per ogni ulteriore assistenza giudiziale la corte della sede dell'arbitrato deve avere giurisdizione".

W. Peter, op. cit. p. 284.

W. Peter, op. cit. p. 285.

Riforme in tale senso si riscontrano in Belgio, Inghilterra, Francia ed in Svizzera.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

circostanze. Benché possa apparire il contrario, una riforma in questo senso non

necessariamente risponde all'interesse della parti: a fronte di irregolarità nella

procedura la parte soccombente deve avere la possibilità di far valere le sue pretese

nel luogo ove questa si è svolta, senza dover necessariamente attendere che la sua

controparte faccia domanda per l'esecuzione della decisione in un

altro luogo³³⁷.

Si comprende la necessità che le corti locali non interferiscano in modo alcuno con

lo svolgimento dell'arbitrato, ma a fronte di gravi irregolarità può apparire inefficiente

un sistema che obbliga la parte lesa a resistere nel procedimento di

esecuzione iniziato dalla parte vincitrice in un luogo diverso³³⁸.

Le regole di procedura:

Altro contenuto fondamentale delle clausole arbitrali sono le disposizioni concernenti

le regole di procedura da applicarsi nello svolgimento dell'arbitrato. Ai sensi della già

citata Convenzione di New York, in assenza di accordo tra le

parti sul punto, si applicherà la Lex Fori³³⁹.

La determinazione delle regole procedurali è affidata quindi alle parti, le quali

possono accordarsi variamente. La decisione in merito a questo punto assume un

rilievo di molto maggiore qualora si tratti di una clausola la quale preveda un

arbitrato Ad Hoc. Questo in quanto in caso di arbitrato amministrato l'istituzione cui è

affidata la gestione della procedura avrà nel proprio regolamento una disciplina volta

ad individuare la legge procedurale applicabile o, nel caso di arbitrati soggetti alla

Convenzione di Washington, il regolamento

German P. Shlossere, in W. Peter, op. cit. p. 285 nota 277.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

del centro ICSID contiene al suo interno tutte le regole necessarie allo svolgimento

del procedimento arbitrale, in forza della sua caratteristica di autonomia totale

rispetto agli ordinamenti nazionali i cui giudici non conservano alcun potere di

controllo sulla causa^{340 341}.

Le parti possono convenire che sia adottata una legge nazionale per governare la

procedura, tipicamente quella dello Stato che ospita l'investimento. Questo tipo di

soluzione solleva le parti dall'onere di trovare un accordo su di un più completo

complesso di norme che regolino la procedura, a potenziale danno dell'investitore, il

quale potrebbe soffrire la poca o alcuna familiarità con quella

legislazione³⁴².

Soluzione opposta alla precedente è quella che vede le parti dettare esse stesse un

regolamento per la procedura arbitrale, nell'intento di assicurare che certi specifici

aspetti vengano trattati in conformità al loro intendimento, il quale viene così fatto

prevalere sulla legge procedurale eventualmente applicabile, o sulla soluzione

eventualmente adottata dal collegio arbitrale per assicurare che la procedura si

instauri evitando eventuali manovre dilatorie di una parte. Stante l'estrema difficoltà,

per le parti, di dettare un regolamento che compiutamente disciplini ogni aspetto

rilevante del procedimento, le questioni non regolamentate cadranno per necessità

nella Lex Fori o nella giurisdizione

degli arbitri³⁴³.

Si è già messo in luce come una teoria, avvalorata del riferimento alla

Convenzione di New York e da parte della dottrina³⁴⁴, ritenga che l'indicazione

P. Bernardini, op. cit. p. 277.

Su questo punto vedi meglio infra, capitolo terzo e quarto sulla Convenzione di Washington.

W. Peter, op. cit. p. 282.

W. Peter, op. cit. p. 282.

In questo senso Sauser-Hall e F. A. Mann, in W. Peter, op., cit. p. 282/283, note 262 e 265.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA O

ad opera delle parti della sede della procedura, comporti l'applicazione delle norme

della Lex Fori, secondo alcuni applicando le norme inderogabili di questa anche in

contrasto con la libertà negoziale delle parti che sia espressa in senso diverso. Si

può ritenere che, in assenza di specifiche previsioni, l'indicazione della sede non

debba intendersi nel senso dell'applicabilità automatica della Lex Fori, avendo

comunque presente che la violazione di norme inderogabili di questa avranno un

riflesso sul riconoscimento del lodo e sull'esecuzione dello stesso³⁴⁵.

Come riflesso della libertà negoziale delle parti che contrattano una clausola ISDS,

vi è la possibilità che queste affidino, esplicitamente o implicitamente, agli arbitri il

compito di individuare le regole procedurali da applicare al caso. Questi potranno

quindi disporre nel senso di adottare una legge nazionale od optare per la stesura di

un regolamento apposito, tipicamente redatto con richiami a regolamenti di

istituzioni o parti di leggi nazionali.

Il trend è quello di determinare liberamente la procedura, facendo salve le

norme inderogabili di *Lex Fori* in vista del riconoscimento del lodo³⁴⁶.

Ultima, ed invero remota, possibilità è quella che vede le parti omettere di indicare

sia la sede dell'arbitrato, sia le regole procedurali senza che la determinazione di

queste sia affidata agli arbitri. In casi del genere, se non si è in presenza di un

arbitrato amministrato, la procedura è suscettibile di arenarsi³⁴⁷.

W. Peter, op. cit. p. 283.

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Altri elementi:

Le clausole ISDS possono poi contenere una serie variegata di elementi ulteriori, che vanno dalla determinazione del numero di arbitri che andranno a comporre il collegio e della lingua ufficiale per le udienze, alla determinazione dei costi o la previsione di rimedi avverso il lodo, fino ai già noti³⁴⁸, e sempre più frequenti, tentativi preliminari di composizione amichevole della controversia³⁴⁹.

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Capitolo Terzo:

La Convenzione di Washington 1965:

sommario: 1 La Convenzione e la struttura del centro ICSID. - 2 Le caratteristiche delle clausole ICSID e la giurisdizione del centro. - 2.1 La manifestazione del consenso. - 2.2 Requisiti soggettivi delle parti. - 2.3 La giuridicità della controversia. - 2.4 La nozione di investimento ai fini della convenzione. - 3 L'autonomia della convenzione. - 4 "Additional facility rules", l'estensione della giurisdizione ICSID.

Il panorama delle istituzioni che ad oggi si fanno carico della gestione di procedimenti arbitrali amministrati materia di investimenti in particolarmente variegato, allo stesso modo di quelle che si fanno promotrici di leggi modello contenenti regolamenti arbitrali i quali possano essere richiamati dalle parti, con apposito rinvio operato dalla clausola ISDS contenuta nel loro contratto o in un BIT, per disciplinare il procedimento arbitrale tra le stesse. Tra queste istituzioni un interesse particolare va tributato alla già citata Convenzione di Washington del 1965 per almeno due motivi fondamentali: innanzitutto è l'unica dettata con riferimento ai soli procedimenti arbitrali in materia di investimenti internazionali; inoltre l'arbitrato che si svolga secondo questa è caratterizzato da un'autonomia tale da renderlo un unicum nel panorama dei procedimenti arbitrali internazionali³⁵⁰.

Su questo punti vedi meglio infra, paragrafo 2.4.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



La Convenzione e la struttura del centro ICSID:

Stati e cittadini di altri Stati" entra in vigore il 14 ottobre 1966, a seguito

La "Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra

delle prime ratifiche da parte di venti degli Stati contraenti³⁵¹. L'istituzione del centro

ICSID avviene in risposta ad alcune problematiche evidenziate dalla pratica degli

investimenti internazionali in paesi in via di sviluppo. Ci si riferisce in particolare alla

riscontrata indisponibilità di un meccanismo internazionale per la conciliazione e

l'arbitrato. Una tale mancanza va a frustrare i tentativi di individuare un adeguato

sistema di composizione delle liti

tra governi ed investitori privati stranieri³⁵². I tribunali istituiti da organizzazioni

private, quali "American Arbitration Association" e "Inter-American Commercial

Arbitration Commision", nonché della Camera di Commercio Internazionale, sovente

non sono accettati dai governi quali istituzioni cui affidare la soluzione delle vertenze

in materia di investimenti. Ad aggravare la situazione l'unica istituzione

internazionale pubblica in materia di composizione delle controversie, la Corte

Permanente di Arbitrato, non è aperta ai privati. Stante l'infruttuosità dei vari tentativi

di predisporre una convenzione internazionale, la protezione degli investimenti, al

1966, è affidata ai soli standard previsti in legislazioni nazionali e nei nuovi BIT; ad

un eventuale protezione diplomatica offerta dallo Stato di nazionalità dell'investitore

ed ai meccanismi di assicurazione predisposti nei paesi

Georges R. Delaume, ICSID arbitration in practice; in International Tax and Business Lawyer, p.58, 1984.

Joy Cherian, Foreign investment arbitration: the role of the international center for settlement of investment dispute; in Third world legal studies journal n°172, 1983.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

esportatori di capitali. Tutti meccanismi basati su un intrinseco antagonismo tra

le parti Stato – Investitore³⁵³.

Questo clima sfavorevole allo sviluppo dei rapporti di investimento viene notato dal

consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, le quali però decidono di non

contribuire attivamente alla soluzione delle controversie sugli investimenti

internazionali, limitandosi ad una risoluzione dell'Assemblea Generale che impegna

il Segretariato a collaborare con la Banca Mondiale al fine di predisporre strutture

atte allo scopo. La Banca Mondiale poteva vantare dell'esperienza nell'agevolazione

della composizione di conflitti tra Stati ed investitori privati, ma prima dell'istituzione

del centro ICSID si presenta in difetto della struttura necessaria³⁵⁴.

Al meeting annuale del 1962 il consiglio dei governatori adotta una risoluzione che

impegna il direttore esecutivo a valutare la possibilità di istituire un foro arbitrale

internazionale dedicato alle controversie in materia di investimenti internazionali.

Come conseguenza nel 1965 iniziano i lavori sulla convenzione: è il primo strumento

di protezione dell'investimento Multilaterale e potenzialmente universale. Nel 1966,

con l'istituzione del centro ICSID, nasce una nuova organizzazione ancillare

nell'orbita della Banca Mondiale³⁵⁵.

I documenti relativi alla fondazione del centro, mettono in rilievo i tre obiettivi

principali che la convenzione intende perseguire, i quali ben si inseriscono nel

generale scopo della Banca Mondiale di "promuovere la sostenibilità ambientale e

sociale, di perseguire un piano di sviluppo fiscalmente responsabile", operando

P. Bernardini, op. cit. p. 275.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

quale istituzione democratica che favorisce uguale partecipazione dei rappresentanti di ogni Stato membro³⁵⁶.

Innanzitutto l'ICSID è istituito allo scopo di proteggere gli investimenti stranieri,

tramite l'agevolazione di procedure di dispute settlement. Inoltre è tra gli obbiettivi

della convenzione promuovere flussi di investimenti verso i paesi del terzo mondo

ed in via di sviluppo: garantire la protezione degli investimenti tramite un

meccanismo arbitrale Stato - Investitore favorisce l'aumento dell'attività degli

investitori stranieri sul territorio, con il risultato ultimo di agevolare e velocizzare lo

sviluppo economico delle economie dei paesi in via di

sviluppo³⁵⁷. Infine, il terzo ed ultimo obbiettivo è quello di contribuire a creare un

clima di collaborazione e reciproca fiducia tra investitori e Stati ospitanti, superando

un limite dei preesistenti meccanismi di protezione 358.

A fronte di uno scarso impiego del centro nei primi trenta anni di vita dello stesso, il

ricorso alla Convenzione è incrementato in maniera più che significativa negli ultimi

vent'anni. Questo incremento è da imputarsi all'aumento delle operazioni di

investimento internazionale ed alla sempre più

marcata diffusione di IIA, in particolare di BIT³⁵⁹, i quali, prevedendo nel loro testo

clausole ISDS³⁶⁰ a favore del meccanismo ICSID, consentono ai privati accesso

diretto al tribunale istituito dalla convenzione senza la necessità di una

specifica pattuizione contrattuale ad opera delle parti³⁶¹.

Elizabeth Moul, the international center for the settlement of investment disputes and the developing world: creating a mutual confidence in the international investment regime; in Santa Clara Law Review n°881, 2015.

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit. e P. Bernardini, op. cit. p. 276.

Vedi supra al capitolo primo.

Vedi supra al capitolo secondo.

E. Moul, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Benché esistano diversi tribunali internazionali e regole che le parti possono

adottare per far fronte alle controversie originatesi nel contesto di un rapporto di

investimento internazionale, quali le regole UNCITRAL o la Camera di Commercio

Internazionale (ICC), ad oggi la maggior parte degli IIA dispone a favore del

meccanismo ICSID, in quanto questo è il solo creato appositamente per queste

fattispecie. Nei 433 casi sollevati innanzi al tribunale del centro, in oltre il settanta

percento la giurisdizione dello stesso trova fondamento nella clausola ISDS prevista

da un IIA³⁶².

La convenzione prevede per il centro una struttura interna fondata su due

organi principali: il Consiglio amministrativo e il Segretariato³⁶³. Il primo è composto

da un rappresentante per ciascuno Stato membro, ognuno con uguale potere di

voto, e presieduto dal presidente della Banca Mondiale, il quale non

può prendere parte alle votazioni³⁶⁴. Tra i suoi compiti vi sono l'elezione del

Segretario Generale, l'approvazione del budget annuale, l'adozione di regole e

regolamenti per l'istituzione ed i procedimenti e l'approvazione del report annuale

sulle operazioni del centro.

Al Segretariato, composto dal Segretario generale coadiuvato da uno o più sostituti

e da personale amministrativo, è affidato il compito di sorvegliare sui singoli

procedimenti, sulla loro instaurazione e sul regolare svolgimento; così come di

assistere nella costituzione delle commissioni di conciliazione e dei tribunali

arbitrali³⁶⁵. Ha inoltre la rappresentanza legale del centro.

Ogni Stato contraente può poi nominare fino ad un massimo di quattro soggetti che

andranno a comporre i "Panel", insieme con i dieci nominati dal presidente

E. Moul, art. cit.

 ${\it Costanza Felicita Giancola, {\it Gli effetti del lodo ICSID, Leone Editore, 2012 Milano, p.~12.}$

J. Cherian, art. cit.

E. Moul, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

del Consiglio amministrativo³⁶⁶. Le nomine soggiacciono al limite soggettivo della richiesta qualifica di arbitri o conciliatori ai sensi dell'articolo 14 della

convenzione³⁶⁷.

Le caratteristiche delle clausole ICSID e la giurisdizione del

centro:

L'articolo 25 della convenzione della disciplina l'estensione della giurisdizione del

centro ICSID. Dal testo dello stesso si possono desumere gli elementi in presenza

dei quali una controversia è ammessa ad essere risolta mediante il ricorso alle

strutture ed al regolamento ICSID: si deve trattare, innanzitutto, di una controversia

che abbia natura giuridica, la quale derivi direttamente da un rapporto di

investimento tra uno Stato contraente (la convenzione) o una sua articolazione o

agenzia ed un soggetto privato nazionale di un diverso Stato contraente, i quali

abbiano espresso il loro consenso per iscritto affinché la

controversia stessa fosse sottoposta alla giurisdizione del centro³⁶⁹.

La redazione di una clausola ICSID non comporta apparentemente difficoltà diverse

od ulteriori rispetto alla redazione di una qualsiasi altra clausola contrattuale,

cionondimeno, stante la delicatezza e la rilevanza degli interessi su cui questa va ad

esercitare la propria influenza, alla sua formulazione è

tributata grande attenzione dalle parti³⁷⁰. Per facilitare il compito alle stesse, il

segretariato del centro provvede alla pubblicazione di "model clauses" che le parti

possono semplicemente recepire nel loro accordo.

Purché di nazionalità differente dalla propria.

C. F. Giancola, op. cit. p. 12.

Vedi allegato 1.

C. F. Giancola. op. cit. p. 14.

G. R. Delaume, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

giuricivie RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Come la Model Clause I:371

"The [Government]/[name of constituent subdivision or agency] of name of Contracting State (hereinafter the "Host State") and name of investor (hereinafter the "Investor") hereby consent to submit to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter the "Centre") any dispute arising out of or relating to

this agreement for settlement by [conciliation]/[arbitration]/[conciliation followed, if the dispute remains unresolved within time limit of the communication of the report of the Conciliation Commission to the parties, by arbitration] pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (hereinafter the "Convention")."

Siffatte clausole, come il centro stesso indica, sono solo modelli predisposti per agevolare le parti, la cui responsabilità per la redazione della clausola e delle diposizioni rilevanti rimane ferma³⁷².

2.1) La manifestazione del consenso:

Il requisito del consenso delle parti è stato definito come la pietra angolare³⁷³ della convenzione, in quanto è questo che costituisce la condizione necessaria affinché sia possibile radicare il meccanismo arbitrale tra parti che siano soggettivamente qualificate³⁷⁴. Il consenso prestato diviene irrevocabile³⁷⁵: il rifiuto unilaterale di una delle parti a prendere parte al giudizio non solo non impedisce in modo alcuno il regolare svolgimento dello stesso, né inficia la possibilità di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della pronuncia conclusiva dello stesso, ma vieta allo Stato di sollevare e far valere l'eccezione

W. Peter, op. cit. p. 309.

G. R. Delaume, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 278.

Diverse pronunce ICSID hanno ritenuto che il ritiro del consenso sia possibile, ma mai con effetti retroattivi.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

dell'immunità dalla giurisdizione, in qualità di ente sovrano, e quindi di portare

il giudizio ad una fase di stallo³⁷⁶.

Sul versante dello Stato il consenso avviene in due momenti, in primis è richiesto

che sia uno Stato contraente la convenzione, la cui ratifica non è però di per sé

sufficiente a imporre allo Stato stesso l'obbligazione di sottoporre tutte le

controversie, in materia di investimenti, al centro. È necessario che sia prestato un

secondo consenso, espresso per iscritto, in un contratto di investimento; in una

legge nazionale o, sempre più di frequente, con l'adozione di un BIT, o un IIA in

genere³⁷⁷.

Occorre notare che in base al dettato dell'articolo 25 della convenzione, lo Stato può

notificare al centro di Washington la sua intenzione di limitare il suo consenso

all'arbitrabilità delle controversie in base alla convenzione a certe e

determinate categorie³⁷⁸.

Per potersi considerare validamente espresso il consenso deve essere prestato

dalle parti in modo non equivoco; inoltre non deve ledere norme costituzionali o di

legge che limitino l'utilizzabilità dello strumento arbitrale. Quest'ultima eventualità si

presenta come alquanto remota, essendo lo Stato contraente la convenzione. Di

pari rilievo è la necessità che il consenso sia prestato da un soggetto o un ente il

quale abbia il potere di rappresentare legittimamente lo Stato. Poiché un numero

significativo di contratti di investimento è concluso da società a controllo statale o

enti pubblici (si pensi alle compagnie minerarie e petrolifere nazionali), la

convenzione detta una disposizione particolare per queste circostanze: il comma

terzo dell'articolo 25 stabilisce che il consenso di

P. Bernardini, op. cit. p. 278-279.

W. Peter, op. cit. p. 309.

P. Bernardini, op. cit. p. 278.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

un organo o agenzia dello Stato, per essere validamente prestato, richieda

l'approvazione dello Stato stesso, a meno che questo non abbia notificato al centro

la non necessarietà dell'approvazione da parte del governo.

Sta, quindi, all'investitore straniero verificare la sussistenza, in capo all'ente statale

con cui entra in contatto, dei poteri necessari a concludere una clausola ICSID,

nonché di verificare che la materia del contratto non rientri tra quelle eventualmente

inserite dallo Stato tra le materie non assoggettabili ad arbitrato secondo la

convenzione³⁷⁹.

Essendo il sistema orientato alla tutela degli investimenti stranieri, sul versante

dell'investitore sono minori le questioni attorno alla manifestazione del consenso

all'arbitrato. Questi, addizionalmente alle verifiche precedentemente indicate, deve

manifestare il suo consenso in forma scritta qualora la clausola sia inserita nel

contratto di investimento; o notificare l'intenzione di valersi dell'offerta dello Stato

ospitante qualora l'adesione dello stesso sia inserita in una legge nazionale sulla

protezione degli investimenti o in un BIT³⁸⁰.

2.2) Requisiti soggettivi delle parti:

Ai fini della sussistenza della giurisdizione del centro ICSID, l'articolo 25 della

convenzione richiede alcune caratteristiche soggettive in capo alle parti. Si deve

trattare di uno Stato contraente, o di una sua articolazione o ente, da un lato, e di un

soggetto nazionale di un diverso Stato contraente, dall'altro³⁸¹.

Per quanto attiene alla parte "pubblica" del rapporto, nessun problema si presenta

qualora il ruolo sia coperto dallo Stato contraente stesso. Profili più

W. Peter, op. cit. p. 310 – 311.

P. Bernardini, op. cit. p. 278.

P. Bernardini, op. cit. p. 279.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

problematici si sollevano quando il posto di questo è ricoperto da un'articolazione o

ente statale.

La convenzione richiede che il soggetto pubblico in questione sia segnalato, dallo

Stato contraente al centro, quale entità passibile di essere parte di un arbitrato

ICSID; e che il consenso prestato dalla detta entità sia validamente espresso

essendo intervenuta l'approvazione dello Stato, salvo che questo abbia disposto nel

senso di non ritenere la stessa condizione di validità del consenso. Prudenzialmente

le parti possono esplicitare nella clausola il rispetto di questi

requisiti³⁸²: si segnalano infatti dei casi nei quali lo Stato si è dichiarato estraneo alla

controversia sorta, in quanto non avente preso parte al rapporto contrattuale.

In situazioni di questo genere si richiede al tribunale ICSID di procedere

all'accertamento della natura della relazione con lo Stato nella singola

controversia³⁸³.

In alcuni casi le corti, nella valutazione sulla sussistenza della propria giurisdizione

sulla lite, hanno dovuto procedere alla verifica della natura della società parte del

contratto di investimenti nel cui contesto la lite era sorta. Non di rado le società sono

risultate, e risultano, emanazioni dello Stato e non enti nel controllo di soggetti

privati³⁸⁴.

Dei rilievi in parte similari sono quelli che attengono, sull'opposto versante del

rapporto, alla determinazione della nazionalità dell'investitore, che tipicamente sarà

una società e solo in rari casi una persona fisica³⁸⁵.

G. R. Delaume, art. cit.

C. F. Giancola, op. cit. p. 15.

ICSID ARB/72/1; ICSID ARB/81/1 e ICSID ARB/00/4.

G. R. Delaume, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

largamente condivisa la nozione per cui, ai sensi dell'articolo 25 della

convenzione, la nazionalità dell'investitore deve essere valutata con riferimento al

luogo di costituzione (tenendo ferma la società come investitore di riferimento).

Benché sia questo il principio, è stemperato dalla possibilità, offerta dalla

convenzione alle parti, di considerare una società locale come nazionale di un altro

Stato contraente qualora, in ragione del controllo della stessa in capo a soggetti

stranieri, le parti abbiano concordato di considerarla tale ai fini dell'applicazione

della convezione³⁸⁶.

Questa previsione è volta ad ovviare alla situazione, molto comune, nella quale la

legislazione dello Stato ospitante richieda all'investitore di costituire una società

locale per la gestione dell'operazione di investimento³⁸⁷. In assenza di una tale

interpretazione della regola generalmente accettata, una società con queste

caratteristiche non potrebbe considerarsi straniera, e di conseguenza non potrebbe

beneficiare degli strumenti offerti dalla convenzione, dovendo quindi far valere le

proprie, eventuali, doglianze in una diversa sede, quale le corti locali. Questa

situazione costituirebbe una lesione dello spirito e dello scopo dichiarato della

convenzione³⁸⁸.

Nella convenzione non si trovano specificate le modalità con le quali le parti devono

perfezionare il loro accordo su tale questione. Quanto si può ricavare dal testo della

convenzione stessa e dalle regole che la implementano, è che questo accordo deve

essere esplicito. In realtà non si esclude totalmente la rilevanza di

G. R. Delaume, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 279 – 280.

G. R. Delaume, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

un possibile accordo implicito, laddove dalle circostanze del caso questo emerga

in maniera inequivoca³⁸⁹.

Alcuni tribunali hanno ritenuto il fatto stesso della previsione di una clausola ICSID

come indice della volontà concorde delle parti nel considerare la Società come

nazionale di un diverso Stato contraente, e di conseguenza capace di

attivare il meccanismo della convenzione 390.

2.3) La "giuridicità" della controversia:

Oltre ai requisiti di nazionalità, l'articolo 25 della convenzione pone dei limiti Ratione

Materiae alla giurisdizione del centro ICSID.

Una controversia, per essere sottoposta al centro, deve avere natura giuridica e

vertere su un'operazione di investimento: nessuno dei due concetti trova, nel testo

della convenzione, la sua definizione.

Con riferimento alla natura giuridica della controversia, si ritiene che la disposizione

sia tesa a limitare la portata dell'arbitrato ICSID al controllo dei rispettivi obblighi e

diritti delle parti, contenuti nel contratto di investimento, alla luce delle leggi nazionali

e dei trattati internazionali rilevanti per il contratto stesso³⁹¹.

Sono normalmente considerati avente natura giuridica le questioni circa l'esistenza

e la portata degli obblighi contrattuali; la specie e l'ammontare dei risarcimenti per la

violazione di obbligazioni; l'interpretazione del contratto o il

suo termine, ivi inclusi i casi di nazionalizzazione ed espropriazione³⁹².

G. R. Delaume, art. cit.

W. Peter, op. cit. p. 312.

G. R. Delaume, art. cit.

J. Cherian. art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Rimangono esclusi quindi conflitti di interesse quali, ad esempio, il desiderio di

rinegoziare tutti od alcuni dei contenuti del contratto³⁹³.

2.4) La nozione di investimento ai fini della convenzione:

Quello che diversi commentatori della convenzione indicano come il "fallimento"

nell'addivenire alla formulazione di una definizione di investimento ai fini della

convenzione stessa, è il secondo, nonché più controverso, limite sostanziale alla

giurisdizione del centro ICSID.

La situazione di ambiguità, paventata come un limite nei primi anni di vigenza della

convenzione, può oggi essere considerata una fortuna, nel senso di garantire alla

convenzione l'elasticità necessaria ad adattarsi all'evoluzione dei commerci

internazionali e di averne garantito l'estensione dell'ambito di operatività 394.

Questa convinzione è oggi così radicata da far ravvisare ad alcuni autori 395 una

volontarietà, da parte degli estensori della convenzione, nel non definire il concetto

di "investimento" 396.

Il concetto tradizionale di investimento valido al tempo in cui la convenzione ha

avuto la sua genesi, ancorato all'ideale di investimento industriale, allo sfruttamento

delle risorse naturali ed alla costruzione di grandi opere ed impianti, si trova oggi

rimodellato dall'evoluzione sociale, economica e tecnologica³⁹⁷.

G. R. Delaume, art. cit.

G. R. Delaume, art. cit.

In questo senso P. Bernardini, op. cit. p. 280 e C. F. Giancola, op. cit. p. 19.

 ${\sf G.\ R.\ Delaume,\ art.\ cit.}$

C. F. Giancola, op. cit. p. 20.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Pur includendo nella nozione l'investimento tradizionale, in forma di apporto di

ingenti capitali, esso altresì abbraccia e comprende oggi gli appalti di opere e

servizi; la realizzazione di impianti "chiavi in mano"; fino a meri contratti di

finanziamento o assistenza tecnica.

Rimane ferma, invece, l'esclusione dei meri contratti di compravendita dal

novero delle operazioni di investimento³⁹⁸.

L'individuazione delle caratteristiche distintive dei rapporti di investimento è stata

affidata al lavoro interpretativo dei tribunali arbitrali, i quali, in alcune pronunce

fondamentali quali la c.d. *Pronuncia Salini*³⁹⁹, hanno fissato delle linee

di riferimento^{400 401}.

In ogni caso viene lasciato un certo margine di discrezionalità alle commissioni

conciliatrici ed ai tribunali arbitrali investiti dei singoli casi, nell'analizzare caso per

caso ed eventualmente ravvisare l'esistenza di un investimento, condizione

necessaria di applicazione della convenzione ICSID. Questa possibilità di adottare

interpretazioni difformi in capo ad arbitri e conciliatori, permette al centro di

ammettere una più ampia casistica di accordi economici

internazionali⁴⁰²

In ogni caso, specie qualora si sia in vista di un'operazione di investimento dai

caratteri innovativi, le parti traggono chiari benefici dal raccogliere la

raccomandazione, inserita nell'ICSID Model Clause, di esplicitare il loro accordo

circa la natura di investimento, ai sensi della convenzione, dell'operazione che

C. F. Giancola, op. cit. p. 20.

ICSID ARB/00/4.

P. Bernardini, op. cit. p. 280.

Su questo tema vedi più diffusamente supra al capitolo primo, paragrafo 3.1.

C. F. Giancola, op. cit. p. 20.

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

andranno a concludere, andando cosi a ridurre notevolmente i margini di ambiguità nell'applicazione della convenzione ⁴⁰³.

L'autonomia della convenzione:

Entro la cornice legale delineata dalla convenzione stessa, unitamente alle regole ed i regolamenti adottati per la sua implementazione ⁴⁰⁴, il sistema di arbitrato ICSID opera in totale indipendenza rispetto ai sistemi legali nazionali ⁴⁰⁵.

Questo carattere di autonomia emerge chiaramente dal testo dell'articolo 44⁴⁰⁶ della convenzione stessa:

"Any arbitration proceeding shall be conducted in accordance with the provisions of present section and, except as the parties otherwise agree, in accordance with Arbitration Rules in effect on the date on which the parties consented to arbitration. If any question of procedures arises which is not covered by this section or the Arbitration Rules or any rules agreed by the parties, the tribunal shall decide the question..."

La disposizione dell'articolo 44 è completata da quanto previsto all'articolo 26⁴⁰⁷:

"Consent of the parties to arbitration under this Convention shall, unless otherwise stated, be deemed consent to such arbitration to the exclusion of any other remedy"

Sottoponendo ad arbitrato ICSID le eventuali controversie relative al loro rapporto di investimento, le parti le parti hanno la garanzia di poter usufruire appieno delle regole procedurali del centro ed ancor di più che queste regole

G. R. Delaume, art. cit.

ICSID Rules and regulations, ICSID/4/Rev.1 (1975).

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

andranno esenti da qualsivoglia forma di controllo od esame da parte delle corti

nazionali degli Stati contraenti⁴⁰⁸.

Componente fondamentale per il corretto funzionamento del meccanismo di

soluzione delle controversie approntato dalla convenzione, è la necessità che le

corti domestiche si astengano dall'assumere qualsiasi decisione la quale sia

passibile di interferire con i caratteri di esclusività ed autonomia dell'arbitrato ICSID.

Il giudice nazionale che venga a conoscere di una controversia nella quale ravvisa

la possibilità che la stessa ricada nella competenza del centro ICSID, deve

sospendere il procedimento, rinviando le parti al centro stesso perché il tribunale

arbitrale valuti sulla propria competenza⁴⁰⁹.

Solo in caso di una pronuncia di senso negativo, per esempio laddove il Segretario

Generale rifiuti di registrare una causa che non ritiene rientrare nella competenza

del centro, il giudice nazionale di questo viene legittimato a riassumere presso di sé

la causa, assumendo naturalmente che lo stesso abbia una base indipendente a

fondamento della propria giurisdizione sulle parti

nonché sull'oggetto della controversia⁴¹⁰.

Questo meccanismo prende il nome di Rule of Abstention del giudice, ed è alla

base del buon funzionamento del sistema ICSID⁴¹¹.

Stante la sua importanza, la regola è rafforzata dalla previsione, di cui

all'articolo 64 della convenzione 412, che stabilisce quanto segue:

G. R. Delaume, art. cit.

G. R. Delaume, art. cit.

G. R. Delaume, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 277.

Vedi allegato 1 per il testo tradotto.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

"Any dispute between contracting States concerning the interpretation or the application of this convention which is not settled by negotiation shall be referred to the International Court of Justice by application of any party to such a dispute, unless the States concerned agree to another method of settlement"

Essendo la *Rule of Abstention* direttamente rilevante ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione, il giudice nazionale che non si uniformasse alla stessa esporrebbe il proprio Stato di appartenenza alla rivendicazione internazionale, ai sensi dell'articolo 64, da parte dello Stato parte della controversia o dello Stato di appartenenza dell'investitore⁴¹³.

La possibilità, per le parti di un arbitrato ICSID, di fare legittimamente ricorso alle corti nazionali per ottenere da queste un provvedimento conservativo di natura cautelare è controversa.

Una prima interpretazione della convenzione porta a ritenere che le sole misure cautelari nella disponibilità delle parti siano quelle che possono essere raccomandate dal tribunale ICSID stesso, di propria iniziativa o a richiesta di parte⁴¹⁴.

Questa impostazione, che ha trovato il sostegno di una vasta giurisprudenza, è chiaramente orientata a preservare il sistema ICSID nella sua autonomia, salvaguardando il delicato bilanciamento di interessi tra Stati ospitanti ed investitori che questo comporta⁴¹⁵.

I detrattori di questa interpretazione propongono una diversa lettura della questione, secondo la quale le parti sarebbero legittimate a richiedere assistenza alle corti nazionali se necessario, come nei casi in cui venga richiesta una misura urgente prima che il tribunale ICSID si sia costituito. Naturalmente ogni

G. R. Delaume, art. cit.

W. Peter, op. cit. p. 314.

W. Peter, op. cit. p. 314.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

decisione deve essere assunta da un giudice dotato della giurisdizione per ordinare

misure conservative esecutive.

Questa interpretazione è stata fatta propria dalla "Court de Cassation" francese,

secondo la quale la convenzione non mira a proibire il ricorso ai giudici nazionali per

richiedere misure conservative volte a garantire l'esecuzione del futuro

lodo⁴¹⁶.

La decisione poggia sulla distinzione tra misure volte a garantire l'esecuzione del

futuro lodo e le altre misure, operata fra i provvedimenti di natura cautelare. Dal

punto di vista dei professionisti del diritto, questa seconda linea interpretativa può

risultare preferibile; cionondimeno la questione è stata affrontata dal centro stesso,

con la pubblicazione delle revisionate ICSID Arbitration Rules, la cui rule 39 dispone

infatti che:

"Nothing in this rule shall prevent the parties, provided that they have so stipulated in the agreement recording their consent, from requesting any judicial or other authority to order provisional

measures, prior to the institution of the proceeding, or during the proceeding, for the preservation of their respective rights and

interests".

Ne risulta quindi che, in assenza di una specifica previsione nel contratto o nel BIT

di riferimento, le parti non sono legittimate a richiedere l'assistenza delle corti

nazionali. Ne consegue che le parti interessate a conservare la possibilità di

ottenere l'intervento del giudice nazionale, limitatamente alle misure cautelari,

debbano prevederlo espressamente⁴¹⁷.

W. Peter, op. cit. p. 314.

W. Peter, op. cit. p. 315.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

"Additional Facility Rules", l'estensione della giurisdizione

ICSID:

Nonostante le considerazioni già svolte in merito all'assenza di una definizione di

"investimento" ai fini della convenzione, la giurisdizione del centro ICSID, per come

è delineata dal dettato dell'articolo 25, risulta sufficientemente dettagliata

da non consentire interpretazioni particolarmente estensive della disposizione 418.

Con il precipuo scopo di seguire le intenzioni degli autori della convenzioni, circa

la possibilità di applicare 419 la stessa nel senso maggiormente estensivo, l'ICSID nel

1978 istituì l'Additional Facility per l'amministrazione della conciliazione e

dell'arbitrato nonché dei procedimenti di "fact finding".

Da allora questo strumento consente di ricondurre alla giurisdizione del centro

controversie che ne sarebbero, altrimenti, rimaste escluse.

Si fa riferimento a circostanze particolari, come quelle che vedono quali parti della

controversia un cittadino di uno Stato non contraente oppure uno Stato ospitante

l'investimento che non sia parte della convenzione 420.

L'introduzione di questo meccanismo ha consentito di sottoporre ugualmente

l'arbitrato tra queste parti alle regole ICSID, sebbene si riscontrino alcune, inevitabili,

conseguenze su profili di rilievo assoluto quali il riconoscimento e l'esecuzione del

lodo.

Le pronunce rese in base alle Additional Facility, infatti, non beneficiano delle

caratteristiche di automaticità e semplicità di esecuzione 421 proprie del lodo

C. F. Giancola, op. cit. p. 24.

C. F. Giancola, op. cit. p. 24.

C. F. Giancola, op. cit. p. 25.

Vedi infra al capitolo quarto, paragrafo 5.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

ICSID in senso stretto, ma la loro circolazione avviene ai sensi della convenzione di

New York.

Perché la disputa possa svolgersi sotto l'egida del centro, è inoltre necessaria

l'approvazione da parte del segretario generale dello stesso, da domandarsi, di

regola, precedentemente all'istituzione dei procedimenti ed in ogni caso prima della

conclusione degli stessi.

Il consenso del segretario, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, è sempre

concesso qualora le parti acconsentano inoltre a che la controversia si sottoposta

alle regole di conciliazione ed arbitrato della convenzione, in luogo dell'Additional

Facility, per il caso in cui, in pendenza del procedimento, ambedue gli Stati coinvolti

(lo Stato ospitante e quello di nazionalità dell'investitore) divengano parti della

convenzione stessa⁴²².

Analogamente a quanto avviene per le normali clausole ICSID, il centro predispone

delle "Model Clauses" che le parti possono inserire nei loro accordi al fine di

consentire la giurisdizione del centro attraverso il meccanismo supplementare.

Grazie all'Additional Facility il centro ICSID può ritenersi competente, in presenza

dell'accordo delle parti, anche in casi nei quali la controversia coinvolge uno Stato

non firmatario della convenzione; nei quali, benché ambedue gli Stati coinvolti siano

contraenti, la disputa non sia in relazione con un operazione di investimento; non si

sia in presenza di un'effettiva controversia, ma di un mero accertamento di fatti⁴²³.

L'articolo 46 delle Additional Facility, prevedendo la possibilità che qualsiasi autorità

giudiziale competente assuma, a richiesta delle parti, misure ad interim

C. F. Giancola, op. cit. p. 25.

C. F. Giancola, op. cit. p. 26.

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



e conservative indipendentemente dal previo consenso espresso dalle parti, segna una leggera differenza rispetto ai procedimenti ICSID in senso stretto.

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Capitolo Quarto:

il procedimento arbitrale ICSID:

sommario: *1* Gli atti introduttivi nell'arbitrato ICSID. - *2* La costituzione del tribunale arbitrale. - *3* Sede dell'arbitrato. - *4* La legge applicabile al merito della controversia. - *4.1* La regola del *non liquet.* - *4.2* La decisione *ex aequo et bono.* - *4.3* I rapporti tra diritto nazionale ed internazionale. - *4.4* I tribunali ICSID e i principi generali del diritto. - *5* Il lodo: riconoscimento ed esecuzione. - *6* I mezzi di ricorso avverso il lodo ICSID. - *6.1* I motivi di annullamento (seque).

6.2Impugnazione parziale ed effetti dell'annullamento. - 7 I costi delle procedure ICSID. - 8 Considerazioni conclusive sul sistema ICSID.

La convenzione di Washington disciplina due metodologie di composizione delle liti: conciliazione ed arbitrato⁴²⁴. La conciliazione è un procedimento che mira ad assistere le parti nel tentativo di raggiungere un accodo stragiudiziale. Per esperire questo metodo è necessario il consenso di entrambe le parti.

L'accordo eventualmente raggiunto dalle parti viene inserito in una relazione redatta dalla commissione, che indica anche l'oggetto della disputa. La conciliazione è un procedimento più informale, il cui risultato non ha effetti vincolanti sulle parti⁴²⁵.

L'arbitrato, per converso, è un metodo di soluzione delle controversie caratterizzato da una più marcata formalità procedimentale ed al cui esito è resa una decisione i cui effetti vincolano le parti, le quali possono agevolmente ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della stessa⁴²⁶.

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

Vedi meglio infra paragrafo 4.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tra i procedimenti che si svolgono secondo la disciplina prevista dalla convenzione

la netta maggioranza assume le forme dell'arbitrato. Qualora l'accordo tra due parti

a favore della giurisdizione ICSID preveda ambedue le possibilità, la parte attrice

opterà per il procedimento in forma arbitrale, poiché

in questo caso che avrà la sicurezza che i propri sforzi in termini di tempo ed i

costi sostenuti si tradurranno in un provvedimento conclusivo vincolante 427.

Gli atti introduttivi nell'arbitrato ICSID:

La procedura arbitrale ha il suo inizio nel momento nel quale una delle due parti

presenta istanza al Segretario generale del centro 428.

La parte attrice, nell'istanza, dovrà fornire prove sufficienti dell'avvenuto accordo tra

le parti a favore dell'arbitrato, nonché indicare tutte le informazioni rilevanti al fine di

consentire l'individuazione delle parti e dell'oggetto della

controversia⁴²⁹.

Con la registrazione della domanda, ad opera del segretario Generale, la procedura

ha il suo inizio. È nella facoltà del Segretario Generale rifiutare di registrare la

domanda proposta dalla parte, qualora ravvisi che questa ecceda manifestatamente

la sfera di competenza del centro, non soddisfacendo i requisiti previsti dalla

convenzione⁴³⁰.

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 281.

Per questi si rinvia supra al capitolo terzo.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUPICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

La costituzione del tribunale arbitrale:

I procedimenti arbitrali in materia di investimenti che si svolgono secondo la

convenzione di Washington, sono decisi da tribunali indipendenti.

Nella maggioranza dei casi il tribunale arbitrale è composto da tre membri: un arbitro

nominato dall'investitore, uno dallo Stato ospitante ed un terzo, che svolge la

funzione di presidente del tribunale arbitrale, individuato con il

consenso di entrambe le parti⁴³¹.

Il centro ICSID si preoccupa di mantenere sempre aggiornata una lista di

personalità che possono essere nominate quali arbitri, nota come "ICSID Panel

of Conciliators and of Arbitrators" 432, al fine di agevolare le parti

nell'individuazione dei soggetti adeguati 433. È nell'articolo 3434 della convenzione

che questa pratica trova la sua disciplina; mentre è con l'articolo 14435 che la

convenzione stessa si preoccupa di assicurare che i soggetti inseriti nelle predette

liste posseggano dei requisiti atti a garantire la bontà ed imparzialità del loro

giudizio, richiedendo il possesso di talune specifiche competenze⁴³⁶.

La convenzione ammette anche che le parti in causa decidano di nominare delle

personalità non ricomprese nelle predette liste che ugualmente riscontrino la loro

fiducia, ma richiede che anche questi, diversi, soggetti posseggano le qualità

richieste dall'articolo14: alto spessore morale; competenze riconosciute in materia

legale; commerciale; dell'industria o della finanza. La competenza in

E. Moul, art. cit.

Per la composizione del Panel vedi supra al capitolo terzo, paragrafo 1.

E. Moul, art. cit.

Vedi allegato 1.

Vedi allegato 1.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

materia legale è indicata come particolarmente importante per gli arbitri del

Panel⁴³⁷.

Peraltro la formulazione letterale dell'articolo 14 non indica quale assolutamente

necessario il requisito dello studio in materie giuridiche. Circostanza che solleva

interrogativi in presenza di arbitri, nominati dalle parti o dal presidente del Consiglio

di Amministrazione, i quali non siano esperti in materia legale, in virtù dell'essere

l'arbitrato un metodo giudiziale di soluzione delle controversie. Limitatamente agli

arbitri nominati dal Segretario Generale, una rassicurazione deriva dalla necessità

che questi, ai sensi dell'articolo 14, nell'individuazione dei soggetti da nominare,

debba tenere conto dell'importanza a che tutti i principali sistemi legali del mondo

siano adeguatamente rappresentati⁴³⁸.

Dopo aver ricevuto, da parte di un qualsiasi Stato contraente, o di un investitore

nazionale di uno Stato firmatario della convenzione, la richiesta per l'istituzione di un

procedimento arbitrale, il tribunale arbitrale è bene che venga costituito nel più

rapido tempo possibile. Questo può constare di un unico arbitro così come di un

qualsiasi numero, non pari, di arbitri. In assenza di esplicito accordo delle parti circa

la consistenza numerica del tribunale arbitrale, questo consterà di tre arbitri: uno

nominato da ciascuna parte della vertenza ed il presidente,

nominato da entrambe di comune accordo⁴³⁹.

Se il tribunale non vede la sua costituzione entro il novantesimo giorno, a decorrere

da quello nel quale il Segretario Generale ha registrato la domanda scritta di

arbitrato, sta al presidente del Consiglio di Amministrazione

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

nominare, alternativamente, il singolo arbitro o tutti gli arbitri del tribunale,

riferendosi al numero di componenti eventualmente pattuito dalle parti⁴⁴⁰.

Diversamente da quanto avviene con le nomine ad opera delle parti, gli arbitri scelti

in questa seconda circostanza devono obbligatoriamente essere di nazionalità

differenti rispetto a quelle delle parti in causa⁴⁴¹.

Prima di prendere in mano la procedura arbitrale, tutti i membri del tribunale devono

firmare una dichiarazione, con la quale si impegnano a giudicare la questione loro

sottoposta in modo imparziale nel rispetto della legge a questa applicabile. Il

tribunale è giudice della sua stessa competenza ed ha inoltre il

potere di giudicare sull'estensione della propria giurisdizione 442.

Nel minore tempo possibile, dopo che il tribunale si è costituito, il presidente dello

stesso ed i suoi componenti devono indirizzare i loro sforzi nell'accertare le posizioni

delle parti circa le questioni di procedura inclusi: il quorum del tribunale

nell'assumere le decisioni; la lingua del procedimento; aspetti relativi alla procedura

orale o scritta; nonché i costi del procedimento⁴⁴³.

Questa regola contribuisce in maniera significativa a realizzare un clima di

cooperazione tra portatori di interessi contrapposti, che è caratteristica saliente del

meccanismo delineato dalla convenzione⁴⁴⁴, e va a costituire un concreto

quadro di regole procedurali⁴⁴⁵.

Questo passaggio preliminare, in veste consultiva, operato dal tribunale, può inoltre

aiutare le parti ad addivenire ad un accordo, laddove questo non sia intervenuto

anticipatamente insieme con il consenso all'arbitrato nella clausola

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit. e P. Bernardini, op. cit. p. 282.

Vedi supra al capitolo terzo, paragrafo 1.

P. Bernardini, op. cit. p. 282.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

ISDS, su alcune tematiche rilevanti quali: la raccolta delle prove; l'ammissibilità di un

eventuale contro-reclamo; la legge applicabile; o la possibilità che il tribunale decida

ex aequo et bono⁴⁴⁶.

Le regole ICSID prendono in considerazione, inoltre, gli aspetti relativi alla

riservatezza dei provvedimenti, cui decidano un'apposita disciplina.

Ad ogni arbitro è richiesto di firmare una dichiarazione mediante la quale questi si

vincola a mantenere confidenziali tutte le informazioni relative al procedimento

arbitrale, nonché i contenuti delle pronunce⁴⁴⁷.

inoltre limitata la partecipazione alle udienze, cui sono ammessi unicamente: i

membri del tribunale; le parti; i loro difensori e rappresentanti; i testimoni ed i periti.

Nel 2006 le regole ICSID sono state emendate relativamente a questi aspetti, in

vista di una maggiore trasparenza dei procedimenti. È quindi permesso, ad ora, che

terze parti partecipino alle udienze, previo il consenso di ambedue le parti.

Cionondimeno solo i membri del tribunale possono partecipare alle deliberazioni e le

stesse devono rimanere coperte da segreto, salvo che i suoi componenti non

dispongano in senso contrario⁴⁴⁸.

Ai sensi della convenzione, infatti, il tribunale è inibito dal rendere pubblici i lodi,

salvo il caso in cui non sia intervenuto il parere, favorevole e vincolante, delle parti

della controversia. Il centro in ogni caso ha sempre ottenuto il consenso necessario

alla pubblicazione delle decisioni con una certe facilità 449.

Prima che intervenissero le novelle del 2006, le regole ICSID prevedevano che i

tribunali avessero comunque un certo margine di discrezione nel pubblicare

J. Cherian, art. cit.

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

estratti delle loro decisioni che fossero sufficienti a rivelare il ragionamento

giuridico a sostegno della decisione adottata⁴⁵⁰.

In uno sforzo verso una maggiore trasparenza, le modifiche intervenute nei

regolamenti dispongono ora nel senso di una necessaria pronta pubblicazione degli

estratti menzionati, rendendo di fatto più accessibili al pubblico i ragionamenti

sottesi alle decisioni dei tribunali internazionali in materia di investimenti, da sempre

ogaetto di critiche⁴⁵¹.

Rimane salva la necessaria acquisizione del consenso di entrambe le parti per

una pubblicazione integrale delle pronuncia⁴⁵².

I regolamenti ICSID rimangono invece silenti circa un eventuale, implicito, obbligo di

riservatezza circa gli atti del procedimento. In un caso il tribunale ha rilevato che

entrambe le parti dovrebbero, nel loro esclusivo interesse, astenersi dal tenere

qualsiasi comportamento che potrebbe aggravare o acuire la controversia⁴⁵³.

In ingenerale i tribunali hanno concordato nel senso di ritenere che, sotto le regole

ICSID, le parti sono libere di dare diffusione ad ogni informazione relativa al

procedimento arbitrale.

Per ovviare a situazioni di conflitto non è infrequente che le parti, negli IIA, accanto

alle previsioni di ISDS, predispongano patti di riservatezza relativi agli eventuali

arbitrati, aggiungendo, affianco alle regole del tribunale arbitrale, una protezione

ulteriore⁴⁵⁴.

E. Moul, art. cit.

Vedi infra al capitolo quinto.

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

giuricivie
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

La sede dell'arbitrato:

La sede dell' arbitrato, di norma, è presso la sede del centro: Washington⁴⁵⁵. Le

parti, con il loro accordo, possono però optare a favore de L'Aia, in qualità di sede

della Corte Permanente di Arbitrato, oppure per una delle sedi con le quali l'ICSID

ha stretto rapporti di collaborazione, quali sono quello di Kuala Lumpur e de II

Cairo⁴⁵⁶.

ammissibile inoltre una qualsiasi altra località, individuata dalle parti, che sia

approvata al tribunale dopo una consultazione con il Segretario Generale, ai sensi

degli articoli 62 e 63⁴⁵⁷ della convenzione⁴⁵⁸.

Alla luce dei rilievi già compiuti⁴⁵⁹ circa i caratteri di autonomia ed esclusività del

meccanismo arbitrale disciplinato della convenzione di Washington, emerge come la

particolare localizzazione della sede di una siffatta procedura non assuma rilevo

alcuno, né per quanto concerne l'eventuale applicabilità di norme di legge nazionali,

né per quanto riguarda i profili di riconoscimento ed esecuzione della decisione 460.

La legge applicabile al merito della controversia:

In ogni arbitrato questione cruciale è l'individuazione della legge applicabile al

merito della controversia. Questa fondamentale questione trova disciplina, come è

naturale, anche nella convenzione di Washington, all'articolo 42⁴⁶¹.

C. F. Giancola, op. cit. p. 28.

P. Bernardini, op. cit. p. 282.

Vedi allegato 1.

P. Bernardini, op. cit. p. 282.

Vedi supra capitolo terzo, paragrafo 3.

P. Bernardini, op. cit. p. 282.

P. Bernardini, op. cit. p. 283.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIERASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Nonostante la sua fondamentale importanza, la portata dell'articolo 42 è spesso trascurata dagli investitori privati, i quali mirano a trovare una garanzia per il loro investimento e la sua redditività in altre disposizioni del contratto di investimento, piuttosto che curare la scelta della legge applicabile 462.

"The tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the tribunal shall apply the law of the contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.

The tribunal may not bring in a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law.

The provision of paragraphs 1 and 2 shall not prejudice the power of the tribunal to decide a dispute ex aequo et bono if the parties so agree."463

Appare chiaro, dal primo comma dell'articolo, come questo riconosca la teoria soggettiva della scelta della legge applicabile, fondata sul principio di autonomia delle parti⁴⁶⁴.

La prima frase del testo sembra costruita come un implicito rifiuto di quelle teorie che vedono i contratti tra Stati ed investitori privati come

denazionalizzati⁴⁶⁵, ovvero come legalmente autosufficienti, capaci di esistere indipendentemente da qualsivoglia riferimento ad un sistema giuridico, sia esso nazionale o internazionale⁴⁶⁶.

P. Bernardini, op. cit. p. 283.

Per il testo tradotto vedi allegato 1

J. Cherian, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 282.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

L'adesione a questa impostazione farebbe della scelta circa la legge applicabile al

merito della controversia, che le parti sono libere di individuare per le future liti

relative al loro rapporto, un elemento di importanza centrale⁴⁶⁷.

La piena libertà di scelta concessa alle parti può condurre all'adozione di un

qualsiasi sistema giuridico o anche combinazione di più sistemi diversi, essendo le

parti stesse libere di pattuire in favore dell'applicazione della legge dello Stato

ospitante, o di questa ma con opportune modificazioni od esclusioni; o viceversa a

favore della legge dello Stato di nazionalità dell'investitore o ancora di uno Stato

terzo, con o senza il riferimento alle limitazioni dovute al diritto internazionale, per

come definito all'articolo 38 dello Statuto della Corte Interazionale di Giustizia 468.

Quale che sia l'indicazione espressa dalle parti con il loro consenso circa la legge

applicabile, il tribunale ICSID è vincolato al rispetto di questa. Consentendo, allo

stesso modo, alle parti che lo ritengano corrispondente al proprio interesse, di

restringere il potere del tribunale nell'applicare la legge dello Stato ospitante

o il diritto internazionale ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 42⁴⁶⁹. Per

quanto attiene al modo nel quale, le parti che lo vogliano, devono manifestare il loro

consenso, è da escludersi l'idea che l'autonomia della volontà, pur rimanendo il

principio reggente la scelta in materia di legge applicabile nel sistema delineato dalla

convenzione, comporti il potere, in capo agli arbitri, di individuare una volontà

implicita delle parti, ricavando quindi la scelta della

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

legge non da un'apposita disposizione contrattuale, bensì da una serie di altri

elementi dai quali desumere la scelta⁴⁷⁰.

Concedere un simile potere all'arbitro regalerebbe a questi un margine

eccessivamente ampio di apprezzamento nella scelta della legge applicabile, in

contrasto con la ratio che si evince da un'attenta analisi della noma: l'accento posto

dall'articolo sul necessario accordo delle parti; la predisposizione di un meccanismo

alternativo in assenza di tale accordo; la palese finalità di accrescere il margine di

sicurezza e prevedibilità della disciplina giuridica di un rapporto connotato da

elementi di forte complessità, quale quello tra uno Stato ed un privato; il rilievo che,

solitamente, la mancanza di pattuizione in merito alla legge applicabile è da

imputarsi all'impossibilità, per le parti, di addivenire ad un punto di accordo, sono

tutti elementi che dispongono a favore della necessità di un accordo in forma

espressa per evitare l'applicazione del meccanismo sussidiario previsto dall'articolo

42⁴⁷¹.

In riferimento ai contenuti dell'accordo in materia di legge applicabile, taluni hanno

visto nella norma una conferma della più ampia libertà di scelta, a favore delle parti,

in ordine ai principi regolatori del contratto, salvo il limite del contratto

denazionalizzato ed autosufficiente, che trova d'accordo quasi tutti i commentatori

della convenzione^{4/2}.

Il riferimento, nel testo della disposizione, alle "rule of law" costituisce comunque

un limite alla possibilità di una scelta delle parti che miri ad escludere l'applicazione

del meccanismo sussidiario di individuazione della legge

P. Bernardini, op. cit. p. 284.

P. Bernardini, op. cit. p. 285.

P. Bernardini, op. cit. p. 285.

Mauro Rubino-Sammartano, *L'Arbitrato Internazionale*, CEDAM; Padova (1989), p. 109.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

applicabile 474. Si evince, infatti, che le regole richiamate dalle parti con il loro

accordo debbano essere connotate da giuridicità: poiché espressive della volontà di

un dato ordinamento o gruppo sociale, non necessariamente statale, ma tale da

poter porre in essere norme che siano considerate quali vincolanti dai soggetti che

ne sono parte.

Quali esempi di una scelta indirizzata in questo senso si possono citare: il richiamo,

contestuale, ai principi comuni a due diversi ordinamenti giuridici, lo

Stato ospitante e quello di origine dell'investitore, c.d. tronc commun⁴⁷⁵; il rinvio ad

una parte soltanto del sistema nazionale richiamato (il solo diritto amministrativo o

commerciale); il diritto dello Stato ospitante, congelato alla data in cui l'accordo si

perfeziona; il richiamo a più ordinamenti diversi, ciascuno applicabile con riferimento

a parti specifiche del contratto di investimento, qualora questo sia scomponibile in

sezioni individualmente considerabili⁴⁷⁶.

Non è pacifica la teoria che consente a che il richiamo possa avere ad oggetto una

convenzione internazionale non ancora ratificata; la lex mercatoria; o i principi

generali del diritto. Un richiamo a norme quali sono quelle evidenziate si presta

indubbiamente a notevoli problematiche, poiché se fosse richiamata quale legge

esclusiva difficilmente potrebbe esaurire la disciplina di un rapporto con un grado di

complessità come quello che si riscontra negli investimenti internazionali, proprio a

cagione della genericità ed indeterminatezza dei suoi contenuti⁴⁷⁷.

P. Bernardini, op. cit. p. 285.

M. Rubino-Sammartano, op. cit. p. 109.

P. Bernardini, op. cit. p. 285.

P. Bernardini, op. cit. p. 286.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Risulta per altro evidente la ragione sottesa a richiami di questo tipo: sottrarre il

contratto di investimento alla possibilità che questo divenga alterato, con riferimento

all'equilibrio delle prestazioni e delle condizioni, da una modifica delle proprie norme

di legge nazionale, applicabili, ad opera dello Stato ospitante.

A Scongiurare tale ipotetica e spiacevole conseguenza, basterebbe però che le parti

si limitassero a richiamare, congiuntamente alla legge nazionale dello Stato

ospitante, anche il diritto internazionale: soluzione che, incredibilmente, le parti non

sempre hanno l'accortezza di predisporre⁴⁷⁸.

Tra le più delicate questioni sollevate dall'articolo 42 infatti, vi è il caso in cui le parti

abbiano optato per richiamare la legge nazionale dello Stato ospitante, senza

ulteriori specificazioni e qualificazioni, ed in particolare omettendo di richiamare,

congiuntamente a quella, il diritto internazionale. L'eventualità è, nella pratica, ben

più di un'ipotesi teorica. Questo è dovuto alla circostanza che vede molti Stati porre,

come condizione per prestare il loro consenso a sottoporre le eventuali liti originatesi

nel contesto del rapporto di investimento al meccanismo convenzionale di soluzione

di queste, l'applicazione della propria legge locale⁴⁷⁹.

L'interrogativo che consegue al verificarsi di queste situazioni è se rientri, o meno,

nelle facoltà del tribunale, la possibilità di applicare ugualmente, di propria iniziativa,

il diritto internazionale; come farebbe, ai sensi del secondo comma, nel caso in cui

le parti nulla avessero disposto⁴⁸⁰.

P. Bernardini, op. cit. p. 286.

P. Bernardini, op. cit. p. 286.

P. Bernardini, op. cit. p. 286.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Apparirebbe insoddisfacente che in un sistema come quello delineato dalla

convenzione di Washington, il diritto internazionale potesse essere preso in

considerazione solamente nei casi in cui le parti abbiano mantenuto il silenzio

circa l'eventuale scelta della legge applicabile 481. L'intero sistema ICSID, a

cominciare dalla temporanea rinuncia alla protezione diplomatica dello Stato di

provenienza dell'investitore, disposta dall'articolo 27⁴⁸², sino al sistema, fondato

sull'autonomia, di riconoscimento ed esecuzione 483, spinge ad abbracciare

un'interpretazione secondo la quale esisterebbe una condizione implicita quale

necessario presupposto per l'applicazione della legge nazionale dello Stato

ospitante: ovvero la circostanza che questa sia conforme al diritto internazionale

pubblico, allo sviluppo del quale contribuiscono, da anni, anche i paesi importatori di

investimenti ed in via di sviluppo⁴⁸⁴.

Una diversa lettura della questione "implicherebbe accettare che gli Stati contraenti

abbiano inteso collocare a livello di obblighi internazionalmente tutelati e

perseguibili, il complesso di garanzie ed i particolari effetti scaturenti dal sistema

voluto dalla convenzione; ed ammettere nello stesso tempo, che una legge statale in

contrasto con il diritto internazionale possa trovare cittadinanza nell'ambito di questo

sistema"485.

Il comma secondo dell'articolo 42 della convenzione è dedicato ad un sistema

sussidiario, volto all'individuazione della legge applicabile qualora le parti non

abbiano provveduto, con il loro consenso, alla sua indicazione. Questo può avvenire

in quanto le parti non sono riuscite a trovare un punto di incontro sulla

P. Bernardini, op. cit. p. 287.

Vedi allegato 1.

Vedi infra al paragrafo 5.

P. Bernardini, op. cit. p. 287.

P. Bernardini, op. cit. p. 287.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

questione, ma anche qualora queste abbiano ritenuto che il tribunale fosse un

soggetto meglio qualificato per assumere questo tipo di decisione 486.

Quando si versi in questa situazione, il secondo periodo dell'articolo 42 indica al

tribunale due fonti cui riferirsi: in primis la legge nazionale dello Stato in cui

l'investimento è ospitato e successivamente, al diritto internazionale pubblico⁴⁸⁷.

Con la predisposizione di questo sistema, teso ad indirizzare il tribunale, la

convenzione di Washington elimina le possibili ambiguità relative ad una questione,

di importanza cruciale, quale è l'individuazione della legge applicabile al merito della

controversia⁴⁸⁸.

Non vi sono perplessità circa l'appropriatezza che la scelta ricada, in primis, sulla

legge nazionale dello Stato ospitante ogniqualvolta che, in una procedura arbitrale,

soga la questione relativa alla scelta delle legge applicabile al merito di una

controversia in materia di investimenti; si ricorda però come il settore degli

investimenti internazionali, dalle sue origini, abbia assunto una rilevanza

particolare in relazione alle operazioni svolte in paesi in via di sviluppo⁴⁸⁹, la cui

legislazione nazionale potrebbe presentare lacune tali, che il tribunale ICSID

investito di una controversia venga a trovarsi nell'impossibilità di addivenire alla sua

decisione basandosi esclusivamente su quella legge⁴⁹⁰.

Poiché la convenzione vieta ai tribunali ICSID di arrestare il procedimento con

un "non liquet" 491, l'articolo 42 dispone che il tribunale ricerchi altrove una legge

applicabile, per sopperire a quella inadeguata dello Stato ospitante.

J. Cherian, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 287.

J. Cherian, art. cit.

Vedi supra al capitolo primo.

J. Cherian, art. cit.

Vedi infra al paragrafo 4.1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Il tribunale potrà allora ricorrere all'applicazione delle norme statali sul conflitto di

leggi per individuare un diverso corpo normativo applicabile, o fare riferimento ai

principi di diritto internazionale pubblico applicabili⁴⁹².

Per quanto riguarda il significato attribuibile a "diritto internazionale", ai sensi della

presente disposizione, indicazioni utili vengono dal rapporto del direttore esecutivo

della Banca Mondiale del 18 Marzo 1965. In questo è espressamente indicato come

il concetto debba interpretarsi nel senso espresso dall'articolo 38 dello statuto della

Corte Internazionale di Giustizia; rinvio motivato dalla circostanza che tale articolo è

stato redatto in vista della sua applicazione a

controversie internazionali⁴⁹³.

Il rinvio al diritto internazionale è considerato, sin dai primi commenti alla

convenzione, uno degli elementi cruciali del sistema che questa dispone. A

sottolineare ulteriormente la rilevanza attribuita a questo, va notato come la

disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 42 abbia raggiunto la sua

formulazione attuale attraverso un percorso che consta di almeno tre passaggi, cui

corrispondono diverse stesure dell'articolo, evolutesi di volta in volta grazie

alla discussione sviluppatasi in seno a diversi consessi⁴⁹⁴.

Una stesura preliminare, sottoposta ad all'esame dei rappresentanti dei governi,

riuniti in veste consultiva in un convegno regionale, affrontava il tema in questi

termini:

"In the absence of agreement between the parties concerning the law to be applied, and unless the parties shall have given the tribunal the power to decide ex aequo et bono, the tribunal shall decide the

dispute submitted to it in accordance with rules of law,

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

whether national or international, as it shall determine to be applicable".

Benché la maggioranza degli esperti in materia legale presenti all'incontro avesse

ritenuto la disposizione fondamentalmente accettabile, furono sollevate alcune

obiezioni⁴⁹⁵.

I rappresentanti di alcuni paesi, tradizionalmente importatori di investimenti

(Thailandia, Cina ed India), obiettarono rilevando l'inappropriatezza, a loro avviso, di

una disposizione che concedeva al tribunale libertà di scelta circa l'eventuale

applicazione del diritto internazionale. A sostegno e motivazione dell'osservazione si

asserì che un'operazione di investimento in un paese terzo implica, da parte

dell'investitore, il consenso a ché il diritto interno di quel paese regoli il contratto in

ogni suo aspetto. Quindi il tribunale dovrebbe applicare quello ed essere invece

inibito dall'applicare il diritto internazionale, se non in ragione di uno specifico

accordo in tale senso ad opera delle parti⁴⁹⁶.

Di senso opposto il parere del presidente del convegno regionale. Questi⁴⁹⁷ ritenne

la disposizione incettabile in ragione dei seguenti rilievi: non vi è alcuna ragione di

ritenere che le parti debbano provvedere specificatamente ad attribuire al tribunale il

potere di fare ciò che ogni tribunale, che si trovi a giudicare su di una transazione

connotata da elementi di internazionalità, deve

fare 498. Lo scopo fondamentale della convenzione è quello di stabilire una

giurisdizione internazionale ed è ragionevole ritenere che un tribunale internazionale

abbia il potere di applicare il diritto internazionale, salvo il caso in cui gli sia

specificatamente vietato.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

Aron Broches (1914 -1997).

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Ciò posto, anche un tribunale internazionale ha il compito di guardare, dapprima,

alla legge nazionale nel giudicare sulle controversie relative al rapporto, dal

momento che è questa a governare la relazione tra Stato ospitante ed investitore in

prima istanza, ricorrendo al diritto internazionale solo quando la legge nazionale sia

in violazione dello stesso⁴⁹⁹.

Alla luce delle considerazioni emerse attorno alla stesura preliminare, la prima

formulazione della convenzione viene portata in un apposito comitato di delegati

della Banca Mondiale per ulteriori considerazioni. L'articolo dedicato alla legge

applicabile era in allora il 45:

"In the absence of agreement between the parties concerning the law to be applied, the tribunal shall decide the dispute submitted to it in

accordance with such rules of national and international law as it shall determine to be applicable. The term "international law" shall be

understood in the sense given to it by article 38 of the statute of the

International Court of Justice".

Questa nuova formulazione non riflette alcune della critiche portate alla stesura

preliminare, rivelatesi minoritarie⁵⁰⁰.

Sono due le novità significative: innanzitutto compare per la prima volta una

definizione di diritto internazionale, in risposta ai dubbi sollevati circa l'effettivo

significato del richiamo; inoltre il sistema sussidiario non invita più il tribunale ad

applicare il diritto dello Stato contraente o il diritto internazionale; bensì il diritto

nazionale e quello internazionale, per fugare ogni dubbio sull'eventualità

che il tribunale debba scegliere tra l'uno e l'altro⁵⁰¹.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Dedeniene vedeniene@divisivile it

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Come in sede di discussione sulla stesura preliminare, il riferimento al diritto

internazionale porta alcuni delegati a muovere delle critiche. Taluni osservano come

il tribunale non possa essere autorizzato ad apportare modifiche alla legge

nazionale di uno Stato e che nessun'altra legge, al di fuori di questa, possa essere

applicata al rapporto. Si spingono, inoltre, a sostenere che nemmeno il

consenso delle parti possa essere legittimato a sovvertire tale principio⁵⁰².

Altri obbiettano rilevando come i contratti tra privati e Stati non siano mai stati

governati dal diritto internazionale ed a disporre in tale senso debba intervenire, più

appropriatamente, la "International Law Commission". Inoltre il richiamo generico al

"diritto internazionale" viene considerato eccessivamente generico, laddove sarebbe

bene enucleare e chiarire i singoli principi che le parti si impegnano a rispettare,

prima di siglare la convenzione. Altri, ancora, osservano come il diritto

internazionale dovrebbe essere applicabile solamente nei casi nei quali la legge

nazionale prevede ciò. I principi generali di diritto internazionale, infatti, sono

incorporati nelle leggi di molti Stati e verranno applicati nel caso si rilevino azioni

discriminatorie⁵⁰³.

Non sono mancate, come è naturale, anche le osservazioni di segno opposto.

Alcuni delegati si sono fatti carico di sottolineare come molte corti nazionali siano

tenute ad applicare tanto il diritto nazionale, quanto quello statale; rilevando quindi il

paradosso che risulterebbe qualora si prevedesse in senso diverso per quanto

riguarda un tribunale internazionale per definizione. Viene, infine, messa in luce la

possibilità, ai sensi del primo comma, che le parti

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

escludano l'applicabilità del diritto internazionale, nel caso in cui ritengano

questo assetto più aderente ai loro interessi⁵⁰⁴.

Il comitato di delegati, preso atto delle osservazioni, adotta quindi a maggioranza il

testo finale del secondo comma dell'articolo 42, il quale fa salva la possibilità per i

tribunali di applicare il diritto internazionale qualora la legge

statale sia lacunosa⁵⁰⁵.

Dal testo definitivo adottato scompare invece il rinvio alla definizione di "diritto

internazionale" di cui all'articolo 38 dello statuto della Corte Internazionale di

Giustizia.

4.1) La regola del "non liquet":

La possibilità per un tribunale ICSID di concludere il procedimento senza

pronunciarsi, motivando con l'asserzione che tanto la legge nazionale, quanto il

diritto internazionale, non forniscono indicazioni sufficienti, o sufficientemente

chiare, per addivenire ad una decisione (circostanza nota come "non liquet") è

espressamente esclusa dal dettato dell'articolo 42⁵⁰⁶.

La previsione, presente già nel testo preliminare, non è mai stata oggetto di rilevanti

obiezioni ed è quindi confluita nel testo definitivo della convenzione licenziato dal

comitato di delegati.

Il problema del "non liquet", talvolta, viene erroneamente ricondotto sotto il cappello

del più ampio concetto di non giustiziabilità; laddove questa è la prevalenza di un

interesse statale contra, o al limite extra, legem; mentre il "non liquet" si verifica

quando una normativa, esaustiva ed appropriata per dirimere

J. Cherian, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 287.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

la controversia semplicemente non sia disponibile. La questione del "non liquet",

inevitabilmente, introduce in una controversia il problema della validità del diritto

internazionale e dell'autorità dei tribunali internazionali di sviluppare, adattare e

creare norme dalla portata innovativa 507.

In rapporti paragonabili a quelli sottoposti ad arbitrato ICSID, è frequente che si

configuri una situazione di "non liquet", nella quale i tribunali tendono a non

assumersi la responsabilità di giudicare, magari in relazione a questioni di diritto,

nazionale ed internazionale, non ancora oggetto di una convenzione. Questo esito

non è invece consentito dal dettato dell'articolo 42 nel sistema ICSID.

chiaro quindi come il consenso degli Stati contraenti su questa disposizione

come principio giuda per i tribunali, sia una significativa fonte di sviluppo per

l'arbitrato internazionale 508.

infatti il primo caso in cui un rilevante numero di Stati acconsente all'introduzione

di una regola di questa portata in una convenzione internazionale in materia di

arbitrato.

4.2) La decisione "ex aequo et bono":

L'ultimo comma dell'articolo 42, il terzo, riproduce quanto previsto dal secondo

comma dell'articolo 38 dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia, il quale

prevede la possibilità che le parti di una controversia si accordino nel senso di

concedere al tribunale il potere di giudicare ex aequo et bono, applicando perciò

principi di equità, nel senso ampio del termine⁵⁰⁹.

Citazione di: Stone Non liquet and the function of law in international community, 1959; richiamato in J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 284; J. Cherian, art. cit. e M. Rubino-Sammartano, op. cit. p. 111.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Come è stato osservato, la concessione di questa facoltà al tribunale solleva i

decidenti dal fondare la loro pronuncia sulla legge, potendo questi basarsi su

massime di equità e principi di buona fede, i quali potrebbero portare a soluzioni

difformi, e finanche contrarie, rispetto all'applicazione della legge. Rimane peraltro

nella facoltà del tribunale, che affronterà la questione riferendosi solamente al

personale apprezzamento dei suoi componenti relativamente alle circostanze del

caso, decidere se eventualmente applicare comunque delle norme di legge ⁵¹⁰.

4.3) I rapporti tra diritto nazionale ed internazionale:

L'articolo 42 lascia apparentemente irrisolta una questione: quale legge dovrà

applicare il tribunale in caso di conflitto tra il diritto nazionale e quello

internazionale?⁵¹¹

Si ritiene che il tribunale debba in prima istanza applicare la legge statale, solo

successivamente vaglierà la legittimità di questa alla luce del diritto internazionale,

dando applicazione alla sola parte di legge nazionale non in contrasto con

auest'ultimo⁵¹².

Si evidenziano quindi due ruoli distinti per il diritto internazionale: uno integrativo, a

colmare le lacune del diritto statale; ed un altro correttivo, laddove quello sia in

contrasto con i suoi principi⁵¹³.

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

M. Rubino-Sammartano, op. cit. p.110 e P. Bernardini, op. cit. P. 287.

P. Bernardini, op. cit. p. 287.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

4.4) I tribunali ICSID e i principi generali del diritto:

Dal combinato disposto degli articoli 42 e 48 della convenzione, si ricava un'ulteriore

aspetto di differenziazione dei procedimenti arbitrali ICSID rispetto ad ogni altro tipo

di arbitrato in materia di investimenti, che fa del sistema predisposto dalla

convenzione una significativa fonte di elaborazione di diritto internazionale.

La possibilità di enucleazione di nuovi principi generali del diritto, ad opera dei

tribunali ICSID, pone la convenzione di Washington in una posizione unica tra i

trattati internazionali in materia di arbitrato⁵¹⁴.

Lo sviluppo di nuovi principi generali è un sottoprodotto dell'attività decisionale dei

tribunali ICSID nell'ambito della soluzione della problematica relativa

all'individuazione della legge applicabile al merito della controversia. I tribunali,

infatti, nell'applicazione dei sistemi normativi, nazionale dello Stato ospitante ed

internazionale in forza del mancato accordo tra le parti, possono rilevare la

presenza di lacune in questi sistemi o conflitti tra gli stessi. Dovranno quindi

ricorrere ai principi generali, ricavabili da altri sistemi legali disponibili, al fine di

rendere una decisione imparziale, superando l'impasse⁵¹⁵.

Non è raro che un tribunale internazionale, per colmare una lacuna rinvenuta nelle

maglie del diritto internazionale, debba ricorrere ai principi generali del diritto,

ricavati mediante il ricorso ad altri sistemi normativi. Questa possibilità, rispetto ai

tribunali istituiti dal centro ICSID, è consentita, e resa necessaria, da quanto previsto

da due distinte disposizioni della convenzione.

In primo luogo viene nuovamente in rilievo la fondamentale disposizione di cui

all'articolo 42 la quale, tra le altre cose, vincola i tribunali al divieto di "non

J. Cherian, art. cit.

J. Cherian, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

liquet". In forza di questo principio gli arbitri chiamati a pronunciarsi in un

procedimento ICSID, a fronte di una lacuna, saranno spinti a ricavare appropriati

principi ricorrendo ad altri sistemi disponibili, per giungere ad una giusta ed

imparziale soluzione della controversia.

Poiché ai principi generali di diritto è riconosciuto il valore di fonti del diritto

internazionale, il quale è espressamente indicato come applicabile dallo stesso

articolo 42, non si pongono problemi al loro ricorso da parte dei tribunali in sede di

decisione delle controversie su investimenti⁵¹⁶.

A rafforzare questi principi interviene il dettato dell'articolo 48⁵¹⁷. Questo obbliga i

tribunali a pronunciarsi su ogni questione dedotta ed a fornire le ragioni a sostegno

delle posizioni assunte con la loro decisione.

Nonostante non trovi spazio, nel sistema disciplinato dalla convenzione, un principio

di "stare decisis", è facile notare come i principi sviluppati dal singolo tribunale in

relazione ad una specifica controversia si presentino come un'opportunità in più, per

i futuri tribunali ICSID investiti di questioni simili, di

addivenire ad una decisione applicando e sviluppando ulteriormente gli stessi⁵¹⁸.

Similarmente potranno usufruire di questo prodotto dell'attività ICSID altri tribunali

internazionali, arbitrali e non, facendo della convenzione una vera e propria fonte di

diritto internazionale degli investimenti⁵¹⁹.

J. Cherian, art. cit.

Vedi allegato 1.

J. Cherian, art. cit.

Si vedano in proposito le considerazioni svolte al capitolo primo, paragrafo 3.1, in merito alla definizione del concetto di Investimento

internazionale.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUPICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Il lodo ICSID, riconoscimento ed esecuzione:

I caratteri di autonomia⁵²⁰ ed autosufficienza del meccanismo ICSID trovano la loro

massima espressione relativamente alla fase di riconoscimento ed esecuzione del

lodo arbitrale⁵²¹.

L'esecuzione delle pronunce ICSID comporta l'esigenza di scegliere se trattare il

lodo come una sentenza nazionale o, in alternativa, come una sentenza

straniera⁵²².

Nel primo caso questo diverrebbe quindi soggetto al regime di impugnazione ed ai

mezzi di controllo propri dell'ordinamento nel quale il riconoscimento e l'esecuzione

vengono chiesti; nel secondo diverrebbe oggetto del procedimento delibatorio ai

sensi, per esempio, della convenzione di New York del 1958⁵²³.

Di fronte all'alternativa tra due opzioni, ambedue insoddisfacenti e contrarie ai

principi (di autonomia nel primo caso e di esecutività diretta dei lodi nel secondo)

della convenzione, la dottrina si è spinta a considerare le sentenze arbitrali, rese dai

tribunali del centro, come "a-nazionali" 524.

La normativa che disciplina la loro procedura sarebbe, quindi, svincolata dalle

legislazioni nazionali anche in questa fase del procedimento⁵²⁵.

Il meccanismo predisposto dalla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione

dei lodi, realizza il carattere di autonomia proprio del sistema ICSID nel

momento in cui, ai sensi dell'articolo 54⁵²⁶, stabilisce l'obbligo, per ogni Stato

contraente, di riconoscere il carattere vincolante della pronuncia stessa e di

Vedi supra al capitolo terzo, paragrafo 3.

P. Bernardini, op. cit. p. 289.

C. F. Giancola, op. cit. p. 27.

Come avviene sotto il regime dell'Additional Facility, vedi supra capitolo terzo, paragrafo 5.

O, con una soluzione meno convincente, come nazionali di tutti gli stati parte della convenzione simultaneamente.

C. F. Giancola, op. cit. p. 27.

Vedi allegato 1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

giuricivie
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

assicurare l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie da questa derivanti, al pari di

una sentenza definitiva resa da un giudice dello Stato in cui l'esecuzione è

richiesta⁵²⁷; escludendo di fatto ogni necessità di una procedura di exequatur ad

opera del giudice dell'esecuzione⁵²⁸. Quindi le pronunce ICSID hanno efficacia di

res iudicata in tutti gli Stati contrenti la convenzione di Washington.

L'assenza di ogni genere di differenziazione tra le sentenze rese a favore

dell'investitore e quelle rese in favore dello Stato, in questa fase, contribuisce ad

alimentare il clima di collaborazione 529 che contraddistingue il sistema ICSID 530.

Poiché la forza obbligatoria delle pronunce ICSID non deriva da un determinato

sistema giuridico, ma trova fondamento solo nella convenzione, queste non

possono essere trattate alla stregua di pronunce rese da un autorità straniera, che

gli Stati devono riconoscere in ragione della loro, eventuale, adesione a convenzioni

internazionali, tra le quali ricordiamo la convenzione di New York

del 1958 e quella di Ginevra del 1961⁵³¹. Parimenti alle disposizioni di siffatte

convenzioni, risultano del tutto inapplicabili le norme interne dello Stato contraente

in cui l'esecuzione sia richiesta che disciplinino forme di controllo da

parte degli organi giudiziari dello stesso⁵³².

scontato il rilievo circa l'importanza di questa ultima peculiare caratteristica del

sistema rispetto alla posizione del privato investitore, essendo la fase di esecuzione

del lodo quella nella quale si realizza l'obiettivo all'origine del contenzioso⁵³³.

C. F. Giancola, op. cit. p. 27.

P. Bernardini, op. cit. p. 289.

Vedi supra al capitolo terzo, paragrafo 2.

P. Bernardini, op. cit. p. 290.

C. F. Giancola, op. cit. p. 27.

P. Bernardini, op. cit. p. 290.

P. Bernardini, op. cit. p. 290.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Perché la sentenza divenga automaticamente un titolo esecutivo sul quale fondare

eventuali atti di esecuzione, è necessario il rispetto degli scarni requisiti imposti

dall'articolo 54.

sufficiente la sola presentazione, al tribunale nazionale competente, di una copia

del lodo ICSID ed il relativo certificato di conformità da parte del Segretario

Generale del centro; senza che si possano far valere in questa sede eccezioni quali

quelle relative alla contrarietà all'ordine pubblico dello Stato in cui l'esecuzione è

richiesta, o dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato parte della controversia⁵³⁴.

Un unico momento di debolezza, nell'impianto disegnato dalla convenzione ICSID,

emerge in questa fase. L'articolo 55⁵³⁵, infatti, fa salva la disciplina dell'immunità

degli Stati dall'esecuzione, vigente nel luogo ove l'esecuzione è richiesta. La

pronuncia è quindi passibile, nei diversi Stati, di trattamenti differenti quanto alle

misure di esecuzione, come se fosse una qualsiasi sentenza arbitrale⁵³⁶.

Questo apparente sbandamento è controbilanciato da almeno tre circostanze:

innanzitutto sono ormai molti i paesi che applicano il principio di immunità ristretta

degli Stati dall'esecuzione; inoltre il mancato rispetto delle norme ICSID in materia di

esecuzione ripristina la possibilità che l'investitore si avvalga della protezione

diplomatica del suo Stato di provenienza; da ultimo è bene ricordare la possibilità

che questo stesso Stato convenga lo Stato inadempiente agli obblighi sanciti dalla

pronuncia ICSID di fronte alla Corte

C. F. Giancola, op. cit. p. 29.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Internazionale di Giustizia, lamentando la violazione del trattato come previsto

all'articolo 64⁵³⁷.

A questo si deve aggiungere il rilievo secondo il quale, il mancato rispetto da parte

di uno Stato di una pronuncia di un tribunale costituito secondo la convenzione,

minerebbe la credibilità dello stesso sul piano internazionale degli affari ed agli occhi

della Banca Mondiale sotto la cui egida il centro è stato posto in essere⁵³⁸.

Nel parificare i lodi ICSID alle pronunce dei giudici nazionali degli Stati membri della

convenzione, l'articolo 54 non specifica a quale livello di autorità giudiziale si debba

fare riferimento. Ci si chiede, quindi, se debbano essere parificate alle sentenze di

rango più elevato, anche se pare indubbio doversi riferire a decisioni finali⁵³⁹.

Il dubbio assume rilievo qualora l'esecuzione ed il riconoscimento siano richiesti in

uno Stato federale, ove il rischio è che la sentenza arbitrale sia considerata

equipollente ad una resa da una corte statale e non invece di una federale⁵⁴⁰. Per il

riconoscimento e l'esecuzione del lodo ICSID in uno dei paesi contraenti, la parte

richiedente può autonomamente adire l'autorità, giurisdizionale od amministrativa,

nazionale competente ai sensi della legge dello Stato⁵⁴¹.

Solo un caso, ad oggi, ha visto un lodo ICSID portato innanzi ad una corte nazionale

in virtù di problemi relativi all'esecuzione: è il caso Benvenuti e Bonfanti v. The

People's of Republic of Congo⁵⁴², giudicato dalle corti francesi.

Vedi allegato 1.

P. Bernardini, op. cit. p. 291.

C. F. Giancola, op. cit. p. 32.

C. F. Giancola, op. cit. p. 33.

C. F. Giancola, op. cit. p. 33.

ICSID ABR/77/2, 13 gennaio 1981.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

In prima istanza il presidente della corte di Parigi garantì un exequatur, controllando

solo l'assenza di attriti tra il lodo e la legge francese oltre all'assenza di contrarietà

con la politica pubblica, tralasciando la questione sull'esistenza della decisione

ICSID. In realtà solo quest'ultimo punto era di competenza della corte, che oltre alla

regolarità della procedura non ha competenza per una procedura, l'exequatur,

assolutamente inadeguata al sistema ICSID⁵⁴³.

La corte d'appello, adita in seconda istanza, eliminò eventuali confusioni circa la

dichiarazione di riconoscimento e della vincolatività della decisione. Venne rilevato

come la funzione di riconoscimento ad opera della corte stessa, riguardo ai lodi

ICSID, debba essere strettamente limitata al riscontro circa l'autenticità della

pronuncia, certificata dal Segretario Generale del centro, ed all'esclusione

di ogni questione di immunità statale ex articolo 55⁵⁴⁴.

Questo anche perché la convenzione dispone di un proprio ed autonomo sistema di

revisione⁵⁴⁵ della validità delle proprie pronunce, che garantisce gli Stati contraenti

sul rispetto, da parte delle stesse, dei più alti standard richiesti nei

diversi ordinamenti nazionali⁵⁴⁶.

Questa decisione illustra con chiarezza i vantaggi di una pronuncia resa al termine

di un procedimento disciplinato dalla convenzione di Washington

rispetto ad un altri procedimenti⁵⁴⁷.

L'efficacia parificata alle pronunce nazionali definitive, combinata alla forza auto-

esecutiva riconosciuta ai lodi ICSID, non implicano che la fase di

C. F. Giancola, op. cit. p. 32.

G. R. Delaume, art. cit.

Vedi infra paragrafo 6.

C. F. Giancola, op. cit. p. 33.

G. R. Delaume, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA

riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali sia scevra da problematiche.

L'esecuzione avviene infatti (articolo 55) a norma della legge nazionale dello Stato

in cui è richiesta, senza comunque che sia premesso di modificare o derogare alle

disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione, in materia di immunità degli Stati

dall'esecuzione o di immunità degli Stati

stranieri, in base a norme in vigore negli Stati contraenti⁵⁴⁸. Sopravvivono, infatti, in

taluni paesi, legislazioni che riconoscono trattamenti differenziati per l'esecuzione di

lodi relativi a proprietà di soggetti nazionali o di Stati stranieri.

La convenzione non prevede una soluzione univoca, ma tende a favorire quella, di

caso in caso, che permetta di garantire un'esecuzione nel rispetto della proprietà

degli Stati⁵⁴⁹.

I mezzi di ricorso avverso il lodo ICSID:

Il lodo, che viene reso entro i sessanta giorni dal termine della procedura ed è

assunto a maggioranza dei componenti il tribunale, è trasmesso alle parti a cura del

Segretario Generale⁵⁵⁰.

Contro questa pronuncia le parti possono proporre due mezzi di ricorso: la revisione

(articolo 51⁵⁵¹) e l'appello (articolo 52⁵⁵²)⁵⁵³, non potendo invece esperire nessun

tipo di ricorso innanzi ai tribunali nazionali, in forza dei noti caratteri di autonomia di

questa forma di arbitrato.

C. F. Giancola, op. cit. p. 34.

C. F. Giancola, op. cit. p. 34-35.

P. Bernardini, op. cit. p. 288.

Vedi allegato 1.

Vedi allegato 1.

C. F. Giancola, op. cit. p. 80 e P. Bernardini, op. cit. p. 288.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

La revisione può essere richiesta qualora vengano scoperti fatti, ignoti al tribunale

ed alla parte istante, di rilevanza tale da influire sulla decisione; la

domanda va presentata allo stesso tribunale che si è pronunciato con il lodo 554. La

procedura di annullamento è esperibile solo in cinque ipotesi tassative: vizio di

costituzione de tribunale; manifesto eccesso di potere del tribunale; corruzione di un

arbitro; grave inosservanza di una norma di procedura; difetto di motivazione della

pronuncia⁵⁵⁵.

La domanda deve essere presentata ad uno speciale Comitato, composto da tre

membri, appositamente costituito a cura del Presidente del Consiglio

Amministrativo (ovvero del Presidente della Banca Mondiale)⁵⁵⁶.

Questo procedimento si differenzia da un secondo grado di giudizio: laddove nel

primo il risultato conseguibile è la conferma o l'espunzione totale della pronuncia,

nel secondo la pronuncia può essere modificata; inoltre nel primo caso il vaglio è

sulla legittimità procedimentale e non, come avviene nella seconda ipotesi, nel

merito della decisione⁵⁵⁷.

L'annullamento può proporsi nei confronti di una "sentenza", senza che dal testo

dell'articolo 52 si possa desumere il significato specifico ascritto a tale termine.

Da un caso⁵⁵⁸ si evince come il Segretario Generale sia contrario a considerare tali

le pronunce definitive, da parte dei tribunali, sulla competenza del centro. Si ritiene

oggi che il provvedimento debba essere definitivo (rigetto di rito o di merito), con

l'esclusione delle domande pregiudiziali e preliminari. Non vi è invece, ancora,

giurisprudenza che affronti il dubbio se l'eventuale

C. F. Giancola, op. cit. p. 81.

P. Bernardini, op. cit. p. 288.

C. F. Giancola, op. cit. p. 82 e p. Bernardini, op. cit. p. 288.

C. F. Giancola, op. cit. p. 82.

ICSID ARB/84/3.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

provvedimento su una delle domande che costituiscono l'oggetto del provvedimento sia impugnabile autonomamente o viceversa, debba sottostare al regime delle

pronunce definitive, con la sola impugnabilità del provvedimento finale⁵⁵⁹.

Quanto all'interpretazione dei vizi, tassativi, la giurisprudenza ICSID non è

sempre stata unanime. In due casi. Klockner v. Cameroon⁵⁶⁰ e Amco Asia v.

Indonesia⁵⁶¹, i due, diversi, comitati si rivelarono indirettamente favorevoli ad

un'interpretazione estensiva del contenuto dei vizi contestati. estendendo il loro

controllo anche al merito della decisione e trasformando la domanda di

annullamento in un appello⁵⁶². Le due decisioni sono accumunate dalla motivazione

della decisione: manifesto eccesso di potere, rilevato avendo gli arbitri disapplicato

la legge dello Stato la quale, se fosse stata erroneamente applicata non avrebbe

comportato l'annullamento, come le stesse decisioni

precisano⁵⁶³. Il comportamento dei Comitati, spintisi oltre i limiti dei poteri loro

riconosciuti dalla convenzione, avendo riesaminato i casi nel merito ed oltrepassato

il confine tra annullamento ed appello, fu oggetto di vive critiche e

preoccupazioni da parte della dottrina 564, preoccupata che la diffusione del ricorso a

questo mezzo di attacco alle pronunce ICSID potesse risolversi nel vanificare gli

sforzi compiuti per affermare questo sistema di soluzione delle

controversie quale efficace ed efficiente⁵⁶⁵.

C. F. Giancola, op. cit. p. 84.

ICSID ARB/81/2 del 1985.

ICSID ARB/81/1 del 1986.

C. F. Giancola, op. cit. p. 87.

P. Bernardini, op. cit. p. 288.

C. F. Giancola, op. cit. p. 87 e P. Bernardini, op. cit. p. 288.

P. Bernardini, op. cit. p. 288.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Questi timori hanno trovato la loro risposta in una "seconda generazione" di

pronunce, che ha respinto le richieste di annullamento riproposte nei due casi. La

"terza generazione" di pronunce su domande di annullamento conferma un

approccio più misurato, teso a dare rilievo alla presenza di material violations

rispetto ad un approccio dei primi comitati definito "dal grilletto facile" 566.

La disciplina dell'articolo 52 è figlia della volontà, dei padri della convenzione, di

contemperare due opposte esigenze: garantire l'effettività dei lodi e la loro

correttezza. La prima esigenza ispira il principio di assoluta ed immediata

vincolatività della decisione arbitrale; la seconda si realizza con la predisposizione

dei mezzi di impugnazione incisivi, ma esperibili in via eccezionale a fronte di gravi

vizi di legittimità della sentenza⁵⁶⁷.

6.1) I motivi di annullamento (segue):

Dei cinque vizi, previsti in via tassativa⁵⁶⁸ perché si possa proporre domanda di

annullamento, due non sono mai stati eccepiti: il vizio di costituzione del tribunale e

la corruzione di un arbitro.

Nel primo caso la domanda deve essere presentata come questione preliminare e

comunque dopo la pronuncia che conclude il giudizio, qualora i fatti non fossero stati

noti precedentemente. La cura osservata dal Segretario Generale nello svolgimento

delle mansioni affidategli ha fatto si che il vizio non sia mai stato riscontrato. Si può

ipotizzare che questo si verifichi per violazione degli articoli

38 e 39⁵⁶⁹, i quali richiedono che la nazionalità dei membri del tribunale nominati dal

Segretario sia differente da quella delle parti, nel caso in cui un

P. Bernardini, op. cit. p. 289.

C. F. Giancola. op. cit. p. 88.

Vedi supra al paragrafo 6.

Vedi allegato 1.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

arbitro abbia più di una cittadinanza o qualora vi sia incertezza circa la

nazionalità di una società nella fase iniziale del procedimento⁵⁷⁰.

L'ipotesi di corruzione di un membro del tribunale, gravissima in quanto lesiva dei

principi fondanti l'impianto della convenzione, è considerata abbastanza remota da

non essere contemplata in altre convenzioni internazionali in materia di arbitrato,

quali la convenzione di New York.

Si ritiene che il vizio debba essere provato e non solo dedotto. Essendo la

corruzione un fatto il quale avviene, normalmente, all'oscuro di chi ne è

danneggiato, il sistema ICSID prevede degli appositi termini per la domanda di

annullamento in questa ipotesi: 120 giorni dalla conoscenza del vizio e tre anni dalla

pronuncia del lodo. Questi sono perentori e il Segretario Generale non accoglierà le

domande in carenza di questi presupposti. Inoltre, qualora lo

facesse, è nelle facoltà del Comitato rilavare il difetto della domanda⁵⁷¹.

Si può ipotizzare un vizio di corruzione di un arbitro nel caso in cui un membro del

tribunale tenga una condotta impropria in vista di un ritorno personale. Non rientrano

in questa casistica le, eventuali, dichiarazioni mendaci o incomplete sulle relazioni

personali o professionali di un arbitro con una delle parti. Mentre l'arbitro che

incontri, in questa veste, una delle parti e preveda un guadagno, o una perdita, in

dipendenza dell'esito della controversia realizzerebbe la

fattispecie⁵⁷².

Il manifesto eccesso di potere è il vizio dedotto nelle domande dei discussi casi

Klockner e Amco⁵⁷³. Con la configurazione di questo, gli autori della convenzione

intendevano, inizialmente, sanzionare ogni "passo falso" dei componenti i

C. F. Giancola, op. cit. p. 90.

C. F. Giancola, op. cit. p. 97.

C. F. Giancola, op. cit. p. 96.

Vedi supra al paragrafo 6.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

tribunali; successivamente la specificazione "manifesto" ha ristretto il campo di

applicazione della norma. Sono ricompresi tutti i casi di eccesso di potere evidenti, a

prescindere dalla gravità del vizio⁵⁷⁴.

Nei lavori preparatori si ritenne pacifica la ricomprensione nella sfera della norma il

caso di assenza di giurisdizione ICSID, così come l'incompetenza del tribunale.

Discussa, invece, fu l'ipotesi circa la disapplicazione della legge sostanziale

deputata a disciplinare il rapporto nel merito; intesa sia come applicazione di una

normativa diversa, sia come giudizio non reso secondo equità, quando così disposto

dalle parti⁵⁷⁵.

Questa ipotesi, che si sarebbe posta come garanzia dell'articolo 42⁵⁷⁶, venne

esclusa dal campo di applicazione della norma e la dottrina⁵⁷⁷ è oggi orientata nel

senso dell'irrilevanza di un'eventuale error in iudicando compiuto dai

tribunali⁵⁷⁸.

A seguito dei vivi timori, suscitati dalle pronunce dei Comitati dei casi Klockner ed

Amco⁵⁷⁹, sull'eventualità che il vizio potesse essere usato come strumento atto a

minare la vincolatività delle pronunce ICSID, la dottrina ha ritenuto che la domanda

possa essere proposta come impugnazione solo nel caso in cui sia stata, anche,

tempestivamente eccepita nel corso del giudizio⁵⁸⁰.

La previsione della seria violazione di una regola di procedura come motivo di

annullamento non ha mai riscontrato obiezioni. Pacifico il rilievo che non ogni

violazione procedimentale possa essere causa di annullamento, limitando questo

C. F. Giancola, op. cit. p. 91-93.

C. F. Giancola, op. cit. p. 92.

Vedi supra al paragrafo 2.

Broches

C. F. Giancola, op. cit. p. 92-93.

Vedi supra al paragrafo 6.

C. F. Giancola, op. cit. p. 92-93.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

effetto alla violazione di una regola fondamentale. Sono ritenuti tali i principi

giustizia naturale⁵⁸¹.

Perché la domanda di annullamento possa essere accolta, il vizio che investe una

regola fondamentale di procedura deve, inoltre, essere connotato da una certa

gravità⁵⁸².

La motivazione delle sentenze è condizione necessaria per una corretta

amministrazione della giustizia. Nel sistema della convenzione di Washington

questo requisito e sancito per mezzo del dettato dell'articolo 48⁵⁸³, la cui violazione

è prevista all'articolo 52 quale motivo di annullamento di un lodo ICSID.

Inizialmente ricondotto nel alveo della grave inosservanza di regole di procedura, il

vizio trova invece autonomo spazio nel testo definitivo della convenzione. Non viene

definito il concetto di "difetto" di motivazione, demandando alla giurisprudenza dei

Comitati il compito di tratteggiarlo, risolvendo il dubbio sulla ricomprensione,

affianco alla mancanza totale di motivazione, anche della motivazione

contradditoria, insufficiente o

inadeguata⁵⁸⁴.

Il dibattito sulla possibilità di far rientrare in questa fattispecie il caso nel quale il

Comitato ometta di pronunciarsi su tutte le questioni sottoposte, per alcuni già

coperto da altri vizi come la violazione di regole di procedura, è stato risolto in senso

favorevole dai Comitati.

C. F. Giancola, op. cit. p. 98.

Esempio di tale vizio è il mancato rispetto del principio del contradditorio, lamentato ma non riscontrato dal Comitato, nel caso Klockner.

Vedi allegato 1.

C. F. Giancola, op. cit. p. 102.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Il concetto di "motivazione" deve essere comprensivo delle ragioni di fatto e di diritto

che fondando la decisione. Il problema si acuisce a fronte delle differenti

interpretazioni del termine rinvenibili nelle varie tradizioni giuridiche degli Stati

contraenti⁵⁸⁵.

6.2) Impugnazione parziale ed effetti dell'annullamento:

Si è discusso circa la possibilità, in capo alle parti, di limitare quello che è stato

configurato come un potere dei Comitati essenzialmente rescindente inserito in un

mezzo di impugnazione in senso stretto, proponendo una domanda di annullamento

solo parziale. Ferma la possibilità, per il Comitato, di pronunciarsi nel senso di un

annullamento solo parziale, la dottrina dubita dell'esistenza di un potere delle parti

che possa limitare la cognizione del giudice dell'impugnazione. La giurisprudenza,

invece, si è mostrata discorde sulla questione⁵⁸⁶.

Dopo la sua costituzione ad opera del Segretario Generale, il Comitato ad hoc è

chiamato a pronunciarsi nel senso di un annullamento, parziale o totale, della

pronuncia del tribunale o nel senso di un rigetto della domanda.

Dubbi sono sorti attorno all'eventualità che il nuovo tribunale, chiamato a

pronunciarsi a seguito di annullamento, debba ritenersi vincolato alle statuizioni del

Comitato. La questione, invero, ha assunto rilevanza alla luce della propensione

degli organi chiamati a pronunciarsi sull'impugnazione ad esorbitare la loro

competenza, spingendosi a sindacare il lodo reso dal tribunale anche nel merito⁵⁸⁷.

C. F. Giancola, op. cit. p. 103.

C. F. Giancola, op. cit. p. 106.

C. F. Giancola, op. cit. p. 103-104.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

giuricivie
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

I costi delle procedure ICSID:

Le parti di una procedura ICSID si trovano a dover sostenere tre ordini di spese: i

costi relativi alle attività di amministrazione compiute dal centro; il compenso e le

spese dovute per l'attività degli arbitri; ed i costi per l'attività dei propri legali e

consulenti, nonché quant'altro richiesto per sostenere la propria

domanda o resistere a quella di controparte⁵⁸⁸.

Una somma contenuta⁵⁸⁹ viene versata dalle parti, a fondo perduto, già appena

dopo la costituzione del tribunale, a titolo di attività amministrativa.

Quindi vengono versate delle provvisionali al Segretariato, sufficienti a coprire un

periodo di attività del tribunale compreso tra i tre ed i sei mesi. Gli anticipi sono

divisi, salvo diversa disposizione del tribunale, egualmente tra le parti, senza che vi

sia pregiudizio avverso una differente ripartizione contenuta nel

futuro provvedimento conclusivo del procedimento⁵⁹⁰.

Nei procedimenti per annullamento invece, la parte istante è tenuta all'anticipazione

di tute le spese, salvo poi la distribuzione delle stesse, ad opera del Comitato al

termine del procedimento.

Se le parti non adempiono entro 30 giorni dalla richiesta, il Segretario Generale invia

loro un sollecito. Se questo non è seguito dall'adempimento nel termine di 15 giorni,

il Segretario stesso invita il tribunale a sospendere il procedimento, ponendovi fine

in caso la sospensione si protragga per sei o più mesi.

Lucy Reed, Jan Paulsson, Nigel Blackaby, *Guide to ICSID Arbitration;* Kluwer Law International, 2004; p. 91. 3000 USD nel 2003.

L. Reed, J. Paulsson, N. Blackaby, op. cit. p. 91.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Nella pratica, però, i frequenti contatti tra le parti ed il Segretario generale

garantiscono uno svolgimento lineare di tutto il procedimento⁵⁹¹.

Laddove raffrontati con quelli di altre istituzioni, la Camera di Commercio

Internazionale (ICC) di Parigi per esempio, i costi per l'attività di amministrazione del

centro ed i compensi degli arbitri appaiono contenuti⁵⁹².

Su un fronte grazie alla decisione della Banca Mondiale di sovvenzionare l'ICSID,

decisione, questa, assunta prima dell'adozione della convenzione. Sull'altro

versante va rilevato come, diversamente da molte altre procedure, il compenso per

l'attività resa degli arbitri è calcolato in base ad un massimo

giornaliero, discusso precedentemente all'insediamento del tribunale⁵⁹³.

Da notare quindi come i costi del procedimento non dipendano dal valore della

controversia, circostanza che, alla luce degli interessi coinvolti in rapporti di

investimento a lunga durata, ne comporterebbe un significativo aumento⁵⁹⁴.

A questi si aggiungono i costi di traduzione, le spese sostenute dagli arbitri e di

eventuali altri servizi resi dalle strutture del centro.

Significativamente più alti sono i costi che ogni parte sostiene per la propria attività

nel procedimento.

La complessità delle circostanze fattuali e degli aspetti legali richiedono un notevole

impegno da parte dei difensori, il cui onorario è spesso parametrato al valore della

controversia oltre che alle ore di lavoro dedicate ad essa. Spesso poi si rende

necessario il ricorso a testimonianze di esperti, il cui onorario dipenderà dalla

specificità del parere richiesto e dal tempo necessario alla sua redazione⁵⁹⁵.

L. Reed, J. Paulsson, N. Blackaby, op. cit. p. 91.

C. F. Giancola, op. cit. p. 28.

C. F. Giancola, op. cit. p. 28; e L. Reed, J. Paulsson, N. Blackaby, op. cit. p. 92.

L. Reed, J. Paulsson, N. Blackaby, op. cit. p. 92.

L. Reed, J. Paulsson, N. Blackaby, op. cit. p. 92.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Considerazioni conclusive sul sistema ICSID:

In oltre cinquant'anni di attività il centro ICSID non ha forse ancora visto riconosciuti

propri meriti, in particolare quello più grande di aver offerto agli investitori privati uno

strumento per la soluzione delle controversie, con controparte statale/pubblica, che

non fondi la propria disciplina solo sull'accordo delle parti, come gli altri sistemi

arbitrali a carattere privato, ma che rinviene il suo fondamento sul piano delle

relazioni interstatali⁵⁹⁶.

Tra gli altri risultati degni di menzione, il merito di aver condotto le relazioni

internazionali di investimento al superamento di quelle criticità, sorte a cavallo

tra gli anni '60 e '70⁵⁹⁷, depoliticizzando i contrasti e conducendoli entro un

meccanismo accettabile da ambo le parti, grazie alla fonte internazionale da cui

promana⁵⁹⁸.

La giurisprudenza del centro poi, ha generato ed affermato alcuni principi generali e

regole materiali capaci di fornire un rinnovato quadro giuridico di riferimento per le

operazioni di investimento. Questo mantenendo una posizione di equilibrio rispetto

agli interessi delle due parti in contrapposizione. Tra le pronunce a difesa del

contrante privato, esposto all'abuso della supremazia giuridica della controparte

Statuale, ritroviamo quelle che hanno stabilito il diritto ad un pronto ed effettivo

risarcimento ai privati sottoposti a nazionalizzazione delle proprietà ed

espropriazione dei beni; tra quelle a tutela degli interessi degli Stati contro gli

investitori in mala fede o poco solleciti nell'adempimento dei proprio obblighi

contrattuali, ed assoggettati alla

P. Bernardini, op. cit. p. 291.

Vedi supra al capitolo primo paragrafo 1.

P. Bernardini, op. cit. p. 291.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUPICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

superiorità finanziaria ed organizzativa del contraente privato, spiccano le pronunce che hanno riaffermato il ruolo della legge locale rispetto al contratto di investimento, arrivando a decisioni di annullamento⁵⁹⁹ motivate dalla mancata

applicazione della stessa al merito della questione ⁶⁰⁰.

Va a completarsi, momentaneamente, un processo iniziato negli anni '50 con la delocalizzazione dell'investimento e che vede ora la sua rilocalizzazione nell'ordinamento naturalmente destinato a disciplinarlo, ma con la fondamentale condizione del rispetto del diritto internazionale pubblico⁶⁰¹.

P. Bernardini, op. cit. p. 292.

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Capitolo quinto:

Le critiche al sistema ISDS e proposte di riforma:

sommario: 1 Criticità dei meccanismi di ISDS. - a) Diritti superiori in capo agli investitori. - b) Parzialità dei tribunali. - c) II "Regulatory Chill". - d) Difetto di trasparenza. - e) Esiti sproporzionati dei procedimenti. - 2 Proposte e tentativi di riforma. - a) Incoraggiare l'uso di altri sistemi di ADR. - b) Caratteristiche soggettive degli arbitri e doveri di "disclosure". - c) Intervenire sulla procedura attuale. - d) Limitare l'accesso agli arbitrati. - e) Introduzione di un sistema di appello. - f) Istituzione di una Corte Permanente per le controversie su Investimenti Internazionali. - 3 Considerazioni conclusive.

Criticità dei meccanismi di ISDS:

Il costante incremento nel numero di IIA conclusi; la sempre più dettagliata e precisa articolazione degli standard di trattamento da questi previsti; nonché l'applicazione espansiva di questi ad opera dei vari tribunali arbitrali; hanno determinato l'instaurazione di un regime di protezione degli investimenti internazionali la cui efficacia è andata oltre ogni ragionevole aspettativa agli inizi del processo⁶⁰². Di pari passo con questo sviluppo è venuta a crescere la preoccupazione che l'attuale regime degli investimenti internazionali sia avverso agli interessi dei paesi in via di sviluppo. Gli investimenti stranieri in forma diretta sono di importanza essenziale ai fini di accrescere lo sviluppo economico dei paesi più arretrati. Ciononostante, nella competizione per attrarre gli investimenti stranieri, questi paesi si vengono a trovare in una posizione di

P. Bernardini, op. cit. p. 270.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

svantaggio nel processo di negoziazione: ciò potrebbe determinare la conclusione

da parte degli stessi di IIA sbilanciati a favore degli interessi dei paesi sviluppati ed

esportatori di investimenti, il cui risultato ultimo sarebbe quello di vedere ridotti, o

financo annullati, i potenziali benefici di un processo di investimento diretto⁶⁰³.

Le critiche più rilevanti vengono sollevate avverso le disposizioni di ISDS: essendo

queste state create basandosi sul presupposto secondo il quale offrire protezione

agli investitori stranieri avrebbe facilitato gli investimenti nei paesi in via di sviluppo,

ed in ultima istanza determinato un incremento nello sviluppo economico degli

stessi, si è fatta avanti la preoccupazione che le stesse possano iniquamente

concentrarsi sulla protezione degli investitori, senza tenere in adeguata

considerazione le possibili conseguenze avverse a cagione

degli Stati ospitanti⁶⁰⁴.

Queste preoccupazioni hanno trovato espressione in una serie di prese di posizione

di alcuni Stati in via di sviluppo, volte al superamento dell'attuale sistema di

soluzione delle controversie in materia di investimenti

internazionali⁶⁰⁵. La reazione avviene ad opera di alcuni Stati dell'America Latina,

storicamente diffidenti nei confronti del sistema IIA-ISDS⁶⁰⁶: si registrano l'uscita da

parte di Bolivia, Equador e Venezuela dalla convenzione di Washington a seguito di

alcuni lodi sfavorevoli, nonché la denuncia da parte dello stesso Venezuela del BIT

con l'Olanda dopo una serie di reclami proposti da compagnie petrolifere che ne

lametano la violazione⁶⁰⁷.

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

P. Bernardini, op. cit. p. 270.

Vedi supra al capitolo primo.

E. Moul, art. cit. e P. Bernardini, op. cit. p. 270.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Questi eventi segnalano una progressiva perdita di fiducia dei paesi in via di

sviluppo nei confronti dell'attuale assetto del sistema di soluzione delle controversie

e sono seguiti dalla preoccupazione che altri Stati possano seguire l'esempio di

Bolivia, Equador e Venezuela, portando il sistema al collasso.

Per scongiurare questa drammatica ipotesi la dottrina si è fatta carico di evidenziare

le criticità più significative del sistema attuale, proponendo una via per il

superamento delle stesse. Allo stesso modo la pratica dei più recenti IIA, conclusi o

in via di conclusione, mostra i primi segni di recezione di alcune proposte di riforma

nonché nuovi progetti volti ad ottimizzare il sistema.

Diritti superiori in capo agli investitori:

Il c.d. Trattamento Nazionale è uno dei più risalenti e comuni standard di

trattamento e protezione degli investimenti inserito dagli Stati nei loro BIT⁶⁰⁸, questo

si riassume nella previsione che ciascuno Stato contraente si atteggi, nei confronti

degli invertitori nazionali dell'altro, come si rapporterebbe se fosse un investitore

nazionale.

Taluni sostengono che le disposizioni di ISDS vadano a violare questo standard,

poiché garantiscono all'investitore straniero il diritto di citare lo Stato ospitante di

fronte ad un tribunale arbitrale, circostanza negata agli investitori nazionali.

A prescindere dalla fondatezza dell'obiezione che vuole gli investitori nazionali

facilitati ad ottenere un procedimento ed un provvedimento equo rispetto agli

investitori stranieri, la semplice concessione di uno strumento procedurale

Vedi meglio supra al capitolo primo, paragrafo 3.3.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

ulteriore rispetto a quelli nella disponibilità degli investitori nazionali è da

taluni ritenuto essere una discriminazione 609.

Similarmente si riscontrano casi nei quali gli Stati dispongono nei BIT garanzie per

gli investitori superiori a quelle previste dalla legislazione nazionale: è il caso della

Germania, le cui leggi non prevedono il diritto al risarcimento in caso di

espropriazione indiretta diversamente da quanto previsto dai loro modelli di

BIT⁶¹⁰. Numerose pronunce rese dai tribunali arbitrali sottolineano come vi sia la

tendenza di molte società a ristrutturarsi al fine di poter godere dei superiori diritti

garantiti dagli IIA. Ulteriore rilievo che accompagna il sistema IIA-ISDS dalle sue

origini, è quello che pone l'accento sull'unidirezionalità dello stesso: le clausole

ISDS offrono la possibilità agli investitori stranieri di convenire in arbitrato gli Stato

ospitanti senza che questi ultimi dispongano dello stesso

meccanismo avverso atti illegittimi degli investitori⁶¹¹.

Parzialità dei tribunali:

Molte delle critiche mosse ai meccanismi disposti dalle clausole ISDS, in particolare

con riferimento al sistema ICSID, asseriscono che le liti siano decise da arbitri in

difetto di imparzialità. Il loro favore per le posizioni degli investitori sarebbe dovuto

ad una combinazione di fattori insiti nel sistema.

A fronte di qualche centinaia di persone chiamate a ricoprire il ruolo di arbitri in

questioni inerenti agli investimenti internazionali, vi è una cerchia ristretta di meno di

venti arbitri i quali hanno preso parte alla maggioranza dei procedimenti. Questa

élite di professionisti ha trattato tutti i maggiori casi, in

Himaloya Saha, A critical analysis of the commonly recommended reforms of ISDS; in Legal Issues Gennaio 2016.

H. Saha, art. cit.

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

termini di quantificazione delle pretese avanzate. Significativo è che gli arbitri più

frequentemente nominati provengano in prevalenza da paesi sviluppati: oltre

l'ottanta percento dei casi tenutisi secondo i regolamenti ICSID ha visto il

coinvolgimento di arbitri la cui nazionalità era di uno Stato dell'Europa occidentale o

degli Stati Uniti; inoltre solo un numero esiguo (intorno al quattro

percento) di questi è donna⁶¹².

La concentrazione di casi in mano ad un numero ristretto di soggetti favorisce la

creazione di interessi di carriera; inoltre il ricorso ai medesimi soggetti limita la

possibilità che emergano, in relazione a situazioni simili, nuovi punti di vista⁶¹³.

Particolarmente dibattuta è la possibilità, ad oggi concessa a questi professionisti

altamente specializzati, di servire, inoltre, quali avvocati di parte in altri

procedimenti: circostanza che dispone all'insorgenza di situazioni di conflitto di

interessi.

La previsione nel regolamento ICSID del dovere, in capo agli arbitri, di informare

circa le loro relazioni con le parti del procedimento, nonché di ogni altra circostanza

che potrebbe minare la loro imparzialità, appare a molti troppo poco per limitare

effettivamente l'insorgenza di situazioni patologiche come quelle evidenziate.

Fin dalle sue origini i commentatori della convenzione di Washington e del sistema

ISDS in genere hanno rinvenuto una fonte di possibile imparzialità degli arbitri nei

ragguardevoli interessi economici che questi hanno nel sistema attuale. A differenza

dei giudici, retribuiti con uno stipendio fisso, il compenso degli arbitri dipende dalla

lite loro affidatagli sotto diversi aspetti. Innanzitutto incide la durata del processo,

poiché la regola vuole che gli arbitri vengano

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

pagati ad ore (si va da un minimo di 300\$ ad un massimo si 700\$ all'ora); possono

poi incidere fattori quali la sede dell'arbitrato e la complessità, nonché il valore, della

questione sottoposta. Il sistema ICSID tenta di ovviare a queste problematiche

stabilendo un tetto massimo di guadagno, fissati in 3000\$ al giorno⁶¹⁴.

La questione di maggiore delicatezza è indubbiamente la circostanza che vede il

compenso degli arbitri essere dipendente, talvolta, anche dalla loro decisione: una

pronuncia la quale riscontri l'assenza di giurisdizione in capo al tribunale arbitrale

per esempio, si risolverà nell'assenza di qualsivoglia retribuzione. Parimenti il

riconoscimento di una condizione ostativa dell'imparzialità di un arbitro verrebbe

presa contro l'interesse economico dello stesso, non potendo questi prendere parte

al giudizio.

Il sistema è strutturato quindi in modo da favorire l'interpretazione estensiva degli

arbitri, i quali saranno portati a riconoscere la propria giurisdizione in un numero il

più possibile ampio di casi. Più in generale, la già richiamata circostanza che gli

arbitri provengano, in larga parte, da paesi sviluppati e quindi esportatori di capitali,

dispone nel senso che questi possano avere un punto di vista parziale, se non

interessi diretti. Sono inoltre le grandi multinazionali ad avviare le procedure di

arbitrato, ed offrire a queste l'immagine di un sistema orientato alla tutela dei loro

interessi contribuisce ad incentivare la proposizione di domande di arbitrato, con le

conseguenze economiche a favore dei giudicanti innanzi evidenziate⁶¹⁵.

Sotto il corrente regolamento di arbitrato del centro ICSID, un soggetto può ritenersi

qualificato a ricoprire l'incarico di arbitro qualora sia in possesso di

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

"alto spessore morale e una competenza riconosciuta in campo legale,

commerciale, industriale o della finanza, il quale garantisca indipendenza di

giudizio". Non appaiono quindi come requisiti necessari, ne l'essere iscritto presso

un registro o un centro, né l'avere conseguito una formazione in materia legale. La

disposizione è infatti dettata nella sola ottica di garantire che gli arbitri posseggano i

requisiti ritenuti necessari a pronunciarsi su controversie in materia commerciale,

ma risulta incompleta oggi in virtù dell'importanza sempre maggiore assunta dagli

interessi pubblici nel diritto internazionale, portando alla nascita di controversie di

tipo diverso in relazione a rapporti di investimento internazionale.

II "Regulatory Chill":

Il c.d. "regulatory chill" è definito da parte della dottrina come quell'effetto in virtù del

quale un attore statale si asterrà dal promulgare o dall'applicare norme di buona

fede a causa della minaccia, reale o percepita, di essere convenuto in

arbitrato a causa delle stesse⁶¹⁶.

I fautori di questa teoria sostengono, quindi, che il sistema di ISDS sia andato oltre il

suo scopo precipuo di tutelare gli investitori stranieri dagli abusi eventualmente

operati dai governi degli Stati in cui operano i loro investimenti, divenendo un'arma a

disposizione degli stessi per ritardare, indebolire o

eliminare normative le quali siano viste come un ostacolo al loro interesse⁶¹⁷. Sono

infatti diversi i casi in cui normative e legislazioni si sono scontrate con contestazioni

in sede di arbitrato, col risultato che alcuni governi si sono visti impediti nell'esercizio

della loro prerogativa sovrana di emanare leggi.

H. Saha, art. cit.

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Ai rilievi sopra evidenziati si è risposto ponendo in luce la difficoltà a provare, in

concreto, che la mancata regolamentazione da parte di uno Stato dipenda

esclusivamente da timori collegati ad una clausola di ISDS contenuta in qualche IIA.

Ulteriore argomento contrario spesso evocato è l'inadequatezza dei vari meccanismi

di ISDS ad annullare una legge Statale.

Ciononostante vi sono stati casi nei quali la minaccia di un arbitrato e l'eventuale

conseguente risarcimento a favore di un investitore, hanno probabilmente svolto un

ruolo determinante nella scelta di alcuni governi di non adottare normative a tutela

dell'ambiente, con effetti dannosi ad oggi

potenzialmente molto seri⁶¹⁸.

Difetto di trasparenza:

La circostanza che vede le parti di un procedimento arbitrale tenuto secondo una

clausola ISDS, non solo nella possibilità di scegliere il foro, ma anche la legge che

governerà la lite, oltre naturalmente agli arbitri, porta a quello che è stato

definito da alcune dottrine "ultimate forum shoppina".

Ai fini di una tale pratica le informazioni di maggiore importanza saranno quelle

relative alle qualità degli arbitri: le loro capacità nel gestire un procedimento

arbitrale; la conoscenza e l'approccio relativamente a specifiche questioni, sia

sostanziali che procedurali; il generale stile professionale.

Tutte informazioni, queste, che difficilmente saranno rinvenibili all'interno di riviste di

diritto, o ancora meno nelle pubblicazioni delle pronunce degli arbitri. Questo è

dovuto al fatto che, nonostante alcuni tentativi nel senso di una maggiore

trasparenza e circolazione di informazioni relative ai casi soggetti ad

H. Saha. art. cit.

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

arbitrato internazionale sugli investimenti, le parti possono concordare ne senso di

mantenere confidenziali gli atti e le informazioni, rendendo i procedimenti meno

trasparenti.

I tribunali arbitrali sono poi liberi di non uniformarsi a precedenti pronunce su casi

comparabili di altri tribunali, anche in ragione della difficoltosa conoscibilità delle

stesse, comportando la quasi impossibilità per le parti di prevedere anzitempo l'esito

di un eventuale giudizio.

Nei casi nei quali gli arbitri sono pagati a ore, questi saranno incentivati ad

interpretare estensivamente i trattati oggetto di contestazione in luogo del rendere

una decisione rapida, rendendo le limitate informazioni di pubblico dominio sui casi

ulteriormente complesse.

Questa circostanza mette inevitabilmente l'élite dei grandi studi legali internazionali

e le grandi società multinazionali, soggetti con una più ampia esperienza nel settore

degli arbitrati in materia di investimenti, in una posizione di vantaggio nel momento

di compiere quelle scelte sopra indicate⁶²⁰.

Esiti sproporzionati dei procedimenti:

Alcuni studi statistici motivano il costante aumento nel numero di domande di

arbitrato proposte con l'alta probabilità di successo dell'investitore nell'ottenere un

risarcimento. Nel 70% delle decisioni sul merito pubblicate, la domanda

dell'investitore è stata accolta almeno in parte.

La prospettiva di ottenere una pronuncia favorevole è poi rafforzata dalla possibilità

che venga riconosciuto alla parte istante un risarcimento di ammontare superiore al

valore realmente compromesso, circostanza che rende

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUPICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

comprensivamente appetibile per gli investitori l'instaurazione di un giudizio

presso la corte ICSID⁶²¹.

Infatti, in alcuni casi⁶²², il risarcimento è stato calcolato prendendo a riferimento il

valore attualizzato dell'investimento, comprensivo dei mancati guadagni stimati,

risultando in somme eccessive.

Sono questi possibili esiti sbilanciati ad alimentare l'effetto del "regulatory

chill"⁶²³.

Proposte e tentativi di riforma:

Di pari passo con il continuo incremento nel ricorso ai meccanismi di ISDS sono

andate crescendo le critiche agli stessi, concentrandosi, ma non limitandosi, ai punti

principali già evidenziati⁶²⁴.

Una prima organica risposta alle critiche è quella data dall'UNCTAD: la "United

Nations Conference on Trade and Development" pubblica infatti nel 2013 un

rapporto⁶²⁵ nel quale passa in rassegna le principali proposte di riforma del sistema

internazionale di composizione delle controversie in materia di investimenti⁶²⁶.

Incoraggiare l'uso di altri sistemi di ADR:

Tra le prime proposte contenute nel rapporto UNCTAD, vi è la promozione di

meccanismi di soluzione delle controversie (i c.d. ADR – Alternative Dispute

E. Moul, art. cit.

Per un esempio si veda: CME Czech Republic B. V. v. Czech Republic, UNCITRAL award, 2003;

Vedi alla lettera c del presente paragrafo.

Vedi al presente capitolo il paragrafo precedente.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Resolution) diversi dall'arbitrato. L'adozione di metodi quali mediazione e conciliazione, insieme alle politiche di prevenzione delle controversie (DPP – Dispute Prevention Politics) possono effettivamente ridurre il numero di controversie portate in arbitrato. Questi meccanismi non comportano la rigida applicazione di regole legali ed obbligazioni, ma si concentrano invece sulla ricerca di una soluzione il più possibile armoniosa, individuata di comune accordo dalle parti, coadiuvate da una figura terza ed imparziale. Il risultato principale è un risparmio, in termini di tempo e risorse, oltre alla salvezza della relazione tra Stato ed investitore.

L'analisi dell'UNCTAD peraltro si limita ad una petizione di principio, omettendo di indicare come efficacemente realizzare l'idea. Sono infatti molti gli IIA che contemplano previsioni volte ad incoraggiare soluzioni amichevoli delle vertenze, alcuni contengono anche disposizioni vincolanti in proposito⁶²⁷.

Nonostante l'esistenza di disposizioni in questo senso infatti, l'applicazione di questi meccanismi di ADR in materia di investimenti internazionali è stata, ad oggi, minimale e non si dispone di statistiche che indichino un miglioramento della situazione. Si deve inoltre rilevare come i sistemi di ADR e DPP trovino il loro fondamento nella necessaria cooperazione tra le parti, con la difficoltà che questa si realizzi facilmente quando tra le stesse sia sorto un conflitto. La possibilità che si aggiungano ostacoli di carattere burocratico, la difficoltà ad individuare un mediatore qualificato ed imparziale, unite a soluzioni non esecutive, rischiano di risultare in un ulteriore spreco di tempo e risorse in tutti quei casi nei quali la procedura non si concluda positivamente⁶²⁸.

Vedi al capitolo secondo più diffusamente. H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Da ultimo non si risolverebbe il difetto di trasparenza imputato all'arbitrato,

essendo anche questi meccanismi procedimenti confidenziali.

Caratteristiche soggettive degli arbitri e doveri di "disclosure":

A soluzione di quelle criticità sollevate circa le figure degli arbitri, è stato da taluni

proposto di intervenire su quella parte di regolamento ICSID che dispone in merito

alle qualifiche soggettive degli arbitri. La disposizione attuale dovrebbe essere

emendata, introducendo dei limiti più rigorosi in tema di conflitto di interessi; gli

obblighi di "disclosure" dovrebbero coprire informazioni puntualmente elencate nel

regolamento. Da più parti si è proposto di imporre il divieto agli arbitri di esercitare

anche in qualità di avvocati, andando ad eliminare una delle principali ragioni di

parzialità nei giudizi.

Alcuni progetti poi, invitano a modificare l'articolo 14 della convenzione ICSID, che

tratteggia i requisiti di competenza e moralità degli arbitri, introducendo la necessità

che questi siano altresì competenti in materia di tutela dell'ambiente e dei diritti

umani: soggetti dotati di tali competenze andrebbero a garantire gli interessi pubblici

toccati da qualsivoglia operazione di investimento, aumentando il sentimento di

fiducia nel sistema⁶²⁹.

Intervenire sulla procedura attuale:

Una notevole quota delle riforme proposte fa perno su ipotesi di modifica dell'attuale

meccanismo di ISDS. Gli interventi ipotizzati andrebbero principalmente ad

apportare innovazioni sul piano procedurale: tre le ipotesi più consolidate vi è

l'introduzione di clausole che limitino la possibilità di ricorrere

E. Moul, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

alla procedura arbitrale; la previsione del potere di interpretare certe parti dei trattati

direttamente in capo alle parti degli stessi; la riunione delle domande di arbitrato

connesse o collegate; un meccanismo che consenta una rapida gestione delle

domande manifestatamente infondate ed infine consentendo al pubblico l'accesso

agli atti ed alle udienze del procedimento⁶³⁰.

Queste proposte presentano l'indubbio vantaggio di essere latamente semplici da

introdurre, stante il coinvolgimento di un numero ridotto di parti negli IIA, due

in caso si tratti poi di un BIT⁶³¹; con le parti libere di scegliere i problemi sui quali

concentrare le loro attenzioni.

Nonostante il rilievo di cui sopra l'efficacia di queste proposte è incerta. Il rapporto

UNCTAD sottolinea come l'introduzione di queste novità procedurali comporti la

necessità che le parti rinegozino i termini dei vecchi IIA: considerate le difficoltà

affrontate normalmente dalle parti per negoziare i trattati, queste

saranno certamente restie a ridiscuterli una volta che questi sono conclusi⁶³². Più

nel dettaglio le clausole limitative delle disposizioni ISDS sono già state

sperimentate in una serie di trattati, senza per altro portare ad una significativa

riduzione degli arbitrati derivanti dall'IIA che le contiene; l'esempio più noto è

certamente quello del NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Con riferimento alla riunione delle domande, lo Stato ospitante potrebbe confidare

che almeno uno dei reclamanti non prosegua nelle sue richieste o, strategicamente,

sperare che qualora i procedimenti rimangano separati avrebbe probabilità di

vincerne almeno uno.

H. Saha, art. cit

Vedi al capitolo primo le caratteristiche di IIA e BIT.

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Più delicata l'eventualità di conferire alle parti il potere di interpretare alcune

disposizioni dei trattati: qualora una lite sia già sorta infatti il meccanismo potrebbe

non funzionare adeguatamente, ben potendo sorgere conflitti circa l'interpretazione,

forieri di ulteriori tensioni tra le parti, nonché di un ritardo chiaramente non

desiderabile.

Sollevata quasi unanimemente l'istanza che i procedimenti arbitrali fondati su

disposizioni ISDS vengano aperti ad una maggiore trasparenza. Incoraggiare

sviluppi in questo senso garantendo al pubblico l'accesso alle informazioni del

procedimento ed alle udienze appare una soluzione ottimale. L'unico ostacolo che si

oppone è dovuto alla difficile conciliazione di questa impostazione con la necessità

che il tribunale arbitrale protegga le informazioni confidenziali relative alle attività

dell'investitore di volta in volta parte del procedimento.

Più organiche e radicali sono altre due proposte di modifica dei procedimenti ISDS.

La prima, sostenuta da autorevole dottrina 633, suggerisce una cornice analitica per

le procedure ISDS ispirata ad un modello amministrativo. Secondo una ricostruzione

della teoria, il modello Americano di procedura amministrativa "notice and comment"

verrebbe adattato al procedimento ISDS: si prevedrebbe dunque che le parti statali,

comprensive dello Stato ospitante, dello Stato di nazionalità dell'investitore nonché

di Stati terzi che possano essere toccate dalla questione in virtù di un trattato

multilaterale, vengano formalmente informate del caso e dei suoi dettagli

concedendo quindi una possibilità a questi di formulare osservazioni e commenti.

L'idea non è totalmente innovativa, in quanto si ritrova in forme similari in alcuni

trattati, alcuni dei quali addirittura dispongono che le parti del trattato

Gus Van Harten ne è il principale promotore.

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



consultino, o addirittura convengano in apposite consultazioni, determinati soggetti prima che si possa legittimamente procedere all'arbitrato⁶³⁴. Leggermente più incisiva una seconda proposta, egualmente ispirata a pratiche dei procedimenti amministrativi, la quale vorrebbe che i tribunali arbitrali inviassero una bozza delle loro decisioni alle parti, nonché ai soggetti non parte del procedimento che sarebbero toccati dagli effetti della decisione finale dello stesso, in attesa che le stesse presentino le loro considerazioni, delle quali i giudicanti dovrebbero necessariamente tenere conto prima di pronunciarsi definitivamente. Particolare rilievo verrebbe quindi dato alle osservazioni sulle quali le parti siano eventualmente in accordo⁶³⁵.

Le due ipotesi di modificazione dell'assetto attuale del sistema ISDS da ultimo evidenziate presentano il tratto comune di essere tese a restituire maggiore controllo da parte degli Stati ospitanti gli investimenti, il tutto nell'ottica di riequilibrare una relazione da molti ritenuta sbilanciata dagli effetti dei BIT, colpevoli di essere eccessivamente orientati a tutelare l'interesse dal lato dell'investitore. Sulla scia di queste si inseriscono ulteriori proposte di riforma orientate ad una "ristatalizzazione" delle controversie Stato-investitore privato. Ad un primo livello troviamo incrementare il coinvolgimento istanze volte ad degli Stati nell'interpretazione dei trattati di cui sono parte. Parimenti non eccezionali sono quelle proposte tese a garantire maggiore controllo da parte degli Stati sulle nomine degli arbitri o, diametralmente opposta, ad abbandonare il sistema di nomina degli arbitri ad opera delle parti⁶³⁶.

Becky L. Jacobs, A perplexing paradox: "destatification" of "investor-state" dispute settlement; In Emory International Law Review vol. 30 2015.

B. L. Jacobs, art. cit.

B. L. Jacobs, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Particolarmente complessa è una proposta che muove a partire dalle clausole

per la soluzione delle controversie interstatali contenute in numerosi IIA 637. II

meccanismo (per altro parzialmente adottato in alcuni trattati) prevede che il trattato

autorizzi le parti di questo a raggiungere un accordo per quanto attiene alle

questioni di interpretazione o applicazione dello stesso. In caso di fallimento

nell'addivenire ad un punto di accordo gli Stati deferirebbero la questione ad un

tribunale arbitrale interstatale, con il potere di rendere una decisione vincolante nel

procedimento ISDS⁶³⁸.

I possibili rapporti tra tribunali interstatali e Stato-investitore, in realtà, oscillano tra

l'applicazione di un criterio cronologico accordando la prevalenza al ricorso

presentato per primo ed uno gerarchico che vedrà la prevalenza, talvolta del

tribunale Stato-investitore, talaltra di quello interstatale.

Sono inoltre previsti alcuni accorgimenti volti a garantire il bilanciamento degli

interessi di tutte le parti coinvolte. Gli investitori direttamente toccati dalla decisione

del tribunale interstatale avrebbero quindi la possibilità di intervenire in quella sede

per far valere le loro istanze⁶³⁹.

Il ricorso in via preliminare per l'interpretazione dei trattati, comporterebbe la

sospensione del procedimento ISDS eventualmente proposto a fronte della

pendenza del meccanismo di decisione congiunto degli Stati parte dell'IIA di

riferimento, o dell'eventuale procedimento interstatale chiamato a sopperire al

mancato accordo tra gli Stati stessi.

Probabilmente la proposta di riforma più controversa è quella che parla di un "veto

legislativo". Le parti statali di un IIA avrebbero la possibilità di esercitare

Vedi al capitolo secondo il paragrafo 1.

B. L. Jacobs, art. cit.

B. L. Jacobs, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

questo potere disapprovando congiuntamente un lodo arbitrale prima, o perfino

dopo, l'entrata in vigore dello stesso⁶⁴⁰.

Ovviamente non sorprende il fatto che i fautori del sistema di arbitrati basato sulle

clausole ISDS condannino proposte come queste, dichiaratamente orientate ad

aumentare il controllo degli Stati sui procedimenti arbitrali nell'ottica della già

richiamata "ri-statalizzazione". Sintomatica è l'opinione espressa dal giudice

Charles N. Bower⁶⁴¹ che vede nelle riforme passate in rassegna una minaccia alla

credibilità dell'arbitrato in materia di investimenti quale metodo neutrale di

soluzione delle controversie tra un investitore privato ed uno Stato ospitante⁶⁴².

Questo nel quadro di quella concezione storica che vuole la protezione degli

investimenti internazionali il mezzo teso a garantire agli investitori stranieri standard

di trattamento certi, in vista del fine ultimo di consentire alle parti statali degli IIA, o

almeno ad una di queste, di attrarre investimenti stranieri e di minimizzare il costo di

questi.

Limitare l'accesso agli arbitrati:

Il progetto di riforma prospettato dal rapporto UNCTAD suggerisce che gli Stati

rivedano la portata del loro consenso all'arbitrato, in relazione ai futuri trattati. Le

ipotesi avanzate sono quelle di clausole ISDS che coprano solo specifiche

situazioni; una riduzione degli investitori qualificati a far valere le disposizioni di

ISDS; rendere obbligatorio l'esperimento infruttuoso di tutti i rimedi locali

B. L. Jacobs, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

prima di poter proporre domanda di arbitrato (quest'ultima invero disposizione

già sperimentata in alcuni IIA⁶⁴³).

Limitare la portata delle clausole ISDS a situazioni specifiche, quali le espropriazioni

dirette per esempio; definire precisamente i dibattuti concetti di

investimento ed investitore ai fini del trattato⁶⁴⁴; obbligare l'esperimento dei rimedi

locali in via preventiva, dovrebbe portare ad un considerevole restringimento

nell'ammontare delle domande di arbitrato.

I limiti di quella che appare come una modifica "leggera" e ragionevole del sistema

attuale di soluzione delle controversie in materia di investimenti emergono

allorquando si vada a prendere in considerazione, in luogo delle sole disposizioni di

ISDS, gli IIA nel loro complesso. Infatti anche in quei casi nei quali le parti abbiano

concordato nel senso di un ambito di operatività della disposizione ISDS limitato per

quanto concerne il suo oggetto, gli investitori potranno comunque proporre

domande di arbitrato facendo appello alle diffuse interpretazioni in senso estensivo

delle c.d. "umbrella clause" 645 o alle eventuali

disposizioni MFN⁶⁴⁶.

Parimenti controversa la previsione che obblighi la parte istante ad esaurire i rimedi

locali prima di poter proporre, validamente, domanda di arbitrato: le alte probabilità

che l'investitore si ritenga, a torto o a ragione, discriminato in quelle sedi farebbero

si che questi si rivolgesse, infine, ugualmente al tribunale arbitrale con il risultato di

uno spreco di tempo e risorse processuali dello Stato ospitante⁶⁴⁷

Vedi più diffusamente al capitolo secondo.

Vedi meglio al capitolo primo e secondo. Vedi al capitolo secondo, paragrafo 2.3 lettera c. Vedi al capitolo primo, paragrafo 3.3 lettera b.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUTICIVIE RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Introduzione di un sistema di appello:

Benché sia una modifica che andrebbe ad innestarsi, al pari delle precedenti, sul

sistema attuale di ISDS, la creazione di un sistema di appello delle decisioni arbitrali

in materia di investimenti internazionali è una proposta di riforma che merita

un'attenzione particolare.

Le ragioni a favore di una tale novità, stando al rapporto UNCTAD, sono quelle di

migliorare la coerenza tra le decisioni arbitrali in materia e di incrementarne la

prevedibilità, portando ad una riduzione dei dubbi circa l'efficienza e la

legittimità dell'attuale assetto⁶⁴⁸. Appare infatti a molti stridente che il sistema ICSID

preveda un meccanismo di annullamento dedito a sopperire a patologie procedurali

delle pronunce, mentre i difetti sostanziali delle stessa non trovino

una sede per la loro soluzione⁶⁴⁹.

Il risultato appare perseguibile ricorrendo ad organo composto di membri

permanenti, nominati dagli Stati scegliendo tra i più eminenti giuristi.

lo stesso rapporto dell'UNCTAD a sollevare importanti dubbi circa la fattibilità di

una tale innovazione: il servizio sarebbe introdotto quale emendamento alla

convenzione ICSID (in quanto unico strumento multilaterale in materia 650) e quindi

introdurrebbe un limite sostanziale ai lodi resi secondo il suo regolamento? I suoi

componenti come e per quanto tempo verrebbero incaricati? Come sarebbe

finanziata la struttura? Che ampiezza avrebbero i poteri di revisione di un tale

organo?

H. Saha, art. cit.

E. Moul, art. cit.

Vedi meglio al capitolo terzo.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

Anche se la realizzazione di questo strumento appare comunque possibile,

soprattutto in virtù del fatto che sono molti gli Stati che stanno guardando in questa

direzione per tentare di fugare i dubbi e le critiche da più parti sollevati avverso il

sistema attuale, vi sono altri importanti ostacoli il cui superamento appare oggi altro

dall'essere acquisito. In primo luogo questo progetto verrebbe a scontrarsi con

alcuni principi cardine del attuale assetto, in particolare quello di finalità, che vuole i

lodi arbitrali vincolanti e definitivi, non aperti ad un appello nel merito⁶⁵¹.

Diverrebbe inoltre un sistema dispendioso, in termini di tempo quanto di denaro;

infine il tribunale di appello verrebbe immediatamente a trovarsi nella situazione di

dover gestire un numero di ricorsi che è facile immaginare considerevolissimo.

La situazione diviene ulteriormente complessa considerando che lo scopo dichiarato

di questa riforma sarebbe quello di introdurre una maggiore coerenza tra le decisioni

arbitrali in materia di investimenti, intento difficile da perseguire a fronte del rilievo

che ogni singolo caso sorge in base ad un diverso

trattato (un BIT tipicamente)⁶⁵².

Istituzione di una Corte Permanente per le controversie su

Investimenti Internazionali:

Questa radicale proposta segue quella relativa al sistema di appello. Numerosa

dottrina, nonché gli estensori del rapporto UNCTAD, suggeriscono la sostituzione

degli attuali tribunali arbitrali temporanei con un corte dedicata

H. Saha, art. cit.

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

quale migliore soluzione ai problemi di incoerenza del sistema. La stessa appare

anche come la più complessa riforma da realizzare⁶⁵³.

La corte, la cui struttura sarebbe ispirata a quella delle corti nazionali o a qualche

tribunale internazionale, sostituirebbe l'attuale meccanismo di composizione delle

controversie con un giudizio di impostazione più tradizionale, comprensivo di primo

grado ed appello, affidati a giudici individuati mediante concorso pubblico e

supervisionati da un'assemblea generale ispirata a quella dell'ICSID⁶⁵⁴.

Oltre ad innumerevoli problemi nella sua costituzione, ogni istituzione centralizzata

deputata alla soluzione di controversie deve scontrarsi con problemi di

legittimazione, in ragione del fatto che molti Stati potrebbero non gradire il potere

"giurisdizionale" di cui l'istituzione verrebbe dotata⁶⁵⁵.

Si deve inoltre dare atto di come, nonostante i sostenitori di questo progetto

sostengano che questo porterebbe alla soluzione dei problemi di coerenza del

sistema e asserita parzialità sistematica degli arbitri, il risultato non appare scontato.

Vi potrebbero ben essere altre e diverse ragioni a spingere nel senso di rendere

interpretazioni estensive dei trattati: come gli arbitri andrebbero ad interpretare il loro

ruolo per esempio; inoltre non vi sarebbe alcuna garanzia che i giudici selezionati

sarebbero esenti da ogni problema di politicizzazione 656.

Considerazioni conclusive:

Benché le varie proposte qui considerate presentino i loro inequivocabili limiti, si

tratta comunque di idee percorribili. Cionondimeno mancano di risolvere alcuni

H. Saha, art. cit.

B.L. Jacobs, art. cit.

H. Saha, art. cit.

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

dei problemi che affliggono i meccanismi di ISDS: non si deve dimenticare come le

disposizioni ISDS siano uno strumento procedurale volto a garantire l'effettività agli

impegni sostanziali assunti dalle parti negli IIA e nei contratti di investimento: la

responsabilità di rinnovare l'assetto dell'attuale sistema è quindi da dividersi tra due

diverse categorie di soggetti: le parti, che definiscono

gli standard sostanziali e i tribunali arbitrali che applicano gli stessi⁶⁵⁷.

In riferimento agli Stati parte degli IIA, è una critica comune quella che imputa alle

disposizioni degli IIA di essere ambigue, circostanza che avrebbe aperto ad un

maggiore potere degli arbitri nell'interpretazione dei trattati. La parti statali dei BIT

dovrebbero farsi carico della redazione di clausole che siano precise, chiarendo i

concetti chiave e definendo l'ambito di applicazione dei trattati e delle clausole ISDS

in questi contenute: fondamentale in questo senso sarebbe la previsione di una

definizione esaustiva dei concetti "investimento" ed "investitore" ai fini del trattato.

A fronte della sempre più comune pratica, posta in essere dalle grandi multinazionali

che operano nel settore degli investimenti internazionali, di ristrutturare le loro

operazioni di investimento nel solo intento di guadagnare la protezione offerta da un

certo BIT, pratica di c.d. "treaty-shoppping", le parti dovrebbero approntare delle

clausole tese a scongiurare una tale prassi, come le

c.d. "denial of benefit clause" 658.

Una delle tematiche più dibattute e note è riassumibile nella difficoltà di trovare un

punto di equilibrio tra gli interessi privati degli investitori e quelli pubblici perseguiti

dagli Stati con scelte di politica. La soluzione più frequentemente prospettata è

quella che propende per l'utilizzo di clausole di esclusione relative

H. Saha, art. cit.

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

a certe materie. Tecnica già utilizzata da molti Stati in riferimento a settori come

quello tributario o dei servizi finanziari, la cui estensione a settori cruciali quali sono

l'ambiente, la salute, il lavoro e la conservazione delle risorse naturali, porrebbe il

potere dei governi di regolamentare a fronte di problemi di pubblico interesse al

riparo dagli effetti potenzialmente sfavorevoli di una clausola ISDS. In riferimento

alla convenzione ICSID si segnala la riflessione di alcuni commentatori i quali hanno

evidenziato come, dalla creazione della convenzione ad oggi, il diritto internazionale

sia stato travolto da innovazioni, in particolare la tutela dell'ambiente e dei diritti

umani sono assurte ad aree di

interesse centrali⁶⁵⁹. Si propone, di conseguenza, un aggiornamento della

convenzione il quale vada ad allargare l'ambito di applicazione della stessa,

portando a ricondurvi le principali tematiche relative agli interessi pubblici. Gli arbitri

non dovrebbero trascurare di prendere in considerazione gli interessi perseguiti

dagli Stati in via di sviluppo nel momento di pronunciarsi. L'introduzione di queste

tematiche tra i criteri di valutazione dei tribunali ICSID andrebbe nel senso di

incrementare la legittimità del sistema e a favore di una più intensa e reale

cooperazione internazionale per lo sviluppo economico⁶⁶⁰.

A favorire un interpretazione ampia dei trattati ed esiti difficilmente prevedibili degli

arbitrati vi sono poi le formulazioni alquanto vaghe ed indefinite di alcune

disposizioni in essi contenute. Clausole quali "minimum standard of treatment" o le

"umbrella clause" andrebbero espunte dai testi degli IIA per evitare la proliferazione

di domande di arbitrato. In luogo di un generico richiamo ad un minimo standard di

trattamento, gli estremi dello stesso andrebbero identificati

E. Moul, art. cit.

E. Moul, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIULICIVIE

RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

da precise disposizioni di dettaglio, impostazione già seguita nel Central

America Free Trade Agreement (CAFTA)⁶⁶¹.

Altra disposizione la cui eliminazione andrebbe nel senso di una riduzione del

rischi di subire domande di arbitrato inattese è la clausola MFN⁶⁶².

Ogni progetto indirizzato a migliorare il sistema attuale di ISDS non può prescindere

dal prospettare cambiamenti circa gli arbitri che vanno a comporre i tribunali ISDS.

In questo senso le principali critiche al modello corrente lamentano una presunta

parzialità degli arbitri. In primo luogo è da più parti auspicata una riforma della

retribuzione dei soggetti chiamati a decidere nei tribunali internazionali in materia di

investimenti: retribuzioni fisse in luogo di un compenso in ragione del tempo o del

valore della vertenza decisa. Come sottolineato, tra gli altri, da un rapporto

dell'OECD oltre il 50% degli arbitri ha ricevuto incarichi come consulente di

investitori e più del 10% ha svolto lo stesso servizio a favore di uno Stato,

sollevando un problema di conflitto di interessi.

Affidare il ruolo di arbitri a soggetti, di diverse nazionalità; nominati per un periodo

determinato di tempo; durante il quale vige a carico di questi un divieto di assumere

ogni incarico di consulenza a favore di parti coinvolte in liti connesse ad investimenti

internazionali; appare la via migliore per ovviare ad

un siffatto problema⁶⁶³.

Prendendo atto delle difficoltà nella realizzazione di questo progetto, la dottrina ha

proposto una soluzione di più semplice ed immediata realizzazione: le parti

contestualmente alla redazione dell'IIA dovrebbero redigere una lista di possibili

H. Saha, art. cit

Vedi al capitolo primo, paragrafo 3.3 lettera b. per le ragioni di un tale effetto.

H. Saha, art. cit.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

arbitri concordemente individuati, in caso di una lite gli arbitri verrebbero selezionati

tra questi soggetti, riducendo le possibilità che insorgano attriti in merito alle qualità

dei soggetti chiamati a decidere della lite ed aumentando la trasparenza del

procedimento.

Nel senso di aumentare la trasparenza dei procedimenti si sono già mosse le

principali istituzioni internazionali in materia: ICSID ed UNCITRAL.

Da più parti si auspica comunque uno sforzo riformatore ulteriore, teso a garantire,

oltre alla trasparenza dei procedimenti, la più agevole prevedibilità dell'esito degli

stessi. Questo risultato avverrebbe con l'introduzione di un principio del precedente

nei giudizi arbitrali, limitatamente ai casi comparabili, nella speranza di agevolare

così la nascita di uno codice di condotta comune a tutti gli arbitri chiamati a decidere

di questioni originatesi nell'ambito di un

investimento internazionale protetto da un IIA⁶⁶⁴.

Nell'aprile del 2006 il centro ICSID ha apportato alcune limitate modifiche al

regolamento di arbitrato⁶⁶⁵. Più di recente sono da registrare importanti passi nel

senso di garantire una maggiore trasparenza ai procedimenti di ISDS: nel 2014

vengono emanate le regole UNCITRAL sulla trasparenza; nello stesso anno

l'assemblea generale delle UN a promulgare una "Convenzione sulla trasparenza

negli ISDS"; aperta alla firma da marzo 2015⁶⁶⁶.

Questi primi tentativi di rinnovamento, seppur limitati, dimostrano che è possibile per

il sistema adattarsi all'evoluzione dei bisogni di investitori e Stati ospitanti⁶⁶⁷.

H. Saha, art. cit.

E. Moul, art. cit.

M. Marchesiello, art. cit.

E. Moul. art. cit.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



ALLEGATO 1

"Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati"

Washington 19 marzo 1965

Preambolo

Gli Stati contraenti

Considerato la necessità di una cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e l'importanza assunta, in tale ambito, dagli investimenti privati internazionali:

Tenuto conto delle controversie che, in ogni tempo, possono sorgere fra Stati contraenti e cittadini d'altri Stati contraenti riguardo a detti investimenti;

Riconoscono, benché tali vertenze siano normalmente oggetto di ricorso alle istanze interne, l'opportunità, per determinati casi, di una loro composizione internazionale;

Coscienti dell'importanza di creare mezzi internazionali per la conciliazione e l'arbitrato cui gli Stati contraenti ed i cittadini d'altri Stati contraenti possono, se lo desiderano, sottoporre le rispettive controversie;

Desiderosi d'istituire detti mezzi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la ricostruzione e il promovimento economico;

Riconosciuto che, il mutuo consenso delle Parti a comporre le vertenze in conciliazione o arbitrato, ricorrendo a tali mezzi, rappresenta un accordo di carattere obbligatorio che esige la debita presa in considerazione di ogni raccomandazione avanzata dai conciliatori come pure l'esecuzione di ogni sentenza arbitrale; e

Dichiarando che senza espresso consenso in merito, nessuno Stato contraente, in quanto abbia ratificato, accettato od approvata la presente Convenzione, è considerata aver assunto alcun obbligo in quanto riguarda la conciliazione o l'arbitrato:

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Capitolo I Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti

Sezione 1 Istituzione e organizzazione

Art. 1

Giusta la presente Convenzione, è istituito un Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (appresso Ufficio).

L'Ufficio ha lo scopo d'elargire, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, i mezzi di conciliazione e d'arbitrato necessari alla composizione delle controversie relative agli investimenti, che oppongono gli Stati contraenti a cittadini d'altri Stati contraenti.

Art. 2

La sede dell'Ufficio è quella della Banca Internazionale per la Ricostruzione e il Promovimento economico (appresso Banca). Essa può essere trasferita in altro luogo con decisione del Consiglio amministrativo presa alla maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 3

L'Ufficio si compone di un Consiglio amministrativo e di un Segretariato. Esso compila un elenco dei conciliatori ed uno degli arbitri.

Sezione 2 Del Consiglio amministrativo

Art. 4

Il Consiglio amministrativo comprende un rappresentante di ogni Stato contraente. Un supplente può fungere da rappresentante se quest'ultimo è assente da una riunione o è impedito.

Salvo diversa disposizione, il governatore e il governatore supplente della Banca, designati da uno Stato contraente, assumono d'ufficio le rispettive funzioni di rappresentante e di supplente.

Art. 5

Il Presidente della Banca è, d'ufficio, Presidente del Consiglio amministrativo (appresso Presidente) senza tuttavia avere diritto di voto. Se assente od impedito oppure se la presidenza della Banca è vacante, il supplente in seno alla Banca funge anche da presidente.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Art. 6

Senza pregiudicare competenze attribuitele giusta le altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio amministrativo:

- a. adotta il regolamento amministrativo e quello finanziario dell'Ufficio; b. adotta l'ordinamento procedurale relativo all'introduzione di istanze di conciliazione e d'arbitrato;
- c. adotta gli ordinamenti procedurali attinenti alle istanze di conciliazione e arbitrato (appresso Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato); d. approva gli accordi con la Banca relativi all'utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi di quest'ultima;
- e. stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario generale come pure dei Segretari generali aggiunti;
- f. adotta il bilancio annuo dell'Ufficio;
- g. approva il rapporto annuo sulle attività svolte dall'Ufficio.

Le decisioni giusta le lettere a, b, c e f sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio amministrativo.

Il Consiglio amministrativo ha la facoltà d'istituire qualsiasi commissione che esso reputi necessaria.

Il Consiglio amministrativo esercita pure ogni altra funzione che esso giudichi necessaria per l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7

Il Consiglio amministrativo tiene una sessione annuale e altre se, decise dal Consiglio stesso, oppure convocate dal Presidente o dal Segretario generale su richiesta d'almeno cinque membri del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio amministrativo dispone di un voto e, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, il Consiglio decide alla maggioranza dei voti emessi.

In ogni sessione del Consiglio amministrativo il quorum è rappresentato dalla metà più uno dei membri.

Il Consiglio amministrativo può adottare, alla maggioranza dei due terzi dei membri, una procedura che autorizza il Presidente a chiedere al Consiglio il voto per corrispondenza. Detto voto è valido se la maggioranza dei membri del Consiglio vi ha preso parte nei termini fissati dalla sopraccitata procedura.

Art. 8

Le funzioni di membro del Consiglio amministrativo e di Presidente non sono rimunerate dall'Ufficio.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Sezione 3 Del Segretariato

Art. 9

Il Segretariato è composto di un Segretario generale, di uno o più Segretari generali aggiunti e del personale.

Art. 10

Il Segretario generale ed i Segretari generali aggiunti sono eletti, su presentazione del Presidente, dal Consiglio amministrativo, alla maggioranza dei due terzi dei membri, per un periodo non superiore ai sei anni e sono rieleggibili. Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio amministrativo, presenta uno o più candidati per ogni funzione.

Le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi funzione politica. Salvo deroga concessa dal Consiglio amministrativo, il Segretario generale ed i Segretari generali aggiunti non possono esercitare altri impieghi o svolgere altre attività professionali.

In caso d'assenza o d'impedimento del Segretario generale o se la carica è vacante, il Segretario generale aggiunto ne assume le funzioni. Per più Segretari generali aggiunti, il Consiglio amministrativo determina a priori l'ordine di supplenza o successione.

Art. 11

Il Segretario generale è il rappresentante legale dell'Ufficio, lo dirige, risponde dell'amministrazione e dell'assunzione del personale conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai regolamenti adottati dal Consiglio amministrativo. Esso svolge la funzione di cancelliere ed autentica le sentenze arbitrali giusta la presente Convenzione certificandone le copie.

Sezione 4 Degli elenchi

Art. 12

L'elenco dei conciliatori e quello degli arbitri sono composti di persone qualificate, designate come sotto, che hanno accettato di figurare su detti elenchi.

Art. 13

Ogni Stato contraente può designare, per ogni elenco, quattro persone non necessariamente suoi cittadini.

Il Presidente ha la facoltà di designare, per ogni elenco, dieci persone. Tra le persone di un medesimo elenco non devono essercene di ugual cittadinanza.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Art. 14

Le persone così designate devono godere di alta considerazione morale, essere profondamente competenti nel campo giuridico, commerciale, industriale o finanziario, e dare ogni garanzia d'indipendenza nell'esercizio delle rispettive funzioni. È preminente, per l'elenco degli arbitri, la competenza giuridica.

Il Presidente nella scelta deve inoltre tener conto dell'importanza della rappresentanza, in detti elenchi, dei principali sistemi giuridici mondiali come pure dei preminenti settori economici d'attività.

Art. 15

La designazione è fatta per un periodo di sei anni ed è rinnovabile.

In caso di decesso o di dimissioni di una persona menzionata negli elenchi, l'autorità che l'ha nominata ha la facoltà di designare un supplente per il resto del mandato.

Le persone menzionate negli elenchi sono cancellate solo all'atto della designazione del rispettivo successore.

Art. 16

Una persona può figurare contemporaneamente sui due elenchi.

Se una persona è designata, per figurare sullo stesso elenco, da diversi Stati contraenti, o da uno di essi e dal Presidente, essa è considerata designata dall'autorità che l'ha presentata per prima; tuttavia se tale persona è cittadino di uno Stato che ha concorso alla sua designazione essa è reputata nominata da detto Stato.

Ogni designazione dev'essere notificata al Segretario generale e entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

Sezione 5 Del finanziamento dell'Ufficio

Art. 17

Se le spese di gestione dell'Ufficio non possono essere coperte dalle tasse pagate per l'utilizzazione dei servizi o da altre fonti di reddito, l'eccedenza è sopportata dagli Stati contraenti membri della Banca, in proporzione alle rispettive sottoscrizioni di capitale, e dagli Stati contraenti che, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio amministrativo, non sono membri della Banca.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Sezione 6 Statuti, immunità e privilegi

Art. 18

L'Ufficio ha piena personalità giuridica internazionale. Inoltre esso ha facoltà di:

- a. vincolarsi per contratto;
- b. d'acquistare dei beni mobili e immobili e di disporne; c. comparire in giudizio.

Art. 19

L'Ufficio, per poter compiere le sue funzioni, gode, sul territorio di ogni Stato contraente, delle immunità e dei privilegi definiti nella presente Sezione.

Art. 20

L'Ufficio, nonché i suoi averi e beni, non possono essere oggetto di alcuna azione giudiziaria, tranne se esso rinuncia all'immunità.

Art. 21

Il Presente, i membri del Consiglio amministrativo, le persone che operano in qualità di conciliatori, arbitri o membri del Comitato previsto all'articolo 52, capoverso 3), come pure i funzionari e gli impiegati del Segretariato:

- a. non possono essere perseguiti per atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni tranne se l'Ufficio tolga loro l'immunità;
- b. beneficiano, allorquando non sono cittadini dello Stato ove esercitano le loro funzioni, delle stesse immunità e facilitazioni che gli Stati contraenti accordano ai rappresentanti, funzionari e impiegati di pari rango di altri Stati contraenti, segnatamente, per quanto riguarda l'immigrazione, la notifica degli stranieri, gli obblighi militari o analoghe prestazioni come pure le mutazioni e i trasferimenti.

Art. 22

Le disposizioni dell'articolo 21 sono applicabili alle persone che partecipano alle istanze oggetto della presente Convenzione in qualità di Parti in causa, d'agenti, di consiglieri, d'avvocati, di testimoni o di periti; tuttavia la lettera b è applicabile soltanto ai trasferimenti ed al soggiorno di dette persone nel Paese ove ha luogo la procedura.

Art. 23

Gli archivi dell'Ufficio sono inviolabili ovunque essi si trovino.

Ogni Stato contraente accorda alle comunicazioni ufficiali dell'Ufficio il medesimo trattamento di favore concesso ad altre istituzioni internazionali.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Art. 24

L'Ufficio, i suoi beni, averi e redditi come pure le operazioni che esso svolge nell'ambito della presente Convenzione sono esenti da ogni forma d'imposta o dazio doganale. L'Ufficio è parimenti esentato da ogni obbligo relativo al pagamento d'imposta o dazi doganali.

Nessun genere d'imposta è prelevato sulle indennità che l'Ufficio paga al Presidente od ai membri del Consiglio amministrativo o sui salari sugli onorari o su altre indennità che esso versa ai funzionari o impiegati del Segretariato, salvo che i beneficiari siano cittadini del Paese ove esercitano le loro funzioni.

Nessun genere d'imposta è prelevato sugli onorari o sulle indennità versate alle persone che operano quali conciliatori, arbitri o membri del Comitato di cui all'articolo 52, capoverso 3), nelle istanze contemplate nella presente Convenzione, se, detta imposta ha, quale unico fondamento giuridico la sede dell'Ufficio o il luogo ove si sta svolgendo l'istanza o quello in cui sono pagati i sopraccitati onorari e indennità.

Capitolo II Della competenza dell'Ufficio

Art. 25

Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio rientrano le controversie d'ordine giuridico fra uno Stato contraente (od una collettività pubblica od un ente da esso dipendente e all'uopo designato) ed un cittadino di un altro Stato contraente in relazione diretta con un investimento, sottoposte all'Ufficio col consenso scritto delle Parti. Il consenso di cui sopra non può essere ritirato unilateralmente.

«Cittadino d'un altro Stato contraente» indica:

- a. Tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente che non sia Parte nella controversia alla data in cui le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione o d'arbitrato oppure alla data in cui la richiesta è stata registrata conformemente all'articolo 28, capoverso 3) o 36, capoverso 3, eccettuate quelle persone che, in una qualsiasi di tali date, sono ugualmente in possesso della nazionalità dello Stato contraente Parte nella controversia;
- b. Tutte le persone giuridiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente, che non sia Parte nella controversia, alla data in cui le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione o d'arbitrato, come pure tutte le persone giuridiche aventi la nazionalità dello Stato contraente, Parte nella controversia alla data di cui sopra, ma che le Parti hanno convenuto, ai sensi della presente Convenzione, di considerare nazionali d'un altro Stato contraente, in ragione del controllo esercitato su di essi da interessi esteri.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Il consenso dato da una collettività pubblica o da un ente dipendente da uno Stato contraente è subordinato all'approvazione di detto Stato, salvo se quest'ultimo comunichi all'Ufficio che l'approvazione di cui sopra non è necessaria.

Ogni Stato contraente ha la facoltà, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione oppure ad una data ulteriore, di portare a conoscenza dell'Ufficio la o le categorie di controversie da esso giudicate sottoponibili alla competenza dell'Ufficio. Il Segretario generale ne dà immediata notizia a tutti gli altri Stati contraenti. Detta notifica non costituisce il consenso di cui al capoverso 1).

Art. 26

Il consenso delle Parti alla procedura d'arbitrato, giusta la presente Convenzione, è, salvo contraria indicazione, presunzione di rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Quale condizione per il consenso ad una procedura d'arbitrato giusta la presente Convenzione, uno Stato contraente può esigere che i ricorsi amministrativi e giudiziari interni siano stati esauriti.

Art. 27

Nessuno Stato contraente può accordare protezione diplomatica o sollevare rivendicazioni internazionali riguardo a una controversia che uno dei suoi cittadini e un altro Stato contraente hanno, di comune intesa, deciso di sottoporre o già sottoposto alla procedura d'arbitrato giusta la presente Convenzione, salvo che, l'altro Contraente, non si conformi alla sentenza resa per comporre la controversia.

Ai fini dell'applicazione del capoverso 1), la protezione colà menzionata non concerne gli approcci diplomatici unicamente intesi a sveltire la composizione della controversia.

Capitolo III Della conciliazione

Sezione 1 Della richiesta di conciliazione

Art. 28

Lo Stato contraente od il cittadino di uno Stato contraente che intende avviare una procedura di conciliazione deve formulare, per iscritto, una richiesta in tal senso al Segretario generale che ne trasmette copia alla controparte.

La richiesta deve contenere informazioni circa l'oggetto della controversia, l'identità delle Parti e il rispettivo consenso a procedere conformemente all'ordinamento procedurale attinente all'introduzione delle istanze di conciliazione e d'arbitrato.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Il Segretario generale deve registrare la richiesta salvo che, giusta le informazioni contenute nella domanda, giudichi l'Ufficio manifestamente incompetente a regolare la vertenza. Egli deve immediatamente notificare alle Parti il rifiuto o l'avvenuta registrazione.

Sezione 2 Della costituzione della Commissione di conciliazione

Art. 29

La Commissione di conciliazione (appresso Commissione) è costituita appena possibile dopo l'avvenuta registrazione della richiesta conformemente all'articolo 28.

2)

a. La Commissione si compone di un conciliatore unico oppure d'un numero dispari di conciliatori, nominati conformemente all'accordo delle Parti.
b. In mancanza d'accordo fra le Parti sul numero dei conciliatori e sul sistema di nomina, la Commissione si comporrà di tre conciliatori; ogni Parte ne nomina uno mentre il terzo, che funge da Presidente della Commissione, è eletto di comune accordo fra le Parti.

Art. 30

Se entro 90 giorni dalla notifica della registrazione della richiesta, conformemente all'articolo 28, capoverso 3), da parte del Segretario generale oppure entro un qualsiasi altro termine stabilito dalle Parti, la Commissione non è costituita, il Presidente, a richiesta della Parte più diligente, e, se possibile, dopo aver consultato le Parti, nomina il conciliatore od i conciliatori non ancora designati.

Art. 31

I conciliatori possono essere scelti fuori dall'elenco dei conciliatori, salvo nel caso di nomina da parte del Presidente giusta l'articolo 30.

I conciliatori così designati devono possedere le qualità previste all'articolo 14, capoverso 1).

Sezione 3 Della procedura davanti alla Commissione

Art. 32

La Commissione risolve circa la propria competenza.

Qualsiasi contestazione, sollevata da una Parte e fondata sulla motivazione che la controversia non compete all'Ufficio oppure, per altre ragioni, alla

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Commissione, deve essere esaminata da quest'ultima che decide se la contestazione va trattata preliminarmente o assieme alla questione principale.

Art. 33

Ogni procedura di conciliazione è condotta conformemente alle disposizioni della presente Sezione e, salvo avviso contrario delle Parti, al Regolamento di conciliazione in vigore alla data in cui esse hanno consentito di ricorrere a tale procedura. Nel caso si verifichi un problema procedurale non contemplato dalla presente Sezione o dal Regolamento di conciliazione o da qualsiasi altro ordinamento adottato dalle Parti, esso è giudicato dalla Commissione.

Art. 34

La Commissione ha lo scopo di chiarire i punti litigiosi fra le Parti e deve procedere in modo tale da renderli mutualmente accettabili. A questo fine, la Commissione può, in un qualsiasi stadio della procedura ed a più riprese, raccomandare alle Parti un certo modo di comporre la vertenza. Quest'ultime devono collaborare in buona fede con la Commissione per far si che essa possa compiere le sue funzioni e devono tener altamente conto delle sue raccomandazioni.

Se le Parti giungono ad un accordo, la Commissione redige un processo verbale menzionando i punti litigiosi e prendendo atto dell'avvenuto accordo fra le Parti. Se in un qualsiasi stadio della procedura, la Commissione è dell'avviso che non esiste alcuna possibilità d'accordo fra le Parti, essa chiude la procedura e redige un processo verbale dove è constatato che la controversia è stata sottoposta alla procedura di conciliazione e che le Parti non sono riuscite ad accordarsi. Se una delle Parti è assente dalla procedura o si astiene, la Commissione chiude il procedimento e redige un processo verbale.

Art. 35

Salvo contraria disposizione fra le Parti, nessuna di esse può, in occasione di un'altra procedura arbitrale, giudiziaria o d'altro genere, invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione che abbia ricevuto dalla controparte durante lo svolgimento della procedura come pure il processo verbale e le raccomandazioni della Commissione.

Capitolo IV Dell'arbitrato

Sezione 1 Della domanda d'arbitrato

Art. 36

Lo Stato contraente o il cittadino d'uno Stato contraente che intende avviare una procedura d'arbitrato deve farne domanda scritta al Segretario generale che ne invia una copia all'altra Parte.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della vertenza, l'identità delle Parti e il loro consenso all'arbitrato giusta l'ordinamento procedurale relativo all'introduzione di istanze di conciliazione e d'arbitrato.

Il Segretario generale deve registrare la domanda, salvo se, viste le informazioni contenute, egli non ritenga che la vertenza esuli manifestamente dalle competenze dell'Ufficio. Egli deve notificare senza indugio alle Parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Sezione II Della costituzione del Tribunale

Art. 37

Il Tribunale arbitrale (dappresso: Tribunale) è costituito il più presto possibile, dopo la registrazione d'una domanda conformemente all'articolo 36.

2)

- a. Il Tribunale è composto di un arbitro unico o d'un numero dispari di essi, designati conformemente all'accordo delle Parti.
- b. Se le Parti non s'accordano sul numero degli arbitri e sul modo di designarli, il Tribunale sarà composto di tre arbitri; ciascuna Parte ne nomina uno, e il terzo, che presiede il Tribunale, è designato d'intesa fra le Parti.

Art. 38

Se il Tribunale non è stato costituito entro i 90 giorni successivi alla notificazione della registrazione della domanda da parte del Segretario generale giusta l'articolo 36, capoverso 3) oppure entro qualsiasi altro termine convenuto dalle Parti, il Presidente, su richiesta della Parte più diligente e, possibilmente dopo aver consultato le Parti, nomina l'arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri così nominati non possono essere cittadini dello Stato contraente che

Parte nella controversia o dello Stato contraente il cui cittadino è Parte della controversia.

Art. 39

Gli arbitri, componenti della maggioranza, devono essere cittadini di Stati diversi da quello contraente che è Parte nella controversia e da quello contraente il cui cittadino è Parte della controversia; tuttavia questa disposizione non si applica se le Parti, di comune intesa designano l'arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale.

Art. 40

Gli arbitri, se non sono nominati dal Presidente giusta l'articolo 38, possono essere scelti fuori dall'elenco degli arbitri.

Gli arbitri nominati fuori dall'elenco degli arbitri devono possedere le qualità di cui all'articolo 14, capoverso 1).

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Sezione 3 Dei poteri e delle funzioni del Tribunale

Art. 41

Il Tribunale risolve circa la propria competenza.

Qualsiasi contestazione, sollevata da una Parte e fondata sulla motivazione che la controversia non compete all'Ufficio oppure, per altre ragioni, al Tribunale, deve essere esaminata da quest'ultimo che decide se la contestazione va trattata preliminarmente o assieme alla questione principale.

Art. 42

Il Tribunale risolve la controversia conformemente alle norme di diritto convenute dalle Parti. Se quest'ultime non s'accordano, il Tribunale applica il diritto dello Stato contraente che è Parte della controversia - compreso l'ordinamento concernente i conflitti di legge - e i principi di diritto internazionale nella materia.

Il Tribunale non può rifiutare il giudizio con il pretesto che il diritto taccia o non sia chiaro per quanto concerne il punto litigioso.

Le disposizioni dei capoversi precedenti non pregiudicano la facoltà del Tribunale di statuire ex aequo et bono se le Parti sono d'accordo.

Art. 43

Salvo altro accordo delle Parti, il Tribunale, qualora lo ritenga necessario, può ogni momento durante i dibattiti:

a. chiedere alle Parti di produrre tutti i documenti o gli altri mezzi di prova, e b. recarsi in loco e procedere a tutte le indagini ch'esso ritenga necessarie.

Art. 44

Le procedure d'arbitrato sono condotte conformemente alle disposizioni della presente sezione e, salvo altro accordo delle Parti, al Regolamento arbitrale in vigore nel momento in cui esse hanno consentito all'arbitrato. Qualora sorgesse una questione procedurale non prevista nella presente sezione, nel Regolamento arbitrale o in qualsiasi altro regolamento adottato dalle Parti, il Tribunale la risolve.

Art. 45

Se una delle Parti non compare in giudizio o non fa valere i propri diritti ciò non significa ch'essa approvi le pretese dell'altra Parte.

Se una delle Parti, in un qualsiasi momento della procedura non compare in giudizio o non fa valere i propri diritti, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



trattare le conclusioni sottopostegli e di pronunciare la sentenza. Il Tribunale, nel notificare la richiesta alla Parte in mora, deve concederle un congruo termine prima di pronunciare la sentenza a meno che esso sia convinto che la Parte in questione non ha l'intenzione di comparire o di far valere i propri diritti.

Art. 46

Salvo altro accordo fra le Parti, il Tribunale deve, a richiesta di una di esse, statuire su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali riferentesi direttamente all'oggetto della controversia, alla condizione che il consenso delle Parti si estenda anche a tali domande e che esse siano di competenza dell'ufficio.

Art. 47

Salvo altro accordo fra le Parti, il Tribunale, ritenuto che le circostanze lo esigono, può raccomandare tutti i provvedimenti temporanei intesi a tutelare i diritti delle Parti.

Sezione 4 Della sentenza

Art. 48

Il Tribunale statuisce su ogni questione a maggioranza del plenum.

La sentenza è rilasciata per scritto e firmata da tutti i membri del Tribunale che l'hanno votata.

La sentenza deve essere motivata e deve trattare tutte le conclusioni sottoposte al Tribunale.

Ogni membro del Tribunale può allegare alla sentenza sia il parere personale - rispondente o meno a quello della maggioranza - sia la menzione della propria disapprovazione.

L'Ufficio non pubblica nessuna sentenza senza il consenso delle Parti.

Art. 49

Il Segretario generale invia senz'indugio alle Parti copie certificate conformi della sentenza. Quest'ultima è da ritenersi pronunciata il giorno in cui sono inviate le copie in questione.

Il Tribunale, su richiesta di una delle Parti, presentata nel termine di 45 giorni dalla sentenza, può, dopo averlo notificato all'altra Parte, statuire su qualsiasi questione in cui avesse omesso di pronunciarsi e correggere eventuali

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



errori materiali contenuti nella sentenza. Siffatta decisione è parte integrante della sentenza e va notificata alle Parti nella stessa forma di quest'ultima. I termini prescritti nell'articolo 51, capoverso 2) e nell'articolo 52, capoverso 2) decorrono dalla data della decisione corrispondente.

Sezione 5 Dell'interpretazione della revisione e dell'annullamento della sentenza

Art. 50

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti, concernente il senso o la portata della sentenza, può essere oggetto d'una domanda d'interpretazione indirizzata per scritto al Segretario generale da una delle Parti.

Ove sia possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha pronunciato la sentenza. Altrimenti, va costituito un nuovo Tribunale conformemente alla sezione 2 del presente capitolo. Il Tribunale, qualora ritenga che circostanze lo esigono, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza fin che esso si sia pronunciato sulla domanda d'interpretazione.

Art. 51

Ciascuna Parte può chiedere, per scritto, al Segretario generale la revisione della sentenza qualora si scoprano fatti d'importanza decisiva sempreché tali fatti non erano conosciuti prima del giudizio né dal Tribunale né dalla Parte richiedente e quest'ultima non li abbia ignorati per negligenza.

La domanda deve essere presentata nei 90 giorni successivi alla scoperta del fatto nuovo e, in ogni caso, entro tre anni dalla data della sentenza.

Ove sia possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha pronunciato la sentenza; altrimenti va costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente capitolo.

Il Tribunale, qualora ritenga che le circostanze lo esigono, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza fin che esso si sia pronunciato sulla domanda di revisione. Se la Parte ricorrente chiede anche la sospensione dell'esecuzione, quest'ultima è temporaneamente concessa fin che il Tribunale si sia pronunciato su tale richiesta.

Art. 52

Ciascuna Parte può chiedere, per scritto, al Segretario generale l'annullamento della sentenza per uno qualsiasi dei motivi seguenti:

- a. vizio nella costituzione del Tribunale;
- b. abuso manifesto di potere del Tribunale;
- c. corruzione d'un membro del Tribunale;

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



d. inosservanza grave d'una regola fondamentale di procedura;

e. infondatezza.

La richiesta deve essere formulata nei 120 giorni successivi alla data della sentenza a meno che non si tratti d'un annullamento per causa di corruzione nel qual caso la domanda va presentata nei 120 giorni successivi alla data in cui è stata scoperta la corruzione e, in ogni caso, entro tre anni a contare dalla data della sentenza.

Ricevuta la domanda, il Presidente nomina immediatamente un Comitato ad hoc di tre membri scegliendoli nell'elenco degli arbitri. I membri del comitato non possono essere scelti fra quelli del Tribunale che ha pronunciato la sentenza né possedere la medesima cittadinanza di uno di questi ultimi né quella d'uno Stato Parte della controversia o dello Stato il cui cittadino è parte della controversia e tantomeno essere stati designati nell'elenco degli arbitri da uno degli Stati in questione o aver svolto le funzioni di conciliatore nell'affare in questione. Il Comitato ha la facoltà d'annullare la sentenza completamente o parzialmente per uno dei motivi menzionati nel capoverso 1).

Le disposizioni degli articoli da 41 a 45, 48, 49, 53 e 54 come anche dei capitoli VI e VII s'applicano mutatis mutandis alla procedura davanti al Comitato.

Il Comitato, qualora ritenga che circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza finché si sia pronunciato sulla domanda d'annullamento. Se la parte ricorrente chiede anche la sospensione dell'esecuzione, quest'ultima è temporaneamente concessa fin che il Comitato si sia pronunciato su tale richiesta.

Se la sentenza è annullata, la controversia è sottoposta, su domanda della Parte più diligente, a un nuovo Tribunale costituito conformemente alla Sezione 2 del presente capitolo.

Sezione 6 Del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza

Art. 53

La sentenza è vincolante per le Parti e non può essere oggetto di ricorso o reclamo salvo quelli previsti nella presente Convenzione. Ciascuna Parte deve dare effetto alla sentenza nei termini stabiliti a meno che l'esecuzione non sia stata sospesa in virtù di disposizioni della presente Convenzione.

Giusta la presente Sezione, una «sentenza» include ogni decisione concernente l'interpretazione, la revisione o l'annullamento della sentenza pronunciata secondo gli articoli 50, 51 o 52.

Art. 54

Ciascuno Stato contraente riconosce vincolanti le sentenze pronunciate secondo la presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



degli obblighi pecuniari imposti nella sentenza come se si trattasse d'un giudizio definitivo d'un tribunale dello Stato in questione. Uno Stato contraente che abbia una Costituzione federale può affidare l'esecuzione della sentenza ai Tribunali federali e prevedere che quest'ultimi la considerino come una sentenza definitiva dei Tribunali d'uno degli Stati confederati.

Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza sul territorio d'uno Stato contraente, la Parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario generale, al Tribunale competente o ad altra autorità che lo Stato contraente in questione ha designato in proposito. Ciascuno Stato contraente comunica al Segretario generale il Tribunale competente o l'autorità che esso ha designato per tale scopo e lo aggiorna su eventuali mutazioni.

Negli Stati sul cui territorio si cerca di procedere, l'esecuzione è disciplinata dalla legislazione, ivi in vigore, concernente l'esecuzione delle sentenze.

Art. 55

Nessuna disposizione dell'articolo 54 può essere interpretata quale eccezione al diritto, in vigore in uno Stato contraente, concernente l'immunità d'esecuzione per quest'ultimo Stato o per un altro.

Capitolo V Della sostituzione e della ricusazione di conciliatori e arbitri

Art. 56

Una volta costituiti Commissione o Tribunale e avviate le procedure, la loro composizione non può più essere modificata. Tuttavia, in caso di decesso, incapacità o dimissione d'un conciliatore o d'un arbitro, è provveduto alla vacanza conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.

Ogni membro d'una Commissione o d'un Tribunale deve portare a termine il mandato anche se il suo nome non è più contenuto nell'elenco.

Se un conciliatore o un arbitro designato da una Parte dimissiona senza il consenso della Commissione, rispettivamente del Tribunale, il Presidente provvede alla vacanza designando un sostituto dall'elenco pertinente.

Art. 57

Una Parte può chiedere alla Commissione o al Tribunale la ricusazione di uno dei membri per qualsiasi motivo comportante la manifesta menomazione delle qualità di cui nell'articolo 14, capoverso 1). Inoltre, in una procedura arbitrale, una Parte può chiedere la ricusazione d'un arbitro se quest'ultimo non adempie alle condizioni stabilite nella Sezione 2 del capitolo IV per la nomina in un Tribunale arbitrale.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Art. 58

Gli altri membri della Commissione o, rispettivamente, del Tribunale, si pronunciano in merito alle domande di ricusazione. In caso di parità di voti o se la domanda concerne un arbitro o un conciliatore unico oppure la maggioranza della Commissione o del Tribunale, la decisione è presa dal Presidente. Se è riconosciuta la fondatezza della domanda, il membro ricusato è sostituito conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV Sezione 2.

Capitolo VI Delle spese procedurali

Art. 59

Le tasse dovute dalle Parti per i Servizi dell'Ufficio sono stabilite dal Segretario generale, conformemente ai regolamenti adottati in proposito dal Consiglio amministrativo.

Art. 60

Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale stabiliscono gli onorari e le spese dei propri membri, entro i limiti definiti dal Consiglio amministrativo e dopo aver consultato il Segretario generale.

Nonostante le disposizioni del capoverso precedente, le Parti possono prestabilire, d'intesa con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei membri.

Art. 61

Nella procedura di conciliazione, gli onorari e le spese dei membri della Commissione e le tasse per i servizi dell'Ufficio sono ripartite ugualmente fra le Parti. Ciascuna Parte sopporta le altre proprie spese nate per bisogni della procedura.

Nella procedura arbitrale il Tribunale stabilisce, salvo altro accordo fra le Parti, l'ammontare delle spese di esse nate per i bisogni della procedura, e decide le modalità di ripartizione e di pagamento di queste spese, degli onorari, delle spese dei membri del Tribunale e delle tasse per i servizi dell'Ufficio. Questa decisione è parte integrante della sentenza.

Capitolo VII Del luogo di procedura

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Art. 62

Le procedure di conciliazione e d'arbitrato si svolgono nella sede dell'Ufficio; sono riservate le disposizioni che seguono.

Art. 63

Se le Parti hanno così deciso, le procedure di conciliazione e d'arbitrato possono svolgersi:

- a. nella sede della Corte permanente d'arbitrato o di qualsiasi altra istituzione adeguata, pubblica o privata, per cui l'Ufficio abbia conchiuso una convenzione in proposito; oppure
- b. in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale dopo aver consultato il Segretario generale.

Capitolo VIII Controversie fra Stati contraenti

Art. 64

Le controversie nell'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non fossero composte pacificamente vanno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su domanda d'una qualsiasi Parte alla controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano un'altra composizione.

Capitolo IX Emendamenti

Art. 65

Ogni Stato contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il tenore d'ogni emendamento deve essere comunicato al Segretario generale almeno 90 giorni prima della riunione del Consiglio amministrativo durante la quale deve essere esaminato l'emendamento in questione. Il Segretario generale lo trasmette a tutti i membri del Consiglio amministrativo.

Art. 66

Se il Consiglio amministrativo decide alla maggioranza dei due terzi del plenum, l'emendamento proposto è distribuito a tutti gli Stati contraenti per essere ratificato, accettato o approvato. L'emendamento entra in vigore 30 giorni dopo che il depositario della presente Convenzione abbia notificato agli Stati contraenti la ratificazione, accettazione o approvazione.

Nessun emendamento può pregiudicare i diritti e gli obblighi d'uno Stato contraente, d'una collettività pubblica o d'un ente dipendente da esso o da uno dei suoi cittadini, fondati sulla presente Convenzione e nati dal consenso alla competenza dell'Ufficio prima dell'entrata in vigore dell'emendamento.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Capitolo X Disposizioni finali

Art. 67

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Banca. Essa lo è parimenti per tutti gli altri Stati partecipanti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia che sono stati invitati a firmarla dal Consiglio amministrativo a maggioranza dei due terzi del plenum.

Art. 68

La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione, accettazione o approvazione conformemente alle procedure costituzionali degli Stati firmatari.

La presente Convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione. Per ogni Stato che depositi ulteriormente lo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione, essa entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito.

Art. 69

Ciascun Stato contraente deve prendere le misure legislative o altre che fossero necessarie per dare effetto, sul proprio territorio, alle disposizioni della Convenzione.

Art. 70

La presente Convenzione si applica a tutti i territori rappresentati sul piano internazionale da uno Stato contraente, tranne quelli che esso ha escluso mediante notificazione indirizzata al depositario della presente Convenzione nel momento della ratificazione, accettazione o approvazione o successivamente.

Art. 71

Ciascun Stato contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al depositario. La disdetta prende effetto dopo 6 mesi dal ricevimento della notificazione.

Art. 72

La notificazione giusta gli articoli 70 e 71 non può pregiudicare i diritti e gli obblighi dello Stato notificante, d'una collettività pubblica o d'un ente dipendenti da esso e nemmeno di un suo cittadino, fondati sulla presente Convenzione e nati dal consenso alla competenza dell'Ufficio dato da uno di essi prima del ricevimento della notificazione da parte del depositario.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Art. 73

Gli istrumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione della presente Convenzione nonché degli emendamenti devono essere depositati presso la Banca che funge da depositario della presente Convenzione. Il depositario ne trasmette copie certificate conformi agli Stati membri della Banca e a ogni altro Stato invitato a firmare la Convenzione.

Art. 74

Il depositario registra la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1 e ai pertinenti Regolamenti adottati dall'Assemblea generale.

Art. 75

Il depositario notifica a tutti gli Stati firmatari le informazioni concernenti:

- a. le firme conformemente all'articolo 67;
- b. il deposito degli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione conformemente all'articolo 73;
- c. la data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 68;
- d. le esclusioni dell'applicazione territoriale conformemente all'articolo 70;
- e. la data d'entrata in vigore degli emendamenti conformemente all'articolo 66; f. le disdette conformemente all'articolo 71.

Fatto a Washington nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti parimenti fede, in un solo esemplare depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo che ha significato mediante firma d'accettare le funzioni assegnatele in virtù della presente Convenzione.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X



Stati partecipanti al 2014:	Ratifica:	Entrata in vigore:
Afghanistan	25 giugno 1968	25 luglio 1968
Albania	15 ottobre 1991	14 novembre 1991
Algeria	21 febbraio 1996	22 marzo 1996
Arabia Saudita	8 maggio 1980	7 giugno 1980
Argentina	19 ottobre 1994	18 novembre 1994
Armenia	16 settembre 1992	16 ottobre 1992
Australia	2 maggio 1991	1° giugno 1991
Austria	25 maggio 1971	24 giugno 1971
Azerbaigian	18 settembre 1992	18 ottobre 1992
Bahamas	19 ottobre 1995	18 novembre 1995
Bahrein	14 febbraio 1996	15 marzo 1996
Bangladesh	27 marzo 1980	26 aprile 1980
Barbados	1° novembre 1983	1° dicembre 1983
Belarus	10 luglio 1992	9 agosto 1992
Belgio	27 agosto 1970	26 settembre 1970
Benin	6 settembre 1966	14 ottobre 1966
Bolivia	23 giugno 1995	23 luglio 1995
Bosnia e Erzegovina	14 maggio 1997	13 giugno 1997
Botswana	15 gennaio 1970	14 febbraio 1970
Bulgaria	13 aprile 2001	13 maggio 2001
Burkina Faso	29 agosto 1966	14 ottobre 1966
Burundi	5 novembre 1969	5 dicembre 1969
Camerun	3 gennaio 1967	2 febbraio 1967
Ciad	29 agosto 1966	14 ottobre 1966
Cile	24 settembre 1991	24 ottobre 1991
Cina*	7 gennaio 1993	6 febbraio 1993
Hong Kong	4 giugno 1997	1° luglio 1997
Cipro	25 novembre 1966	25 dicembre 1966
Colombia	15 luglio 1997	14 agosto 1997
Comore	7 novembre 1978	7 dicembre 1978
Congo (Brazzaville)	23 giugno 1966	14 ottobre 1966
Congo (Kinshasa)	29 aprile 1970	29 maggio 1970
Corea (Sud)	21 febbraio 1967	23 marzo 1967
Costa Rica	27 aprile 1993	27 maggio 1993
Croazia	22 settembre 1998	22 ottobre 1998
Côte d'Ivoire	16 febbraio 1966	14 ottobre 1966
Danimarca*	24 aprile 196	8 24 maggio 1968
Isole Faeröer	30 ottobre 1968	30 ottobre 1968
Ecuador	15 gennaio 1986	14 febbraio 1986
Egitto	3 maggio 1972	2 giugno 1972
El Salvador	6 marzo 1984	5 aprile 1984
Emirati Arabi Uniti	23 dicembre 1981	22 gennaio 1982
Estonia	23 giugno 1992	23 luglio 1992
Figi	11 agosto 1977	10 settembre 1977
Filippine	17 novembre 1978	17 dicembre 1978
Finlandia	9 gennaio 1969	8 febbraio 1969
Francia	21 agosto 1967	20 settembre 1967
Gabon	4 aprile 1966	14 ottobre 1966

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio Copyright © 2017 – Giuricivile – ISSN: 2532-201X



Pakistan Panama Papua Nuova Guinea	15 settembre 1966 8 aprile 1996 20 ottobre 1978	15 ottobre 1966 8 maggio 1996 19 novembre 1978
D 1' (4 E attabas 1000
Antille olandesi	14 settembre 1966	14 ottobre 1966
Paesi Bassi*	14 settembre 1966	14 ottobre 1966
Oman	24 luglio 1995	23 agosto 1995
Nuova Zelanda*	2 aprile 1980	2 maggio 1980
Norvegia	16 agosto 1967	15 settembre 1967
Nigeria	23 agosto 1965	14 ottobre 1966
Niger	14 novembre 1966	14 dicembre 1966
Nicaragua	20 marzo 1995	19 aprile 1995
Nepal	7 gennaio 1969	6 febbraio 1969
Mozambico	7 giugno 1995	7 luglio 1995
	8 8	
Mongolia	14 giugno 1991	14 luglio 1993
Micronesia	24 giugno 1993	24 luglio 1993
Maurizio	2 giugno 1969	2 luglio 1969
Mauritania	11 gennaio 1966	14 ottobre 1966
Marocco	11 maggio 1967	10 giugno 1967
Mali	3 gennaio 1978	2 febbraio 1978
Malaysia	8 agosto 1966	14 ottobre 1966
Malawi	23 agosto 1966	14 ottobre 1966
Madagascar	6 settembre 1966	14 ottobre 1966
Macedonia	27 ottobre 1998	26 novembre 1998
Lussemburgo	30 luglio 1970	29 agosto 1970
Lituania	6 luglio 1992	5 agosto 1992
Liberia	16 giugno 1970	16 luglio 1970
Lettonia	8 agosto 1997	7 settembre 1997
Lesotho	8 luglio 1969	7 agosto 1969
Kuwait	2 febbraio 1979	4 marzo 1979
Kenya	3 gennaio 1967	2 febbraio 1967
Kazakstan	21 settembre 2000	21 ottobre 2000
Italia	29 marzo 1971	28 aprile 1971
Israele	22 giugno 1983	22 luglio 1983
Islanda	25 luglio 1966	14 ottobre 1966
Irlanda	7 aprile 1981	7 maggio 1981
Indonesia	28 settembre 1968	28 ottobre 1968
Honduras	14 febbraio 1989	16 marzo 1989
Guyana	11 luglio 1969	10 agosto 1969
Guinea	24 maggio 1991 4 novembre 1968	23 giugno 1991 4 dicembre 1968
Grenada	•	
Grecia	21 aprile 1969	21 maggio 1969
Giordania	30 ottobre 1972	29 novembre 1972
Giappone	17 agosto 1967	16 settembre 1967
Giamaica	9 settembre 1966	14 ottobre 1966
Ghana	13 luglio 1966	14 ottobre 1966
Georgia Germania*	18 aprile 1969	18 maggio 1969
Georgia	7 agosto 1992	6 settembre 1992
Gambia	27 dicembre 1974	26 gennaio 1975

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X



3	dicembre 1966	18 gennaio 1967
•	dicembre 1968	
	novembre 1983	
Jersey	1° luglio 1979	
•	3 febbraio 1966	14 ottobre 1966
Repubblica Ceca	23 marzo 1993	22 aprile 1993
Romania 12	settembre 1975	12 ottobre 1975
Ruanda	15 ottobre 1979	14 novembre 1979
Saint Kitts e Nevis	4 agosto 1995	3 settembre 1995
Saint Lucia	4 giugno 1984	4 luglio 1984
Salomone, Isole 8	settembre 1981	8 ottobre 1981
Samoa	25 aprile 1978	25 maggio 1978
Seicelle	20 marzo 1978	19 aprile 1978
Senegal	21 aprile 1967	21 maggio 1967
Serbia e Montenegro	21 marzo 1967	20 aprile 1967
Sierra Leone	2 agosto 1966	14 ottobre 1966
Singapore	14 ottobre 1968	13 novembre 1968
- ·	27 maggio 1994	26 giugno 1994
Slovenia	7 marzo 1994	6 aprile 1994
Somalia 2	9 febbraio 1968	30 marzo 1968
Spagna	18 agosto 1994	17 settembre 1994
Sri Lanka	12 ottobre 1967	11 novembre 1967
Stati Uniti	10 giugno 1966	14 ottobre 1966
Sudan	9 aprile 1973	9 maggio 1973
Svezia 29	dicembre 1966	28 gennaio 1967
Svizzera	15 maggio 1968	14 giugno 1968
Swaziland	14 giugno 1971	14 luglio 1971
Tanzania	18 maggio 1992	17 giugno 1992
Timor orientale	23 luglio 2002	22 agosto 2002
Togo	11 agosto 1967	10 settembre 1967
Tonga	21 marzo 1990	20 aprile 1990
Trinidad e Tobago	3 gennaio 1967	2 febbraio 1967
Tunisia	22 giugno 1966	14 ottobre 1966
Turchia	3 marzo 1989	2 aprile 1989
	settembre 1992	26 ottobre 1992
Ucraina	7 giugno 2000	7 luglio 2000
Uganda	7 giugno 1966	14 ottobre 1966
Ungheria	4 febbraio 1987	6 marzo 1987
Uruguay	9 agosto 2000	8 settembre 2000
Uzbekistan	26 luglio 1995	25 agosto 1995
Venezuela	2 maggio 1995	1° giugno 1995
Zambia	17 giugno 1970	17 luglio 1970
	20 maggio 1994	19 giugno 1994
LITIDADWC	20 maggio 1994	15 glugilo 1994

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



Riserve e dichiarazioni:

La Convenzione non vale per le Isole Cook, Niue e Tokélau.

Cina:

Conformemente all'articolo 25 par. 4 della convenzione, il Governo della Repubblica popolare di Cina dichiara che non sottoporrà i contenziosi relativi all'espropriazione o alla nazionalizzazione alla competenza del Centro.

Regno Unito:

Giusta l'articolo 70 della convenzione, il Regno Unito ha escluso, al momento della ratificazione e sino a contraria notificazione scritta, i Territori seguenti, dei quali risponde quanto alle relazioni internazionali: Isole Anglonormanne, Isola di Man, Rodesia de Sud, Brunei, Aden, Protettorato d'Arabia del Sud, Kamaran, Isole Kuria Muria, Perim. Il Regno Unito ha cessato d'essere responsabile per Kamaran e il Protettorato d'Arabia del Sud, il 28 novembre 1967, e per Aden, Kuria Muria e Perim, il 30 novembre 1967. Con notificazione ricevuta il 10 novembre 1968, il Regno Unito ha tolto dall'elenco dei territori esclusi il Baliaggio di Guernesey che fa parte delle Isole Anglonormanne.

Fino all'indipendenza delle Figi, il 10 ottobre 1970, di Mauritius, il 12 marzo 1968, e dello Swaziland, il 6 settembre 1968, la ratificazione del Regno Unito s'applicava a ciascuno dei detti Paesi. Il 4 giugno 1970, il Regno Unito ha abbandonato ogni responsabilità per le relazioni internazionali del Regno dei Tonga.

Il 19 giugno 1973, la Gran Bretagna ha dichiarato che i territori qui appresso elencati sono esclusi dall'applicazione della convenzione: Territori britannici dell'Oceano Indiano, Isole Pitcairn, Antartico britannico, Zone sotto sovranità britannica in Cipro e Nuove Ebridi.

La convenzione s'applica parimenti a Jersey.

La convenzione s'applica all'isola di Man.

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

giuricivie RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

RINGRAZIAMENTI

Mi sento in dovere, prima di congedarmi da quella bellissima esperienza di crescita

quale è stato il mio percorso nel mondo universitario, di tributare un piccolo

ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito a renderlo cosi significativo per

me.

Un doveroso e sentito ringraziamento va al Prof. Enrico Righetti il quale, con la

dedizione e la pazienza proprie di un mentore, mi ha guidato ed indirizzato nella

realizzazione di questo piccolo lavoro di ricerca, aiutandomi a sviluppare ed

avvalorando, con la sua esperienza, i miei interessi personali nel mondo del diritto.

Un grazie sincero ed affettuoso va alla mia famiglia, che mi ha supportato lungo

tutto il mio cammino universitario: a loro offro questo lavoro conclusivo del mio

percorso, a parziale e simbolica compensazione dell'impegno sostenuto per favorire

la mia crescita come studente e come persona. Ringrazio in particolare i miei nonni

ed i miei genitori, che con il loro instancabile esempio mi hanno dimostrato la

gratificazione del vivere con gioia e serenità le fatiche della vita lavorativa. Approfitto

inoltre di questa sede per formulare un augurio a mio fratello Filippo, con cui ho

condiviso la scelta del percorso di studio, e con cui spero potrò condividere la mia

vita professionale.

Non posso non ricordare in questa sede tutti gli amici ed i compagni con cui ho

avuto la fortuna di condividere una pausa caffè nelle mattinate di lezione, una

nottata disperata sui libri, le ansie prima di un esame o la soddisfazione per un buon

voto. Sperando di non fare torto a nessuno, ricordo tra tutti mia cugina

Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it

GIUFICIVIE
RASSEGNA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Giulia insieme alla quale ho mosso i primi passi nell'università; Francesco e

Giacomo con i quali ho condiviso la paura del primissimo esame; Gabriele

compagno ed amico per l'intero percorso di studi; e Luca, insieme al quale abbiamo

visto scrivere l'ultimo voto sui nostri libretti.

Un caloroso abbraccio alla mia fidanzata Giulia, che non si è mai risparmiata nel

motivarmi e nel supportarmi, spesso trovandosi anche a dover vestire i panni del

professore. A lei che, entrando nella mia vita proprio grazie all'università, ha reso il

mio percorso accademico ancora più significativo, va un grande grazie, con la

promessa di ricambiare tanto sostegno ricevuto.

Infine un ringraziamento speciale va al Prof. Pierangelo Celle il quale, con la sua

passione mi ha instillato quella curiosità per il mondo del diritto che mi ha portato qui

oggi, e che con l'attenzione di un padre mi ha costantemente ispirato fin dal

principio del mio percorso di studi.

Genova, 27/09/16

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



BIBLIOGRAFIA E FONTI

VV., L'arbitrage et le droit européen, BRUYLANT BRUXELLES, 1997;

AGYEMANG A. A., African states and ICSID arbitration, in Comparative and International Law Journal of Southern Africa V. 2, p.177, 1988;

BERNARDINI P., *L'Arbitrato Commerciale Internazionale,* prima edizione, Giuffré editore, Milano, 2000;

BERNARDINI P., *L'Arbitrato nel Commercio e negli Investimenti Internazionali*, seconda edizione, Giuffré editore, Milano, 2008;

BRIGUGLIO A., *L'Arbitrato Estero – il sistema delle convenzioni internazionali*, prima edizione, CEDAM, Padova, 1999;

CANE' G., I trattati bilaterali sugli investimenti e il rilancio del multilateralismo economico,2009;

CHEN T., Deterring frivolous challenges in investor-state dispute settlement, in Asia arbitration Journal N. 6, 2015;

CHERIAN J., Foreign investment arbitration: the role of the international center for settlement of investment disputes, in Third world legal studies p. 172, 1983;

CHUKWUMERIJE O., ICSID arbitration and sovereign immunity, in Anglo-American law review N. 19 p.166, 1990;

DELAUME G. R., ICSID arbitration in practice, in International tax and business lawyer p. 58, 1984;

DELAUME G. R., ICSID arbitration proceedings, in International tax and business lawyer p. 218, 1986;

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



EUROPEAN COMMISSION, Composizione delle controversie investiture-Stato (ISDS) Alcuni fatte e cifre, in Verso un accordo commerciale UE-USA, 2015;

GIANCOLA C. F., *Gli effetti del lodo ICSID,* prima edizione, Leone editore, Milano, 2012;

GIARDINA A., Gli accordi bilaterali sugli investimenti e l'accordo nordamericano di libero scambio, in Enciclopedia degli idrocarburi, Vol. IV, p. 539, 2007;

HENRY L., Responding to Public Concerns over Investor State Dispute Settlement Clauses in APEC free trade agreements, in Journal of Korean Law, Vol. 12, p. 197.218, 2013;

HOUDE M. e YANNACA-SMALL K., Relationships between International Investment Agreements, OECD working papers on international investment, OECD Publishing, 2001/01;

JACOBS B. L., A perplexing paradox: "de-statification" of "investor-state" dispute settlement?, in Emory international law review, Vol. 30, P.17, 2015;

JENNINGS R. Y., States contract in international law, in British yearbook of international law brook, Vol. 37, p. 156, 1961;

LA CHINA S., *L'arbitrato: il Sistema e l'esperienza*, quarta edizione, Giuffré editore, 2011;

LEBEN C., La partecipazione allo sviluppo economico di uno stato è una condizione per la protezione degli investimenti in base ai trattati?, Relazione presentata al convegno italo-francese il nuovo diritto internazionale degli investimenti, presso Università Federico II, Napoli, 2008;

MARCHESIELLO M., L'arbitrato internazionale nelle dispute investitori-Stato: una nuova idea di giustizia o creazione di un suo mercato globale?, in Nuova giurisprudenza ligure, N.1, p.35, 2016;

MERULING E. e VOLTERS B., Umbrella clauses in international investment litigation, in European Public Private Partnership law review, p. 80, 2007;

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



MOUL E., The international center for the settlement of investment disputes and the developing world: creating a mutual confidence in the international investment regime, in Santa Clara law review, N.55, p.881, 2015;

PATTON J., A case for investor-state arbitration under the proposed transatlantic trade and investment partnership, in The arbitration brief, Vol. 4, 2014:

PETER W., Arbitration and Renegotiation of International Investment Agreements, Kluwer Law International, 1995;

RAO S., Bilateral investment protection agreements: a legal framework for the protection of foreign investments, in Commonwealth Law Bulletin, Vol. 26, N. 1, 2000;

REED L. – PAULSSON J. e BLACKABY N., *Guide to ICSID Arbitration*, Kluwer Law International, 2004;

REINISH A., The scope of Investor-State Dispute Settlement in International Investment Agreements, in Asia Pacific law review, Vol. 21, N. 1, 2013;

RIGHETTI E., *La deroga alla giurisdizione*, prima edizione, Giuffré editore, 2002;

RUBINO-SAMMARTANO M., *L'Arbitrato Internazionale,* prima edizione, CEDAM, Padova, 1989;

SAHA H., A critical analysis of the commonly recommended reforms of Investor-State Dispute Settlement (ISDS), in Legal issues journal N. 4, p. 39, 2016;

SIMMONS J. B., Valuation in Investor-State arbitration: Toward a more exact science, in Berkeley journal of international law, Vol. 30, 2012;

SLATER T. L., Investor-state arbitration and domestic environmental protection, in Washington university global studies law review, Vol. 14, 2015;

TRAIDCRAFT EXCHANGE, Accordi internazionali sugli investimenti al vaglio – trattati bilaterali in materia di investimenti, politica dell'UE sugli investimenti e sviluppo internazionale, Traidcraft, UK, 2015;

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



UNCTAD, Recent developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS), in IIA issues note, N. 1, Aprile 2014;

UNCTAD, Recent trends in IIA and ISDS, in IIA issues note, N. 1, Febbraio 2015;

UNCTAD, *International Investment Agreements: Key Issues, Vol. 1,* New York e Ginevra, 2004;

YACKEE J. W., Pacta sunt servanda and state promises to foreign investors before bilateral investment treaties: myth and reality, in Fordham international law journal, Vol. 32, p. 1550, 2009;

YACKEE J. W., Do States bargain over Investor-State Dispute Settlement? Or, toward greeter collaboration in the study of Bilateral Investment Treaties, in Santa Clara journal of international law, N. 12, p. 277, 2013;

WEGEN G., Dispute settlement and arbitration, in Stud. Transnat'l Legal Pol', N. 20, 1985;

WEAVER M., The proposed transatlantic trade and investment partnership (TTIP): ISDS provisions, reconciliation, and future trade implications, in Emory international law review, Vol. 29, 2015.

Copyright © 2017 - Giuricivile - ISSN: 2532-201X

Redazione: redazione@giuricivile.it



PRINCIPALI LODI ARBITRALI CITATI

Lichtenstein v. Guatemala, ICJ 1955;

Belgio v. Spagna, ICJ 1970;

Benvenuti e Bonfanti v. The People's of Republic of Congo, ICSID ABR/77/2, 13 gennaio 1981;

Salini v. Marocco, ARB/00/4 23 luglio 1981;

c.d. lodo Framatome, 111 JDI (1984);

Perù v. Giappone, A/18 del 1984;

Klockner v. Cameroon, ICSID ARB/81/2 del 1985;

Amco Asia v. Indonesia, ICSID ARB/81/1 del 1986;

Fedax v. Venezuela, ARB/96/3 11 luglio 1997;

CSOB v. Slovacchia, ARB/97/4 24 maggio 1999;

Waste Management v. United Mexican States, FILJ, 2000;

Emilio Augusto Maffezini v. Kingdom of Spain - gennaio 2000;

CME Czech Republic B. V. v. Czech Republic, UNCITRAL award, 2003;

Tecnicas Mediambientales Tecmed v. United Mexican States, ILM, 2004, 133; 29 maggio 2003;

SGS Société Générale de Surveillance v. Repubblica Islamica del Pakistan, ICSID ARB/03/11 6 agosto 2004;

CMS Gas Transmission Company v. Repubblica Argentina, ICSID ARB/01/8 12 maggio 2005;

Consorzio Groupemente L.E.S.I. PENTA v. Repubblica di Algeria, ICSID ARB/03/08/ 10 gennaio 2005;

El Paso Energy International Company v. Repubblica Argentina, ICSID ARB/03/15 27 aprile 2006;

c.d. caso PetroEquador, ICSID ARB/08/5 2 giugno 2010.

GiuriCivile – Rivista di Diritto e Giurisprudenza civile Fondatore, Direttore e Coordinatore: Avv. Gabriele Voltaggio Copyright © 2017 – Giuricivile – ISSN: 2532-201X

